



Ministero

per i beni e le attività culturali

e per il turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI
E PAESAGGIO
Servizio V

Prot. n. (vedi intestazione digitale)

Class 34.19.04 / fasc. ABAP (GIADA)

Allegati:

All Ufficio di Gabinetto
dell'On. Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo
(mbac-udcm@mailcert.beniculturali.it)

All Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali
Divisione II – Sistemi di valutazione ambientale
[ID_VIP 3898]
(dgsalvanguardia.ambientale@pec.minambiente.it)

Alla Regione Autonoma della Sardegna
Direzione Generale della Difesa dell'Ambiente
Servizio Valutazioni Ambientali - SVA
(difesa.ambiente@pec.regione.sardegna.it)

Alla Società Siemens Gamesa Renewable Energy Italy S.p.A.
(geita@pec.it)

Oggetto:

BITTI, ORUNE (NU) e BUDDUSO' (SS) – Progetto per la realizzazione di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza nominale di 45,045 mW, denominato "PARCO EOLICO GOMORETTA".

Decreto legislativo n. 152/2006 - VIA

Proponente: Società Siemens Gamesa Renewable Energy Italy S.p.A.

Parere tecnico istruttorio della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio (ABAP).

e. p. o.

All Ufficio di Gabinetto
del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
(segreteria.capogab@pec.minambiente.it)



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

07/10/2019

e. p.c.

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
Commissione Tecnica di verifica dell'impatto ambientale - VIA e VAS
[ID_VIP 3898]
(ctva@pec.minambiente.it)

e. p.c.

Servizio II – Scavi e tutela del patrimonio archeologico
della Direzione generale ABAP
(mbac-dg-abap.servizio2@mailcert.beniculturali.it)

e. p.c.

Servizio III – Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico
della Direzione generale ABAP
(mbac-dg-abap.servizio3@mailcert.beniculturali.it)

e. p.c.

Alla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio
per le province di Sassari e Nuoro
(mbac-sabap-ss@mailcert.beniculturali.it)

In riferimento al progetto in oggetto,

considerato che la Direzione generale Archeologia belle arti e paesaggio (di seguito "Direzione generale ABAP"), con nota prot. n. 16395 del 13/06/2019, a seguito della valutazione negativa espressa per l'intervento di cui trattasi con il parere tecnico istruttorio del 13/06/2019, prot. n. 16384, ha comunicato alla Società Siemens Gamesa Renewable Energy Italy S.p.A., ai sensi dell'art. 10-bis della legge 241/1990, quanto di seguito riportato, allegando quale parte integrante il suddetto parere tecnico istruttorio:

< In riferimento al procedimento in argomento, visto quanto disposto dall'art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241; considerato l'orientamento assunto dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con la nota prot. n. 27652 del 28/11/2017 (riferita ad altro progetto, identificato con il codice ID_VIP: 3131), in merito all'attivazione di quanto previsto dall'art. 10-bis della legge n. 241/90, da parte di questo Ministero concertante in sede di VIA di competenza statale; si comunica alla Società Siemens Gamesa Renewable Energy Italy S.p.A., che, per il progetto di cui trattasi, questa Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio con parere tecnico istruttorio del 13/06/2019, prot. n. 16384 (allegato alla presente quale parte integrante), ha espresso una valutazione negativa alla dichiarazione di compatibilità ambientale per il progetto in argomento per i motivi esposti nel medesimo parere e che qui si devono intendere integralmente ripresi.

Si deve altresì evidenziare come il suddetto parere tecnico istruttorio negativo sia stato assunto ai sensi del DM dell'allora MiBACT n. 44 del 23/01/2016 (art. 2, co. 2, lett. n) e, pertanto, la determinazione finale relativa alla dichiarazione di compatibilità ambientale del progetto di cui trattasi si definisce nell'ambito del procedimento attivato solo su istanza di parte a seguito dell'emanazione del relativo decreto ministeriale di concerto tra il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ed il Ministro per i beni e le attività culturali.

Si comunica a codesta Società Siemens Gamesa Renewable Energy Italy S.p.A. che la stessa può avvalersi della facoltà prevista dalle disposizioni di cui all'art. 10-bis della legge n. 241/90 – il quale stabilisce, per i procedimenti ad istanza di parte, che prima della formale adozione del provvedimento finale negativo si debba dare comunicazione al medesimo istante circa i motivi che ostano al positivo accoglimento della relativa domanda, e quindi presentare per iscritto le proprie osservazioni, eventualmente corredate da documentazione esplicativa, a questa Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio.

Si precisa che, nel caso codesta Siemens Gamesa Renewable Energy Italy S.p.A. intenda produrre tali osservazioni, le stesse dovranno essere inoltrate alla scrivente entro 10 giorni dalla data di ricevimento della presente, inviata tramite e-mail PEC.

Si chiede la collaborazione di codesta Siemens Gamesa Renewable Energy Italy S.p.A. affinché le



proprie eventuali osservazioni siano trasmesse oltre che a questa Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio, anche contestualmente alla competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Sassari e Nuoro, oltre che al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e alla Regione Autonoma della Sardegna, al fine della necessaria reciproca conoscenza di tutti gli atti prodotti per il presente procedimento.

Si rimane a disposizione per ogni ulteriore informazione in merito, in attesa della eventuale presentazione per iscritto delle osservazioni della Società Siemens Gamesa Renewable Energy Italy S.p.A. ai sensi dell'articolo 10-bis della legge n. 241/90, nei termini in quest'ultimo indicati >.

CONSIDERATO, pertanto, il parere tecnico istruttorio negativo della Direzione generale ABAP, prot. n. 16384 del 13/06/2019, allegato e parte integrante della suddetta comunicazione ai sensi dell'art. 10-bis della legge n. 241/1990, di seguito riportato integralmente:

< VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante "Istituzione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 26 ottobre 1998.

VISTA la legge 24 giugno 2013, n. 71, art. 1, commi 2 e 3, recante, tra l'altro, il trasferimento di funzioni in materia di turismo al Ministero per i beni e le attività culturali, il quale di conseguenza ha assunto la denominazione di "Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo".

VISTO il decreto legge 12 luglio 2018, n. 86, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità", convertito con modificazioni con legge 9 agosto 2018, n. 97, per il quale l'allora Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ha assunto la nuova denominazione di "Ministero per i beni e le attività culturali".

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n.137", pubblicato nel S.O. n. 28 alla G.U.R.I. n. 45 del 24 febbraio 2004.

VISTO il DPCM 29 agosto 2014, n. 171, recante "Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance, a norma dell'articolo 16, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89" (pubblicato in G.U.R.I. n. 274 del 25/11/2014).

VISTO il DM dell'allora MiBACT 23 gennaio 2016, n. 44, recante "Riorganizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ai sensi dell'articolo 1, comma 327, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208", registrato alla Corte dei Conti il 29/02/2016 al n. 583 (pubblicato in G.U.R.I. n. 59 dell'11/02/2016).

VISTO il DPCM 12 ottobre 2018, con il quale è stato conferito l'incarico di direzione di livello generale della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio al Direttore Generale dott. Gino Famiglietti, registrato dalla Corte dei Conti il 20 novembre 2018, Reg. 1, n. 13404.

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale".

VISTO il Decreto interministeriale 24 dicembre 2015 (n. 308 di Registrazione del MATTM) sottoscritto dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con l'allora Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, recante "Indirizzi metodologici per la predisposizione dei quadri prescrittivi nei provvedimenti di Valutazione Ambientale di competenza statale".

CONSIDERATO che la Società Siemens Gamesa Renewable Energy Italy S.p.A., con nota prot. n. 171-17-GEIT-U del 13/12/2017 (pervenuta il 29/12/2017), ha presentato istanza per l'avvio del procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'articolo 23 del D. Lgs. 152/2006 relativa al Progetto per la realizzazione di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza nominale di 45,045 mW, denominato "PARCO EOLICO GOMORETTA", localizzato nei Comuni di Bitti e Orune (NU) e di Buddusò (SS).

CONSIDERATO che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con nota prot. n. DVA.RU.U.1825 del 25/01/2018 e vista la nuova procedura di VIA di competenza statale come stabilita dall'articolo 23 (commi 3 e 4) del D.Lgs. 152/2006, ha provveduto a comunicare contemporaneamente la



procedibilità dell'istanza e, quindi, l'avvenuta pubblicazione (ai sensi dell'art. 24, co. 1, del D.Lgs. 152/2006) nel proprio sito web della documentazione già trasmessa con la suddetta istanza.

CONSIDERATO che la Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio (di seguito "Direzione generale ABAP"), con nota prot. n. 2571 del 26/01/2018, ha comunicato quanto segue:

< In riferimento al progetto in argomento, si evidenzia a codesta Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio (ABAP) di Sassari che la Società Siemens Gamesa Renewable Energy Italy S.p.A. con nota prot. n. 0171-17-GEIT-U del 13/12/2017 (pervenuta con i relativi allegati cartacei il 19/12/2017, già inoltrati anche a codesto stesso Ufficio periferico del MiBACT) ha presentato anche a questo Ministero istanza di verifica di compatibilità ambientale (VIA) secondo il nuovo modello procedurale di cui all'articolo 23 del D.Lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale), riformato dal D.Lgs. n. 104/2017 ed entrato in vigore il 21/07/2017, corredata dal relativo "progetto definitivo", dallo Studio di Impatto Ambientale – SIA, e dalla Sintesi Non Tecnica.

Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con nota prot. n. DVA.RU.U.1825 del 25/01/2018, vista la nuova procedura di VIA di competenza statale come stabilita dall'articolo 23 (commi 3 e 4) del D.Lgs. 152/2006, ha provveduto a comunicare contemporaneamente la procedibilità dell'istanza e, quindi, l'avvenuta pubblicazione (ai sensi dell'art. 24, co. 1, del D.Lgs. 152/2006) nel proprio sito web della documentazione già trasmessa con la suddetta istanza.

Si deve evidenziare a codesta Soprintendenza ABAP che, stante il nuovo modello procedurale stabilito per il procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale dall'entrata in vigore il 21/07/2017 della riforma operata dal D.Lgs. 104/2017 alle disposizioni del D.Lgs. 152/2006, la Società proponente non deve provvedere alla consegna anche a codesto Ufficio periferico del MiBACT di una copia digitale e/o cartacea del progetto e del SIA (benché ciò sia stato comunque effettuato dal proponente per la presente procedura), ma lo stesso Ufficio dovrà provvedere alla sua consultazione esclusivamente per il tramite della piattaforma web dedicata del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al seguente indirizzo:

www.minambiente.it => sezione "Territorio" => paragrafo "Valutazione Ambientale Strategica (VAS) – Valutazione Impatto Ambientale (VIA)" => capitolo "Procedure" => sezione "VIA in corso" => "Valutazione Impatto Ambientale" => "Realizzazione del Parco eolico "Gomoretta" della potenza nominale di 45,045 MW".

Per quanto sopra e visto l'articolo 24, co. 3, del D.Lgs. 152/2006 nella sua nuova vigente formulazione, si chiede alla Soprintendenza ABAP di Sassari di voler far pervenire a questa competente Direzione generale ABAP (Servizio II; Servizio III e Servizio V), entro 30 giorni dal ricevimento della presente, il proprio parere endoprocedimentale sul progetto di cui trattasi.

Nel merito delle modalità di redazione del parere di codesta Soprintendenza si chiede che lo stesso sia conforme, per le specifiche aree funzionali e per distinti eventuali quadri prescrittivi, ai modelli trasmessi con la Circolare della DG PBAAC n. 5/2010 del 19/03/2010, "Procedure di competenza della Direzione Generale PBAAC in materia di tutela del paesaggio – Indicazioni operative per il coordinamento degli Uffici centrali e periferici", pubblicata ancora sul sito istituzionale dell'ex Direzione generale BeAP all'indirizzo www.beap.beniculturali.it, sezione "Paesaggio", paragrafo "Circolari e pareri".

Si richiama l'attenzione di codesta Soprintendenza ABAP al rispetto rigoroso del termine di cui sopra, per consentire alla scrivente la comunicazione - nei termini stabiliti dal nuovo articolo 24 (co. 3) del D.Lgs. 152/2006 - al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare della necessità di modificare od integrare gli elaborati progettuali ed il SIA già presentati (scadenza termine: 26/03/2018).

Al Servizio II – Scavi e tutela del patrimonio archeologico, di questa Direzione generale ABAP si chiede di voler trasmettere allo scrivente Servizio V il proprio contributo istruttorio in merito a quanto previsto dal progetto di cui trattasi entro 5 giorni dall'acquisizione del parere endoprocedimentale della competente Soprintendenza ABAP.

Al Servizio III – Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico, di questa Direzione generale ABAP si chiede di voler trasmettere allo scrivente Servizio V il proprio contributo istruttorio in merito a quanto previsto dal progetto di cui trattasi entro 5 giorni dall'acquisizione del parere endoprocedimentale della competente Soprintendenza ABAP.

Tutte le comunicazioni e le eventuali richieste di chiarimento in merito all'iter della procedura in atto



dovranno essere fatte a questa Direzione generale (in via prioritaria a mezzo e-mail: piero.aebischer@beniculturali.it).

Si rimane in attesa di un cortese ed urgente riscontro a quanto sopra richiesto >.

CONSIDERATO che la Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Sassari e Nuoro, con nota prot. n. 2521 del 23/02/2018, ha trasmesso il seguente parere endoprocedimentale per quanto attiene alla tutela del patrimonio culturale archeologico:

< In riferimento alla nota di codesta Direzione Generale ABAP prot. n. 2571 del 26.1.2018, acquisita agli atti al n. 1327 del 30.1.2018, esaminata la relazione archeologica e la documentazione lì allegata, si comunica quanto segue.

Patrimonio archeologico

La documentazione resa disponibile dal committente è la seguente

- Documento di valutazione archeologica preventiva;
- Sovrapposizione degli interventi con il PPR - Assetto Storico Culturale, Settori 1-3;
- Carta del Potenziale Archeologico - Inquadramento generale;
- Carta del Potenziale Archeologico su base Carta Tecnica Regionale 1:10.000, Settori 1-3;
- Carta del Potenziale Archeologico su foto satellitare, Settori 1-3.

Il professionista incaricato è il dott. Fabrizio Delussu, iscritto all'elenco professionisti abilitati all'archeologia preventiva n°1129 del 13.10.2010.

La documentazione inviata risulta gravemente incompleta.

Infatti, qualora il progetto sottoposto a VIA non ricada nelle fattispecie disciplinate dal D.Lgs. 50/2016, il relativo Studio di Impatto Ambientale (ai sensi di quanto previsto dall'art. 5 c.1 lett. c, dall'art. 22 e dall'Allegato VII – punto 8 – della Parte II del D.Lgs. 152/2006) deve in ogni caso descrivere compiutamente i beni archeologici presenti e/o l'interesse archeologico dell'area, ai fini della determinazione degli eventuali impatti delle opere in progetto sul patrimonio culturale archeologico visibile e/o sepolto. A questo scopo, tra la documentazione che costituisce il SIA dovrà essere presente la "Relazione archeologica", costituita almeno dai seguenti elaborati, frutto delle verifiche effettuate dal proponente:

1. verifica del quadro vincolistico di tutela sia ai sensi della Parte II (beni culturali) che della Parte III del D.Lgs. 42/2004 (zone di interesse archeologico);
2. ricerche bibliografiche;
3. ricerche archivistiche (principalmente condotte presso l'Archivio di settore della competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio);
4. analisi ed interpretazione delle anomalie sul terreno attraverso le fotografie aeree disponibili per le aree interessate;
5. survey in tutte le aree oggetto d'intervento (comprese quelle interessate dai cantieri e dalle opere connesse), da svolgersi in momenti e stagioni che consentano una effettiva visibilità del terreno."

Nell'elaborato in questione mancano totalmente i punti 1, 3 e 4 mentre risulta insufficiente il punto 2 e gravemente lacunoso il punto 5, poiché mancano le ricognizioni inerenti al tracciato dei cavidotti e delle opere connesse per uno sviluppo di alcune decine di km.

Stanti le lacune sopra evidenziate, non è stato possibile analizzare le singole aree interessate dai lavori in progetto, che pure talvolta presentano punti di elevata criticità, come l'area archeologica del nuraghe Loelle (Buddusò), attraversata dal tracciato del cavidotto.

Non ritenendo attendibile né esaustiva in toto la documentazione trasmessa, la stessa deve essere sottoposta ad una sostanziale rielaborazione, che tenga conto della normativa e di tutti gli aspetti qui richiamati.

Non si ritiene opportuno pertanto indicare puntualmente, allo stato attuale, le interferenze riscontrate e si riserva di definire il quadro prescrittivo sulla base della rielaborazione richiesta.

... [omissis della Direzione generale ABAP] >.

CONSIDERATO che il Servizio II, Scavi e tutela del patrimonio archeologico, della Direzione generale ABAP, con nota prot. n. 6199 del 27/02/2018, ha trasmesso il seguente contributo istruttorio:

< In riferimento all'istanza in oggetto lo scrivente Servizio ha esaminato la nota prot. 2521 del 23.02.18 con la quale la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Sassari e



Nuoro rileva come la documentazione pervenuta relativa alla valutazione del rischio archeologico risulti «gravemente incompleta» e rende noto che «non ritenendo attendibile né esaustiva in toto la documentazione trasmessa, la stessa de[v]e essere sottoposta ad una sostanziale r[elaborazione che tenga conto della normativa» e di una serie di aspetti dettagliatamente descritti nella nota citata.

Preso atto di quanto dichiarato dalla Soprintendenza territoriale, si concorda con la necessità di richiedere al Proponente un nuovo Documento di valutazione archeologica preventiva che consenta di valutare l'impatto del progetto su aree tanto sensibili dal punto di vista del rischio archeologico >.

CONSIDERATO che la Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Sassari e Nuoro, con nota prot. n. 2897 del 05/03/2018, ha trasmesso il seguente parere endoprocedimentale per quanto attiene alla tutela del patrimonio architettonico e il paesaggio:

< In riferimento al progetto in argomento, visti i relativi elaborati progettuali e facendo seguito alla richiesta di codesta Direzione come anche alle valutazioni dell'Area funzionale Patrimonio archeologico di questa Soprintendenza di cui alla relativa nota prot. n. 2521 del 23/02/2018, si comunicano le valutazioni di competenza per le Aree funzionali Paesaggio e Patrimonio architettonico.

1. SITUAZIONE VINCOLISTICA DELL'AREA OGGETTO D'INTERVENTO

1.1. Beni architettonici

Nell'area interessata dagli interventi non sono presenti beni tutelati ai sensi della Parte II del D.Lgs.42/2004, tuttavia si rilevano in prossimità alcuni monumenti architettonici, quali il Santuario di San Francesco, il Santuario della madonna di Su Cossolu, oltre alla Miniera di Sos Enattos. Si attende la documentazione integrativa per un esame più completo e per determinare l'interferenza delle opere in progetto con tali beni o con altri eventuali beni presenti.

1.2. Aree caratterizzate da edifici e manufatti con valenza storico-culturale

Per quanto riguarda vincoli o previsioni vincolanti derivanti da norme di piano paesaggistico, piano regolatore ovvero di altri strumenti di pianificazione relativi alla individuazione e tutela di beni monumentali con valenza paesaggistica, si attende di poter effettuare un più approfondito esame sulla base della documentazione integrativa di cui più avanti si segnala la carenza.

1.3. Beni paesaggistici

1.3.a. Decreti di dichiarazione di notevole interesse pubblico:

L'area interessata dall'impianto in oggetto non ricade direttamente in ambiti di tutela paesaggistica ai sensi della Parte III del D.Lgs.42/2004- Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, pur evidenziandone la diretta incidenza di reciproca intervisibilità.

1.3.b. L'area di interesse non interferisce direttamente con siti appartenenti alla rete Natura 2000 della Sardegna o con aree protette.

[---]

2. RICHIESTE DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA

Al fine delle verifiche e valutazioni di competenza di questo Ufficio, oltre a quanto concordato per le vie brevi con codesta Direzione, si rileva la necessità di integrare la documentazione di seguito descritta.

- Corretti ed esaustivi riferimenti all'attuale quadro vincolistico e alla normativa vigente;
- Valutazione dell'effetto cumulativo dell'impatto in progetto con gli altri impianti già realizzati e/o eventualmente già approvati e di prossima realizzazione,
- Fotosimulazioni complete che comprendano gli eventuali beni tutelati presenti anche a distanza e da cui siano percepibili gli aerogeneratori;
- Fotosimulazione con inserimento degli aerogeneratori a varie distanze e da vari punti di visuale pubblica, compresi i centri abitati, dell'elettrodotto aereo, della viabilità sia di servizio che di cantiere, della sottostazione elettrica di trasformazione;
- Dettagliata indicazione delle misure di mitigazione, con indicazione delle essenze arboree eventualmente previste.

3. ESPLICITAZIONE DEGLI IMPATTI VERIFICATI O POTENZIALI E VALUTAZIONI CIRCA LA QUALITA' DELL'INTERVENTO

Da verificare a seguito della integrazione documentale

4. PARERE ENDOPROCEDIMENTALE



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

Sarà espresso sulla base delle verifiche che potranno essere effettuate solo a seguito della integrazione documentale >.

CONSIDERATO che il Responsabile del Procedimento del Servizio V, Tutela del paesaggio, ha sentito per le vie brevi il Servizio III, Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico, della Direzione generale ABAP, relativamente a quanto comunicato dalla competente Soprintendenza ABAP con la suddetta nota del 05/03/2018 per la tutela del patrimonio culturale architettonico, ricevendo dal predetto Servizio III la relativa condivisione rispetto a quanto richiesto dall'Ufficio periferico di questo Ministero.

CONSIDERATO che la Direzione generale ABAP, con nota prot. n. 7028 del 12/03/2018, ha comunicato, di conseguenza, quanto segue all'Autorità competente e, per conoscenza, anche al proponente:

< In riferimento al progetto in argomento e facendo seguito alla nota di questa Direzione generale ABAP prot. n. 2571 del 26/01/2018, si comunica quanto segue.

Alla luce di quanto previsto dall'art. 24 del D.Lgs. 152/2006; considerato che la competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio con le note prot. n. 2521 del 23/02/2018 (inerente l'Area funzionale Patrimonio archeologico) e n. 2897 del 05/03/2018 (inerente le Aree funzionali Paesaggio e Patrimonio architettonico) ha riscontrato la presenza di carenze documentali e richiesto chiarimenti sulle proposte progettuali presentate; considerato il contributo istruttorio del Servizio II, Scavi e tutela del patrimonio archeologico, di questa Direzione generale ABAP, inoltrato con nota prot. n. 6199 del 27/02/2018; sentito per le vie brevi il Servizio III, Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico, di questa Direzione generale ABAP; si chiede al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, in qualità di Autorità competente, di acquisire dal proponente le seguenti integrazioni alla documentazione progettuale, al SIA, alla Relazione paesaggistica e al "Documento di valutazione archeologica preventiva", già presentati con l'istanza:

1. *"Stazione elettrica Terna – SE Buddusò" e "Sottostazione 150/30 kV": considerato che la predetta nuova Stazione elettrica Terna non risulta già autorizzata, quanto invece ancora oggetto della procedura di valutazione di impatto ambientale di competenza statale (cfr. il procedimento ID_VIP 2994 sul sito web del MATTM), si chiede di verificare se rispetto alle previste fasi di messa in esercizio del "Parco eolico Gomoretta" siano possibili altre connessioni alla rete elettrica nazionale RTN; si chiede di sviluppare, se confermato, il progetto di fattibilità tecnico-economica della già proposta nuova "Sottostazione 150/30 kV", attraverso il quale sia possibile comprendere la reale conformazione e le previsioni costruttive della stessa (con particolare riferimento a quanto illustrato solo in sezione nella Figura 4 della suddetta "Relazione tecnico descrittiva" - p. 14 - e a tutte le strutture descritte nei relativi paragrafi 8.6, 8.7 e 9; ovvero in planimetria nell'elaborato "Inquadramento su ortofoto" – EP_EL_D002), comprendendo nello stesso progetto la rappresentazione anche di un adeguato ambito del suo intorno territoriale ed in rapporto con le strutture previste dalla Società TERNA S.p.A., di conseguenza si produrranno fotosimulazioni della situazione post-operam comprensive di tutte le strutture previste dal proponente e da TERNA S.p.A. al fine di valutarne gli impatti cumulativi;*

2. *Si chiede la presentazione dell'attestazione della Società TERNA S.p.A. di approvazione della proposta di connessione del "Parco Eolico Gomoretta" alla rete elettrica di trasporto nazionale (nota del 07/02/2017), come anche la documentazione prevista dalla lettera k) del punto 13.1 dell'Allegato al DM 10/09/2010;*

3. *L'elaborato denominato "Beni paesaggistici tutelati in un raggio di 7,50 Km e punti di vista fotografici" – SIA_AL_P_D004 deve essere riproposto (anche con due distinte sezioni rispetto ai due settori in cui è suddiviso il "Parco Eolico Gomoretta") sulla semplice base della CTR in scala 1:10.000, dalla quale sia realmente comprensibile l'orografia e gli insediamenti esistenti nell'ambito territoriale definito ai sensi del DM 10/09/2010 (pari a 7,5 km), comprendendo nello stesso elaborato tutti i livelli di tutela previsti dalla Parte II e Parte III del D.Lgs. 42/2004 e, quindi, per tale ultima parte dal vigente Piano paesaggistico regionale;*

4. *Si chiede di integrare il SIA (ed i relativi allegati documenti) con la verifica degli impatti cumulativi del progetto presentato come derivanti "da altri progetti esistenti e/o approvati" quale previsto dal punto 5, lett. e), dell'Allegato VII alla Parte II del D.Lgs. 152/2006 (cfr. impianto eolico in Comune di Buddusò citato nel documento "Identificazione ed analisi degli Impatti Ambientali", p. 70, ed in Relazione paesaggistica,*



pp. 55 e 79); ovvero se approvato, l'Impianto eolico nei comuni di Bitti, Nuoro, Orune e Buddusò, presentato dalla Società Ravano Green Power s.r.l. e la cui scheda istruttoria è presente sul sito SardegnaAmbiente-Valutazioni ambientali quale in fase di sospensione del procedimento al 18/03/2014; impianti minieolici citati e mappati alle pp. 54-55 e 79 della Relazione paesaggistica, ma non oggetto di citazione nel relativo paragrafo 8.3), oltre quelli già citati nel documento "Relazione paesaggistica", paragrafo 8.3 Analisi degli effetti cumulativi (p. 89) o Capitolo XIII: Conclusioni, pp. 115-116;

5. Si chiede di integrare il SIA (compreso il documento "Identificazione ed analisi degli Impatti Ambientali") con la concreta descrizione delle "principali alternative ragionevoli del progetto", oltre quella dell'alternativa zero, che siano effettivamente "adeguate al progetto proposto e alle sue caratteristiche specifiche" (cfr. punto 2 dell'Allegato VII della Parte II del D.Lgs. 152/2006), che non può risolversi nella presentazione dei minori evidenti impatti ritenuti possibili dall'adozione della soluzione progettuale qui proposta in valutazione rispetto ad altra non realizzata/autorizzata dello stesso proponente e di evidente ed intuitivo maggiore impegno territoriale ed impatto ambientale (essendo quest'ultima costituita da 44 aerogeneratori, rispetto ai 13 qui in valutazione - cfr. "SIA - Quadro progettuale", paragrafo 2.7 Le ipotesi alternative di realizzazione del progetto, pp. 123-125);

6. Si chiede la presentazione del "... render di un modello 3d virtuale ...", solo citato nel "SIA - Quadro progettuale", paragrafo 2.9 Simulazione fotografica dell'impatto paesaggistico, p. 125;

7. Si chiede di integrare le verifiche del SIA, della Relazione paesaggistica e del Documento di valutazione archeologica preventiva con gli impatti significativi e negativi determinati dagli specifici interventi descritti nelle sezioni tipo da A a G nel "SIA - Quadro progettuale" (pp. 107-111) necessari a realizzare od adeguare la viabilità definita quale "strade interne al parco" (già illustrati negli elaborati denominati "Viabilità - sezioni longitudinali - Assi ..." e "Viabilità - sezioni trasversali - Asse ...");

8. Si chiede di integrare le verifiche del SIA, della Relazione paesaggistica e del Documento di valutazione archeologica preventiva con gli impatti significativi e negativi determinati dalla localizzazione ancora imprecisata dei "baraccamenti/baracche di cantiere" descritte nel "Piano preliminare di sicurezza" - EP_CIV_R013;

9. Si chiede di verificare l'effettiva completezza del documento presentato come "Computo metrico estimativo costruzione" - EP_CIV_R019, anche rispetto a tutte le opere effettivamente previste per la fase di cantiere, la costruzione dell'impianto e gli interventi di mitigazione vegetazionale;

10. Si chiede di verificare l'effettiva completezza del documento presentato come "Computo metrico estimativo dismissione" - EP_CIV_R020, anche rispetto a tutte le opere effettivamente previste per la fase di cantiere, la demolizione delle piazzole e delle fondazioni degli aerogeneratori (oltre la rimozione di quest'ultimi) e delle strade interne al parco;

11. Si chiede di integrare il SIA, la Relazione paesaggistica, il "Documento di valutazione archeologica preventiva" ed il Progetto definendo fin dalla presente fase di valutazione (e non in quella proposta di esercizio) le "misure di mitigazione visiva" descritte come "schermi visuali costituiti da vegetazione di alto fusto" (cfr. "Identificazione ed analisi degli Impatti Ambientali" - SIA_AA_R001_4, p. 84; Relazione paesaggistica, p. 113 - paragrafi: 12.3 Criteri generali di integrazione paesaggistica e 12.4 Misure di mitigazione visiva");

12. Si chiede di integrare la documentazione relativa ai "Punti di ripresa fotosimulazioni" (riportati nel documento "Considerazioni sullo skyline") producendo le relative riprese fotografiche e "fotosimulazioni" per tutti i punti ancora non utilizzati e costituiti dai beni paesaggistici tipizzati ed individuati dal Piano paesaggistico regionale e ricadenti all'interno dell'ambito distanziale di studio individuato dal proponente ai sensi del DM 10/09/2010 (cfr., per esempio, il bene "S. Matteo" in località Santu Mateu; "N.ghe Edutta"; "N.ghe Galile ed altro bene non denominato in località Su Ozastru; bene non denominato in località Sa Elena e Serra; bene "Pinn.ta La'ssina"; compresi i siti di interesse archeologico elencati nell'elaborato "Documento di valutazione archeologica preventiva" - SIA_AL_ARC_R006, p. 17, elaborato "Carta del potenziale archeologico - Inquadramento generale" - SIA_AL_ARC_D001_01_01; ecc.);

13. Si chiede di integrare la documentazione relativa ai "Punti di ripresa fotosimulazioni" producendo le relative riprese fotografiche e "fotosimulazioni" relativamente alle opere previste per la costruzione delle piazzole di tutti gli aerogeneratori previsti e delle torri di misura del vento;



14. Si chiede di integrare il SIA e la Relazione paesaggistica specificando la qualità categoriale dell'area ad uso civico identificata nell'elaborato denominato "Inquadramento territoriale dell'intervento con vincoli ambientali - Stralcio 2" - EP_CIV_d002_1_2; ma anche definita "Aree gestione speciale Ente Foreste" - art. 33 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano paesaggistico regionale - cfr. SIA - Quadro programmatico, p. 46);

15. Si chiede di produrre una descrizione fotografica e i relativi fotomontaggi delle opere previste (anche in fase di cantiere) delle trasformazioni paesaggistiche previste per l'adeguamento/costruzione della viabilità di cantiere e di gestione in fase di esercizio;

16. Si chiede di presentare una versione in lingua italiana dell'elaborato denominato "Road Survey Report" - EP_CIV_R015, provvedendo ad integrare lo stesso elaborato con l'individuazione e la descrizione per ognuna delle aree indicate come soggette ad interventi di modifica/apertura di nuove strade ("by-pass") del relativo quadro prescrittivo gravante in materia di patrimonio culturale e paesaggio, specificando quali possano essere le soluzioni alternative percorribili in fase di trasporto per tutti i punti in cui si identifica un livello di rischio "high";

17. Si chiede di presentare una versione in lingua italiana degli elaborati denominati "Viabilità di impianto - Sezione tipo" - EP_CIV_D010_1 e 2, rendendo nell'occasione coerente quanto ivi rappresentato con le sezioni tipo identificate dalla lettera A alla lettera G nel SIA - Quadro progettuale (pp. 107-111);

18. Si chiede di presentare una versione in lingua italiana dell'elaborato denominato "Schema fondazione aerogeneratore" - EP_CIV_D015, integrando la relativa rappresentazione con gli effettivi spessori previsti per la copertura vegetazionale o ad inerte specificatamente previsti per ogni singola piazzola degli aerogeneratore, di qui si chiede una rappresentazione grafica in sezione longitudinale e trasversale - comprensiva di un adeguato ambito territoriale circostante -, ove si indicheranno i limiti della proposta parziale demolizione delle fondazioni in fase di dismissione del parco eolico;

19. "Studio di inserimento urbanistico" (p. 14): si chiede di descrivere quali pertinenti e specialistici metodi di previsione siano stati utilizzati per individuare e valutare gli impatti significativi del progetto proposto sul patrimonio culturale archeologico (quanto sopra alla luce della non condivisibile affermazione riportata nello stesso elaborato e di quanto esposto nel "Documento di valutazione archeologica preventiva");

20. Si chiede di specificare per ogni singolo aerogeneratore del parco eolico la relativa prevista 'segnalazione cromatica e luminosa' come definita nell'elaborato "Relazione Segnalazione Cromatica e Luminosa e Schede ostacoli Verticali" - EP_CIV_R021, provvedendo di conseguenza ad aggiornare tutti gli elaborati di fotosimulazione contenuti nel SIA e nella Relazione paesaggistica, come anche considerando quanto in merito esposto nell'Allegato 4 del DM 10/09/2010 (paragrafo 1; paragrafo 2, punti 3.2.f e 3.2.g);

21. "Piano di dismissione e ripristino" - EP_CIV_R006: si deve chiarire a quali "edifici in muratura" e "fabbricati" si intende riferirsi per il progetto di cui trattasi nell'ambito delle attività di dismissione del presente parco eolico (cfr. p. 10); si deve giustificare dal punto di vista ambientale la mancata totale demolizione e ripristino delle opere relative alle fondazioni degli aerogeneratori (cfr. al contrario pp. 11 e 17); si devono definire gli impatti e le opere necessarie per la demolizione totale delle opere di fondazione degli aerogeneratori con il conseguente ripristino integrale dei luoghi interessati in presenza sia di terreno vegetale che di roccia affiorante; si deve giustificare dal punto di vista ambientale la mancata totale demolizione e ripristino delle aree relative alle "strade interne al parco" (cfr. al contrario pp. 11 e 13); si devono definire gli impatti e le opere necessarie per la demolizione totale delle "strade interne al parco" ed il relativo ripristino integrale dei luoghi (da prevedersi fin dalla fase di messa in esercizio del parco); si deve giustificare dal punto di vista ambientale l'affermazione per la quale nelle attività di dismissione del parco si dovrà far riferimento per i luoghi interessati alla loro "futura destinazione prevista dagli strumenti urbanistici che saranno in vigore al momento della dismissione" (cfr. p. 12) e non allo stato ambientale attuale e/o futuro dei stessi luoghi, anche in considerazione del fatto che il parco in questione si localizza in un'area di integrale naturalità rurale; si dovrà di conseguenza aggiornare il "Computo metrico estimativo dismissione" con le opere previste per la demolizione integrale ed il ripristino totale delle aree occupate dalle fondazioni degli aerogeneratori e dalle "strade interne al parco" (p. 19);

22. "Relazione tecnico descrittiva": si chiede di spiegare il riferimento fatto nel paragrafo "1. Scopo del



documento" ad un impianto eolico denominato "Gomorretta e Gomorretta 2" non oggetto del presente procedimento VIA (cfr. p. 5);

23. "Due torri di misura del vento" (cfr. "SIA - Quadro programmatico", p. 4; "SIA - Quadro progettuale", p. 75): si chiede di localizzare su tutti gli elaborati del progetto le due torri di misura del vento che si dichiara essere previsto "... che resteranno in esercizio per tutta la durata dell'impianto ...", come anche di descriverne gli impatti significativi e negativi sul patrimonio culturale ed il paesaggio nel SIA (comprendendo anche i relativi impatti cumulativi con il parco di cui trattasi), nella Relazione paesaggistica, nel "Documento di valutazione archeologica preventiva", come anche in tutti i restanti elaborati del Progetto;

24. "SIA - Quadro programmatico" - paragrafo 1.6 Riferimenti normativi sulla tutela del paesaggio (pp. 30-31): si chiede di aggiornare all'attuale corretto riferimento normativo e di tutela a livello statale previsto in materia di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio (considerato che l'ivi citato e verificato D.Lgs. 490/1999 risulta abrogato a decorrere dal 01/05/2004);

25. "SIA - Quadro progettuale" - paragrafo Realizzazione fondazioni degli aerogeneratori (pp. 113-114): si chiede di descrivere gli impatti significativi e negativi derivanti dalla realizzazione degli scavi per la fondazione diretta a plinto degli aerogeneratori o l'apertura delle strade interne del parco, specificandone per ognuno di essi l'effettiva modalità di realizzazione (benna meccanica, martellone o cariche esplosive), considerato quanto genericamente specificato nel documento "Piano preliminare di utilizzo delle terre e rocce da scavo": "... Poiché le indagini geognostiche hanno evidenziato roccia alla profondità massima di 1,5 m, ma in molti casi anche alla profondità di 0,5 m, è previsto un significato scavo in roccia, il quale avverrà mediante tecniche non rischiose dal punto di vista delle potenziali fonti di inquinamento" (paragrafo 12.1 Metodologia di scavo);

26. Si chiede di integrare le verifiche del SIA, della Relazione paesaggistica e del Documento di valutazione archeologica preventiva con gli impatti significativi e negativi determinati dall'allestimento delle aree di stoccaggio citate nel documento "Piano preliminare di utilizzo delle terre e rocce da scavo" (paragrafo 11.3);

27. Il SIA deve essere integrato con la descrizione completa delle misure previste ai sensi del punto 7 dell'Allegato VII della Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006, per le fasi ante-operam, in corso d'opera e post-operam, con riferimento ai fattori del patrimonio culturale e del paesaggio;

28. La Relazione paesaggistica - oltre alle integrazioni e modifiche determinate dagli ulteriori punti della presente richiesta - e, conseguentemente, lo Studio di Impatto Ambientale devono essere aggiornati: a) con l'eliminazione di ogni riferimento all'abrogato D.Lgs. 490/1999, da sostituirsi con il vigente Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al D.Lgs. 42/2004 (entrato in vigore il 01/05/2004); b) con la corretta citazione dell'avvenuta approvazione definitiva del Piano paesaggistico regionale (PPR) con DGR n. 36/7 del 05/09/2006 e non la sua sola approvazione preliminare (adozione), invece intervenuta con DGR n. 22/3 del 24/05/2006; c) con l'integrazione della "Rappresentazione cartografica" di cui all'art. 17 delle Norme Tecniche di Attuazione del PPR - p. 13 - con tutte le categorie dei beni paesaggistici tipizzati ed individuati di cui ai relativi commi 3 e 4, non esclusa l'enfaticizzazione nella stessa rappresentazione della linea di "quota superiore ai 900 metri s.l.m." (cfr. art. 17, co. 3, lett. d; visto quanto indicato nell'elaborato "Aerogeneratore con segnalazione ostacoli" - EP_CIV_D016: "Quota pale [m.s.m.]"); d) con l'identificazione e rappresentazione - anche a mezzo di fotografie a colori -, per tutte le sezioni tipo dalla A alla G, della natura e cromia dell'"inerte artificiale costipato meccanicamente" utilizzato come "strato di finitura" delle "strade interne al parco" (cfr. p. 37); e) con l'identificazione e rappresentazione cartografica precisa in scala adeguata dei tratti delle "strade interne al parco" in cui si prevede l'utilizzo di "un ulteriore trattamento superficiale di conglomerato bituminoso" (cfr. p. 37; ovvero "Computo metrico estimativo costruzione" - EP_CIV_R019); f) con l'identificazione e rappresentazione grafica dei tratti in cui le strade superano impluvi ed è indicato come necessaria la realizzazione del cavidotto di collegamento elettrico del parco con zancature alle "opere esistenti" (cfr. p. 36); g) specificando e rappresentando ove si ritiene per "il trasporto di energia" non possibile l'adozione di cavi sotterranei, ma oltre il limite possibile l'impiego di tralicci (cfr. p. 112); h) con l'identificazione e rappresentazione fotografica e cartografica precisa delle aree boscate in cui si prevede giustificata l'imprescindibile eliminazione delle alberature di



alto fusto (cfr. p. 113); i) con la rappresentazione in fotomontaggio della situazione post-operam di tutte le piazzole degli aerogeneratori e delle torri di misura del vento e della sottostazione 150/30 kV (per quest'ultima evidenziando con particolare cura il rialzo del piano campagna illustrato nel documento "Sezioni degli impianti di utente" – EP_EL_D005; l) considerando che la stessa Relazione deve costituire un autonomo e complessivo unico documento rispetto al SIA e al progetto (così come intesa la "Relazione di incidenza Ambientale" – SIA_AL_IA_R002), la stessa deve essere integrata con tutti i contenuti previsti dal DPCM 12/12/2005, senza operare rimandi ad altri documenti presentati;

29. Si chiede di verificare l'effettiva attinenza di quanto rappresentato negli elaborati denominati "Piano Quotato PQ01" – EP_CIV_D009_01 e "Piano Quotato PQ02" – EP_CIV_D009_02, rispetto alle effettive piazzole degli aerogeneratori G1 e G4, considerato che entrambi i suddetti elaborati raffigurano la sola piazzola dell'aerogeneratore G4;

30. Si chiede di presentare un documento sistematico e di sintesi della valutazione effettuate dal proponente ai sensi della Parte IV - punti 16.1, 16.3 e 16.4 - dell'Allegato al DM 10/09/2010;

31. Si chiede di chiarire se effettivamente per ogni singolo aerogeneratore sia prevista la realizzazione di un "gruppo elettrogeno" e se i relativi trasformatori di corrente siano alloggiati all'interno della navicella, ovvero posti alla base dell'aerogeneratore in specifiche cabine (di conseguenza illustrandone, anche con fotoinserimenti la relativa volumetria, ubicazione e qualità architettonica);

32. Si chiede di integrare e completare lo Studio di Impatto Ambientale con quanto chiesto dalla competente Soprintendenza ABAP con il parere endoprocedimentale del 23/02/2018 (allegato alla presente nota) relativamente alla "Relazione archeologica", costituita da almeno i seguenti elaborati: 1. verifica del quadro vincolistico di tutela sia ai sensi della Parte II (beni culturali) che della Parte III del D.Lgs. 42/2004 (zone di interesse archeologico); 2. ricerche bibliografiche; 3. ricerche archivistiche (principalmente condotte presso l'Archivio di settore della competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio); 4. analisi ed interpretazione delle anomalie sul terreno attraverso le fotografie aeree disponibili per le aree interessate; 5. survey in tutte le aree oggetto d'intervento (comprese quelle interessate dai cantieri e dalle opere connesse), da svolgersi in momenti e stagioni che consentano una effettiva visibilità del terreno (avendo constatato che nella documentazione di settore trasmessa risultano mancare "... totalmente i punti 1, 3 e 4 mentre risulta insufficiente il punto 2 e gravemente lacunoso il punto 5, poiché mancano le ricognizioni inerenti al tracciato dei cavidotti e delle opere connesse per uno sviluppo di alcune decine di km ...");

33. Si chiede di integrare e completare lo Studio di Impatto Ambientale e la Relazione paesaggistica con quanto chiesto dalla competente Soprintendenza ABAP con il parere endoprocedimentale del 05/03/2018 (allegato alla presente nota) relativamente alle Aree funzionali Paesaggio e Patrimonio architettonico (se non già ricompresa in quanto chiesto ai predetti punti dal n. 1 al n. 32):

a) corretti ed esaustivi riferimenti all'attuale quadro vincolistico e alla normativa vigente in materia di patrimonio culturale e paesaggio;

b) valutazione dell'effetto cumulativo dell'impatto in progetto con gli altri impianti già realizzati e/o eventualmente già approvati e di prossima realizzazione;

c) fotosimulazioni complete che comprendano gli eventuali beni vincolati e tutelati presenti anche a distanza e da cui siano percepibili gli aerogeneratori (cfr. anche quanto evidenziato nella sezione n. 1.1 del suddetto parere della Soprintendenza ABAP);

d) fotosimulazioni con inserimento degli aerogeneratori a varie distanze e da vari punti di visuale pubblica, compresi i centri abitati, dell'elettrodotto per la residua parte aerea, della viabilità sia di servizio che di cantiere e della sottostazione elettrica di trasformazione;

e) dettagliata indicazione delle misure di mitigazione, con indicazione delle essenze arboree eventualmente previste.

34. Lo Studio di Impatto Ambientale, la Sintesi Non Tecnica, la Relazione paesaggistica, il "Documento di valutazione archeologica preventiva" ed il Progetto devono essere modificati ed integrati con le risultanze delle verifiche condotte per i punti sopra elencati dal n. 1 al n. 33.

Si resta in attesa di conoscere le determinazioni di codesto Ministero dell'ambiente e della tutela del



territorio e del mare, in qualità di Autorità competente, in merito alla suddetta richiesta di integrazioni al proponente >.

CONSIDERATO che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con nota prot. n. 6372 del 16/03/2018, ha rappresentato alla Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale – VIA e VAS l'esigenza di dover chiedere al proponente in unica soluzione le integrazioni al progetto in valutazione e, pertanto, la necessità che la richiesta già formulata dall'allora Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo sia inserita nella eventuale propria richiesta, ovvero di comunicare alla Direzione generale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali se la stessa Commissione valuti per quanto di competenza esaustiva la documentazione già acquisita.

CONSIDERATO che la Regione Autonoma della Sardegna, con nota prot. n. 7022 del 26/03/2018, ha trasmesso le proprie osservazioni e richiesta di integrazione documentale.

CONSIDERATO che alla suddetta nota del 26/03/2018 è allegato il parere del Servizio tutela del paesaggio e vigilanza province Nuoro – Ogliastra della Direzione generale della pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia della Regione Autonoma della Sardegna, prot. n. 10801 del 16/03/2018, con il quale si esprime quanto segue:

< Con riferimento alla nota di codesto Servizio [nota Direzione generale ABAP: leggasi "Servizio valutazioni ambientali" della Regione Autonoma della Sardegna], n. 4195 del 22.02.2018, relativa alla procedura di valutazione di impatto ambientale nazionale in oggetto, esaminati gli elaborati progettuali si comunica quanto segue:

- L'intervento prevede l'installazione n. 13 aerogeneratori nel territorio dei Comuni di Bitti e Orune, di altezza di 84 m e pale della lunghezza di 64,50 m, con una potenza massima cadauna di circa 3,3 MW;
- L'impianto ha una distanza minima dagli abitati di Orune e Bitti inferiore a 3 Km, dall'abitato di Onani circa 5 Km e dall'abitato di Lula circa 7 Km, e superiore agli 8 Km dagli abitati di Osidda, Nule, Benetutti e Buddusò;
- L'impianto è visibile dall'abitato di Nuoro (distanza minima circa 12 Km) e in particolare dal Monte Ortobene, zona vincolata, ai sensi dell'articolo 136 del D.Lgs. 42/04, dal D.M. 10.03.1956;
- L'impianto è inoltre visibile dal centro storico di Orune, zona vincolata, ai sensi dell'articolo 136 del D.Lgs. 42/04, dal D.M. 23.02.1952;
- Gli aerogeneratori sono posizionati in ambiti pressoché privi di vegetazione arborea ed arbustiva, come rilevabile dalle orto foto della RAS anno 2013;
- Le tavole di "Inquadramento territoriale dell'intervento con vincoli ambientali" (stralci 1-2-3) non individuano aree sottoposte a vincolo paesaggistico nelle zone in cui è prevista l'installazione degli aerogeneratori. Gli aerogeneratori G8, G9, G10, G11, G12, G13 e G6 sono adiacenti a terreni gravati da uso civico ubicati nel Comune di Orune e sono all'interno del buffer di 1600 m nel quale la Deliberazione della Giunta Regionale, n. 40/11 del 07.08.2015, avente per oggetto "Individuazione delle aree e dei siti non idonei all'installazione degli impianti alimentati da fonti di energia eolica", non ritiene compatibili gli impianti eolici di grande taglia;
- La Carta dell'intervisibilità nell'area vasta evidenzia che l'intervento è visibile dalla zona del Monte Ortobene e dal centro storico di Orune, zone vincolate, ai sensi dell'articolo 136 del D.Lgs. 42/04, dai su citati decreti e pertanto l'impianto deve essere sottoposto alla procedura autorizzativa prevista dall'articolo 152 del D.lgs. 42/04 relativa agli interventi soggetti a particolari prescrizioni.

L'impianto presenta notevoli criticità da punto di vista paesaggistico in quanto inserisce degli elementi, estranei al contesto, visibili dalle lunghe distanze su un'area vasta caratterizzata dai seguenti aspetti:

- Storico culturali: per la presenza di beni paesaggistici puntuali (nuraghi, chiese, ecc) e di importanti strutture archeologiche, quali il complesso Nuragico di Su Romanzesu e la fonte sacra di Su Tempiesu;
- Ambientali: per la presenza della catena montuosa calcarea di Mont'Albo, del Parco di Tepilora, del Parco Geominerario e del lago sul Rio Posada;
- Identitari: per la presenza di un paesaggio agroforestale tipico delle zone interne, su cui si basa l'economia della zona, caratterizzato da zone collinari utilizzate per il pascolo del bestiame intervallate da aree ricoperte da vegetazione arborea ed arbustive, ed altre ricoperte da un fitto bosco salvaguardate dai



cantieri dell'Agenzia Forestas >.

CONSIDERATO che alla suddetta nota del 26/03/2018 è altresì allegato il parere del Servizio tutela del paesaggio e vigilanza province Sassari e Olbia-Tempio della Direzione generale della pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia della Regione Autonoma della Sardegna, prot. n. 10874 del 16/03/2018, con il quale si esprime quanto segue:

< Con riferimento alla nota n. 4195 di codesta DG [nota Direzione generale ABAP: leggasi "Direzione Generale della Difesa dell'Ambiente" della Regione Autonoma della Sardegna] del 22.02.2018, inoltrata via PEC dalla propria in pari data, (ns. prot. n. 7518 del 23.02.2018) e con la quale si chiede di comunicare il parere dello scrivente in merito all'intervento in oggetto, si comunica che le opere ricadenti sul territorio del Comune di Buddusò, di competenza dello scrivente Servizio e potenzialmente rilevanti per quanto riguarda l'impatto paesaggistico, sono limitate ad una sottostazione elettrica di trasformazione MT/AT, da collegare in antenna alla nuova stazione RTN di proprietà Terna e alle opere di connessione al parco eolico (ricadente nel territorio dei Comuni di Bitti e Orune), che peraltro sono realizzate interrato e seguiranno i tracciati stradali esistenti.

Per quanto riguarda le opere suddette, che interessano marginalmente e solo in alcuni tratti aree vincolate per legge ai sensi dell'art. 142, lett. g) del D.lgs 42/2004 (boschi e foreste), non si rilevano particolari criticità sotto il profilo paesaggistico, salva la verifica dei progetti in sede di autorizzazione ex art. 146 D.lgs 42/2004 relativamente all'interessamento marginale del bosco per un breve tratto del percorso di accesso alla cabina, per la realizzazione del quale dovranno essere evitati i tagli di esemplari arborei (art.23 e 26 delle NTA del PPR). Allo stesso modo dovrà essere verificato che l'intervento denominato "M06" (incrocio della SP 32 e la SP 107) - necessario per consentire il trasporto delle componenti degli aerogeneratori e che va ad interessare la parte marginale di superfici probabilmente boschive - sia effettuato avendo riguardo alla conservazione delle alberature esistenti limitando, ove possibile, ad operazioni di sola potatura da concordare in ogni caso con la competente stazione forestale.

Analoghe considerazioni valgono per la stazione RTN di proprietà Terna e di futura realizzazione che, pur non facendo parte del progetto in esame, ne costituisce condizione e interessa in parte un'area boschiva >.

CONSIDERATO che la Regione Autonoma della Sardegna, con successiva nota prot. n. 7665 del 05/04/2018, ha trasmesso le osservazioni prodotte dall'ARPAS con nota del "marzo 2018" e non già allegata alla nota prot. n. 7022 del 26/03/2018 di cui sopra.

CONSIDERATO che la Regione Autonoma della Sardegna, con successiva nota prot. n. 8082 dell'11/04/2018, ha trasmesso le osservazioni prodotte dall'ARPAS con nota del "marzo 2018" e non già allegata alla nota prot. n. 7022 del 26/03/2018 di cui sopra.

CONSIDERATO che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con nota prot. n. 12609 del 31/05/2018, ha trasmesso alla Società Siemens Gamesa Renewable Energy Italy S.p.A. le richieste di documentazione integrativa formulate dalla Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale - VIA e VAS il 30/05/2018 e dalla Direzione generale ABAP il 12/03/2018, precisando che la relativa consegna, salvo la concessione di proroghe, dovesse avvenire entro trenta giorni dalla data della suddetta nota del 31/05/2018.

CONSIDERATO che la Società Siemens Gamesa Renewable Energy Italy S.p.A., con nota prot. n. 85-18-GEIT-U del 22/06/2018, ha chiesto la concessione di una proroga di 180 giorni per la consegna della documentazione integrativa chiesta il 31/05/2018.

CONSIDERATO che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con nota prot. n. 15930 del 10/07/2019, ha concesso la suddetta proroga, stabilendo il nuovo termine per la consegna della documentazione integrativa chiesta al 29/12/2018.

CONSIDERATO che la Società Siemens Gamesa Renewable Energy Italy S.p.A., con nota prot. n. 297-18-GEIT-U (priva di data, ma pervenuta il 28/12/2018), ha trasmesso la documentazione integrativa ritenuta necessaria a corrispondere a quanto richiesto dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con nota prot. n. 12609 del 31/05/2018, inoltrando con la stessa nota una "Relazione integrativa al progetto", con particolare esposizione di quanto prodotto a riscontro della richiesta dell'allora Ministero dei beni e delle attività culturali (cfr. pp. 20-34):



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

< ... B. INTEGRAZIONI RICHIESTE DAL MIBACT (PROT. N. 5895/DVA - 1006/DVA

1. In merito alla presente richiesta, rispetto alle previste fasi di messa in esercizio del Parco eolico "Gomoretta" non sono possibili altre connessioni alla rete elettrica nazionale, in quanto la Società aveva modificato la STMG ricevuta diversi anni fa, la quale prevedeva il ripotenziamento della linea Buddusò-Nuoro Biscollai (linea già dismessa da Terna).

Per comprendere la reale conformazione e le previsioni costruttive della nuova "Sottostazione 150/30 kV", oltre a quanto riportato nella Relazione tecnico descrittiva, si vedano gli elaborati già consegnati e riportati di seguito:

- EPCIVD00213 Inquadramento territoriale dell'intervento con vincoli ambientali - stralcio 3
- EPCIVD00223 Inquadramento territoriale dell'intervento con vincoli ambientali - stralcio 3
- EP_EL_D001 Inquadramento su CTR
- EP_EL_D003 Inquadramento su stralcio catastale
- EP_EL_D004 Planimetria degli impianti di utente e di RTN
- EP_EL_D005 Sezioni degli impianti di utente
- EPELD006 Schema unifilare impianti utente

si segnala che la documentazione progettuale della Stazione elettrica Terna-SE Buddusò, non è nella disponibilità della Siemens Gamesa, in quanto vertente su progetto presentato dalla Terna S.p.A.

Ad ogni buon conto, si rappresenta come sia noto che Terna ha già presentato nell'ambito del suo procedimento la fotosimulazione richiesta che, pertanto, è già in vostro possesso. Per quanto riguarda la stazione utente si allego la fotosimulazione ed il modello tridimensionale visualizzabile su Google Earth

- SIA_AL_P_D00550_3 modello 313 Stazione Utenza Siemens Gamesa
- SIA_AL_P_D005 50 4 Fotosimulazioni stazione utente

2. Anche con riferimento a tale richiesta, è opportuno rilevare che l'art. 13 del citato d.m. 10 settembre 2010 (Linee guida nazionali) si riferisce alla documentazione necessaria per l'ottenimento dell'Autorizzazione Unica e non, come nel caso di specie, della Valutazione di Impatto Ambientale. Ciononostante, si rimanda ai punti 9 e 10 del precedente paragrafo (pagg. 6 e 7) ed alla documentazione allegata, con riferimento al positivo riscontro da parte di Terna S.p.A. in merito alla richiesta di connessione del Parco Eolico Gomoretta alla rete elettrica di trasporto nazionale.

Si veda allegato prodotto:

EP_EL_D007 PREVENTIVO DI CONNESSIONE E ACCETTAZIONE

3. Si vedano gli allegati prodotti:

- SIA_AL_P_D004_01 Beni Paesaggistici Settore 1
- SIA_AL_P_D004_02 Beni Paesaggistici Settore 2
- SIA_AL_P_D004_03 Beni Paesaggistici Settore 3

4. Impatti cumulativi. A proposito della presente richiesta, si segnala che la Siemens Gamesa ha già considerato gli impatti cumulativi del progetto sotto il profilo di tutti i progetti esistenti e/o approvati, individuati in base alla personale conoscenza del territorio regionale e, naturalmente, servendosi della documentazione pubblicata a norma di legge sulla piattaforma telematica di Codesto Ministero,

Tuttavia, la prescrizione di cui al presente punto, richiede una considerazione cui questo Proponente è materialmente impossibilitato ad offrire positivo riscontro.

Ed infatti, essa richiede di comprendere nella valutazione degli impatti cumulativi un progetto «presentato dalla Società Ravano Green Power»: ebbene, a tal riguardo si segnala che, come ben noto a codesto Ministero, la Società in parola ha presentato - in data 10 giugno 2013 - una istanza di V.I.A. che, tuttavia, non ha avuto seguito e che risulta - come peraltro riprovato dal portale online del Ministero dell'Ambiente, ove non è presente alcuna proposta pendente - allo stato non più in essere.

Ed infatti, l'unica documentazione disponibile in merito constata il riscontro all'anzidetta istanza, da parte della Direzione Generale dell'Ambiente della Regione Autonoma della Sardegna (nota prot. 0014694 del 28 giugno 2013) con la quale se ne rilevava la irregolarità e l'incompletezza e si comunicava che «non risulta possibile l'avvio del procedimento di VIA».

Conseguentemente, mancando del tutto un interesse ad includere tale progetto nella documentazione progettuale e, soprattutto, essendo materialmente impossibile compiere lo studio richiesto in quanto il

14



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEC: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

07/10/2019

progetto della Ravano Green Power non è allo stato pubblicato e risulta, dunque, non visionabile dalla Siemens Gamesa, si confida possa ritenersi sufficiente la copiosa relazione sugli impatti cumulativi già presentata e contenente tutti i progetti ad oggi esistenti e/o in fase di progettazione sull'area interessata.

La Società resta, in ogni caso, disponibile a produrre tutte le integrazioni ritenute necessarie ove i dati corrispondenti siano effettivamente resi disponibili.

5. L'integrazione di cui al presente punto è già stata richiesta e riscontrata nella presente relazione al punto n. 5 del precedente paragrafo (pag. 5) cui si fa rinvio.

Si veda allegato prodotto:

SIA_AA_R001_Revl Analisi Ambientale

SIA_AL_P_R003_Revl Relazione Paesaggistica

SIA_PRG_R001_Revl Quadro progettuale

SNT_R001_Revl Sintesi non Tecnica

6. Render modello virtuale. Si allega modello "3D" visualizzabile su Google Earth con la rappresentazione di tutti gli elementi costitutivi del parco eolico. Le turbine eoliche sono visualizzabili in maniera dinamica con la rotazione delle pale.

Si vedano gli allegati prodotti:

- SIA_AL_P_D005_50_1 Relazione illustrativa modello 3d parco eolico (Google Earth)
- SIA_AL_P_D005_50_2 modello 313 parco eolico
- SIA_AL_P_D005_50_3 modello 3D Stazione Utenza Siemens Gamesa
- SIA_AL_P_D005_50.5 Fotosimulazioni su Google Earth

7. integrazioni SIA. Si vedano gli allegati prodotti:

• SIA_AA_R001_Revl Analisi Ambientale

• SIA_AL_P_R003_Revl Relazione Paesaggistica • SNT_R001_Revl Sintesi non Tecnica

8. Integrazioni SIA. Anche tale integrazione è stata ampiamente soddisfatta tramite la documentazione progettuale già versata in atti e comprensiva di ogni elemento descritto nel Piano preliminare di sicurezza. Ad ogni modo, in spirito di collaborazione, la scrivente ha prodotto i seguenti allegati:

• SIA_AL_ARC_R006 Revi - Documento di valutazione archeologica preventiva • SIA_AL_ARC_D001_01 Revi Carta del potenziale archeologico generale

• SIA_AL_ARC_D00105 Potenziale e visibilità archeologica Si • SIA_AL_ARC_D001_06 Potenziale e visibilità archeologica 52 • SIA_AL_ARC_D001_07 Potenziale e visibilità archeologica 53

• SIA_AL_ARC_D001_08 Potenziale e rischio archeologico Si

• SIA_AL_ARC_D001_09 Potenziale e rischio archeologico 52 • SIA_AL_ARC_D001_10 Potenziale e rischio archeologico 53 • SIA_AA_R001_Revl Analisi Ambientale

• SIA_AL_P_R003_Revi Relazione Paesaggistica

• SNT_R001_Revi Sintesi non Tecnica

9. Computo metrico estimativo costruzione. Si veda allegato prodotto:

EP_CIV_R019, Revi Computo metrico estimativo realizzazione

10. Computo metrico estimativo dismissione. Si veda allegato prodotto:

EP_CIV_R020, Revi Computo metrico dismissione

11. Integrazioni SIA. Si vedano gli allegati prodotti:

• SIA_AA_R001_Revi Analisi Ambientale

• SIA_AL_P_R003_Revi Relazione Paesaggistica

• SNT_R001_Revi Sintesi non Tecnica

• SIA_AL_ARC_R006 Revi - Documento di valutazione archeologica preventiva

12. Fotosimulazioni aggiuntive. Sono state effettuate nuove fotosimulazioni partendo da foto reali della Chiesa di San Matteo (prossima), "N.ghe Edutta"; "N.ghe Galile", "Pinn,ta Lassina" ed inoltre sono state effettuate delle simulazioni fotografiche attraverso il rendering su Google Earth da tutti i siti di interesse archeologico elencati nell'elaborato "Documento di valutazione archeologica preventiva" sia in condizioni diurne che in condizioni notturne (crepuscolo). Nelle simulazioni diurne sono state prese in considerazione le condizioni più cautelative possibili, in quanto non si è tenuto conto di tutti gli ostacoli di natura antropica o vegetazionale (alberi, cespugli, case, tralicci, ecc). Per quanto concerne le fotosimulazioni notturne, oltre a



quanto già detto per quelle diurne, non si è tenuto conto dell'inquinamento luminoso dovuto agli elementi antropici (illuminazione pubblica, automobili in transito, bagliori dei paesi vicini, ecc.) e sono state effettuate in condizioni di cielo limpido e terso con il massimo della nitidezza in termini di visibilità dello skyline. Non sono state prodotte fotosimulazioni dai punti dai quali il parco non risulterebbe visibile, così come illustrato nelle carte in cui sono rappresentati i beni paesaggistici (SIA_AL_P_D004_01; SIA_AL_P_D004_02).

Si vedano gli allegati prodotti:

- SIA_AL_P_D005_47 FOTOSIMULAZIONI AGGIUNTIVE
- SIA_AL_P_D005_48 FOTOSIMULAZIONI DAI RECETTORI ACUSTICI
- SIA_AL_P_D005_49 FOTOSIMULAZIONI DAI SITI ARCHEOLOGICI

13. Punti di ripresa fotosimulazioni. Nell'impossibilità materiale di produrre la documentazione richiesta, attesa la potenziale lieve variabilità del cantiere nelle fasi di realizzazione delle opere (anche in considerazione delle prescrizioni eventualmente impartite dalle Amministrazioni competenti), si allegano delle foto che riepilogano le fasi di un cantiere del tutto simile in termini di geomorfologia e conformazione del territorio e modello di turbina, strade e piazzole, che la Società proponente ha realizzato in una Regione del sud Italia. Si ribadisce, in ogni caso, che non sono previste torri di misura del vento in fase di esercizio del parco, in quanto la strumentazione anemometrica sarà integrata nelle navicelle di ciascun aerogeneratore.

Si veda allegato prodotto:

EP_CIV_R025 Documentazione fotografica cantieri Gamesa

14. Qualità categoria/e dell'area ad uso civico. Si precisa che le opere costituenti il parco eolico non ricadono all'interno dell'area in uso civico in gestione all'Ente Foreste. Infatti, esso si trova nel territorio comunale di Orune, mentre gli aerogeneratori GLO11-12 si trovano nelle immediate vicinanze, ma nel territorio comunale di Bitti. Si interviene con un ripristino del manto stradale degradato solo su un breve tratto di strada esistente che ricade all'interno di tale area ad uso civico. Da quello che è stato rilevato in fase di sopralluogo sul sito, l'area è adibita a pascolo, e sono presenti in brevi tratti delle piantumazioni di specie arboree, come illustrato nelle due figure seguenti:

[omissis]

Si veda l'allegato già in atti dic 2017: EP_CIV_D0021_2

15. Fotomontaggi opere previste. In merito alla presente richiesta, si trasmette l'allegata descrizione fotografica delle opere provvisorie previste nel corso della fase di cantiere e delle trasformazioni paesaggistiche previste per la costruzione della viabilità di cantiere e di gestione in fase di esercizio di un parco eolico del tutto simile a quello in questione.

Si veda l'allegato:

EP_CIV_R025 Documentazione fotografica cantieri Gamesa

Per quanto riguarda le fotosimulazioni delle turbine con le strade e le piazzole definitive relative al parco in proposta, si vedano gli allegati modello "3D" visualizzabili su Google Earth:

- SIA_AL_P_D005_47 FOTOSIMULAZIONI AGGIUNTIVE
- SIA_AL_P_D005_50_1 Relazione illustrativa modello 3d parco eolico (Google Earth)
- SIA_AL_P_D005_50_2 modello 313 parco eolico
- SIA_AL_P_D005_50_3 modello 313 Stazione Utenza Siemens Gamesa
- SIA_AL_P_D005_50_4 Fotosimulazioni stazione utente
- SIA_AL_P_D005_50_5 Fotosimulazioni su Google Earth
- SIA_AL_P_D005_51 Fotosimulazioni Piazzole e strade definitive

(Analoghe considerazioni del punto 13).

16. Road Survey report. Si allega la documentazione richiesta.

A tal proposito si segnala che il progetto in esame, così come proposto, deriva da un'analisi di varie alternative progettuali che hanno consentito alla società di giungere ad un giusto compromesso di costi-benefici dal punto di vista ambientale.

Ciò nonostante, ove lo si ritenesse necessario, la Società proponente si dichiara disponibile a produrre le soluzioni alternative che codesto Ministero vorrà esplicitare nei dettagli tecnico-operativi.



Si veda allegato prodotto:

EP_CIV_R015,,Revl Road Survey Report

17. Traduzione elaborati "Viabilità di impianto - Sezione tipo". Si vedano gli allegati prodotti:

EP_CIV_D010_01_Revl Viabilità di impianto - Sezione tipo

EP_CIV_D01002_Revl Viabilità di impianto - Sezione tipo

18. Traduzione dello "Schema fondazione aereo generatore". Si veda allegato prodotto:

EP_CIV_D015_Revl Fondazione Aerogeneratore

19. Documento di valutazione archeologica preventiva. Si vedano gli allegati prodotti:

SIA_AL_ARC_R006_Revi - Documento di valutazione archeologica preventiva

SIA_AL_ARC_D00101 Revi Carta del potenziale archeologico generale

SIA_AL_ARC_D00105 Potenziale e visibilità archeologica Si

SIA_AL_ARC_D001_06 Potenziale e visibilità archeologica 52

SIA_AL_ARC_D001_07 Potenziale e visibilità archeologica 53

SIA_AL_ARC_D001_08 Potenziale e rischio archeologico Si

SIA_AL_ARC_D001_09 Potenziale e rischio archeologico 52

SIA_AL_ARC_D00110 Potenziale e rischio archeologico 53

20. Segnalazione cromatica e luminosa. Premesso che con riferimento al documento EP_CIV_R021 "Relazione Segnalazione Cromatica e Luminosa e Schede ostacoli Verticali" la scelta di quante e quali macchine debbano avere le prescrizioni cromatiche non spetta al proponente ma è di competenza ENAC/ENAV, al fine di porsi nelle condizioni di maggior tutela, è stata ipotizzata la tipologia di "Tipo 3" con due strisce rosse lunghe 6 metri per ogni pala, ed inoltre la parte finale del pilone con una striscia rossa alta 6 metri. Con questa configurazione sono state eseguite delle fotosimulazioni da tutti i beni di interesse archeologico, da tutti i recettori acustici entro un raggio di 1 km dalle turbine e da altri punti di rilievo paesaggistico, in condizioni diurne (in cui è percepibile la cromia) e notturne (in cui è percepibile la segnalazione luminosa inserita in ogni aerogeneratore). Come segnalato al punto 54 del precedente paragrafo, non si è tenuto alcun conto degli elementi di mascheramento visuale né di carattere antropico né vegetazionale e neanche dell'ubiquitario inquinamento luminoso.

Si confida pertanto di aver ampiamente soddisfatto ogni pretesa in tal senso.

Si vedano gli allegati prodotti:

SIA_ALP_D00547 FOTOSIMULAZIONI AGGIUNTIVE

SIA_ALP_D005_48 FOTOSIMULAZIONI DAI RECETTORI ACUSTICI

SIA_ALP_D005_49 FOTOSIMULAZIONI DAI SITI ARCHEOLOGICI

21. Piano di dismissione e ripristino. In merito alla presente nota, si precisa quanto segue:

- Verranno smantellate tutte le strutture in muratura e fabbricati presenti nel progetto,
- Per quanto riguarda le fondazioni, verranno tutte completamente smantellate,
- Per limitare gli impatti, durante la fase di dismissione i cantieri verranno realizzati nel periodo autunnale/invernale subito dopo le piogge al fine di ridurre al minimo le polveri.

Si veda allegato prodotto:

EP_CIV_R006_Revl Piano di dismissione e ripristino

22. "Relazione tecnico descrittiva". Si veda allegato prodotto:

EP_EL_R001_Revl Relazione tecnica descrittiva opere utente

23. "Due torridi misura del vento". In merito alla presente richiesta, si confida che quanto illustrato al punto 8 del precedente capitolo sia assorbente: come illustrato, infatti, nessuna torre di misurazione sarà realizzata in fase di esercizio del parco eolico Gomoretta.

Si vedano gli allegati prodotti:

SIA_PRG_R001_Revl Quadro progettuale

SIA_QP_R001_Revl Quadro Programmatico

24. "SIA - Quadro programmatico". Si veda allegato prodotto:

SIA_QPR001Revl Quadro Programmatico

25. "SIA - Quadro progettuale". Si vedano gli allegati prodotti:

SIA_PRG_R001Revl Quadro progettuale SIAAAR001_Revl Analisi Ambientale



26. Aree di stoccaggio:

Si veda allegato prodotto:

SIA_AL_ARC_R006 Revi - Documento di valutazione archeologica preventiva

27. Integrazioni. Si veda allegato prodotto:

SNT_R001_Revi Sintesi non Tecnica

28. Integrazioni. Si vedano gli allegati prodotti:

SIA_AL_P_R003_Revi Relazione Paesaggistica SIAAAR001_Revi Analisi Ambientale

SIA_PRG_R001_Revi Quadro Progettuale SIA_QP_R001_Revi Quadro Programmatico

29. Piani Quotati. Per mero errore è stato riprodotto il P002 nell'elaborato EP_CIV_D009_01. Si veda l'allegato sostitutivo:

EP_CIV_D009_01_Revi Piano quotato PQ01

30. Documento di sintesi. Si veda allegato prodotto:

SIA_SINT_R001 Documento Sistemico e di sintesi della valutazione

31. "gruppo elettrogeno" e se i relativi trasformatori di corrente siano alloggiati all'interno della navicella
Come si può notare nelle tavole già in atti, nessun elemento esterno alla torre sarà installato. Con specifico riferimento al trasformatore, esso è collocato nella parte posteriore all'interno della navicella dell'aerogeneratore.

Si vedano i seguenti allegati (già in atti dic 2017):

EPCIVDO11; EPCIVDO13; EPCIVDO14; EPCIVDO14;

32. Integrazioni archeologiche. Si vedano gli allegati prodotti:

SIA_AL_ARC_R006 Revi - Documento di valutazione archeologica preventiva

SIA_AL_ARC_D001_01 Revi Carta del potenziale archeologico generale

SIA_AL_ARC_D001_05 Potenziale e visibilità archeologica S1

SIA,,AL_ARC,,D001_06 Potenziale e visibilità archeologica S2

SIA,AL_ARC,,D00107 Potenziale e visibilità archeologica S3

SIA_AL_ARC_D00108 Potenziale e rischio archeologico S1

SIA_AL_ARC_D00109 Potenziale e rischio archeologico S2

SIA_ALARC_1300110 Potenziale e rischio archeologico S3

33. Integrazioni SIA. Si vedano allegati prodotti:

SIA_QP_R001_Revi Quadro Programmatico

SIA_PRG_R001_Revi Quadro Progettuale

SIA_CA_R001_Revi Caratterizzazione Ambientale

SIA_AA_R001_Revi Analisi Ambientale

SIA_AL_P_R003_Revi Relazione Paesaggistica

34. Integrazioni varie. Si vedano gli allegati prodotti:

SIA_QP_R001_Revi Quadro Programmatico SIA_PRG_R001_Revi Quadro progettuale

SIA_CA_R001_Revi Caratterizzazione Ambientale SIA_AA_R001_Revi Analisi Ambientale

SIA_AL_P_R003_Revi Relazione Paesaggistica SNT_R001_Revi Sintesi non Tecnica

Si precisa che tutta la documentazione trasmessa è composta da n. 3 (tre) copie in formato digitale, predisposte conformemente alle Specifiche tecniche del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

Confidando di aver fornito tutte le informazioni e la documentazione utile al fine di addivenire alla Positiva definizione della procedura, si rimane a disposizione per qualsiasi ulteriore evenienza >.

CONSIDERATO che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con nota prot. n. 195 del 07/01/2019, ha comunicato l'avvenuta pubblicazione sul proprio sito web della documentazione integrativa presentata dalla Società SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY ITALY S.p.A., come anche del relativo avviso al pubblico.

CONSIDERATO che la Direzione generale ABAP, con nota prot. n. 1054 del 14/01/2019, ha comunicato e chiesto quanto segue:

< In riferimento al progetto in argomento e facendo seguito alla nota della Direzione generale ABAP prot. n. 7028 del 12/03/2018, si evidenzia a codesta Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

(ABAP) di Sassari che la Società Siemens Gamesa Renewable Energy Italy S.p.A. con nota prot. n. 297-18-GEIT-U (pervenuta il 28/12/2018), ha trasmesso anche alla Direzione generale ABAP la documentazione integrativa ritenuta necessari ai fini del riscontro della richiesta del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare prot. n. DVA.RU.U.12609 del 31/05/2018 (la quale aveva ricompreso, oltre a quella della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale – VIA e VAS del 30/05/2018, anche le richieste ed osservazioni della scrivente di cui alla nota sopra citata del 12/03/2018), non citando nel contempo quanto comunque evidenziato con le osservazioni della Regione Autonoma della Sardegna del 26/03/2018, prot. n. 7022, rese pubbliche sul sito web dell'Autorità competente.

Il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare con nota prot. n. DVA.RU.U.195 del 07/01/2019 ha comunicato a questa Direzione generale ABAP l'avvenuta pubblicazione di un nuovo avviso al pubblico sul proprio sito web relativamente alla documentazione integrativa presentata.

Si deve evidenziare a codesta Soprintendenza ABAP che, stante il nuovo modello procedurale stabilito per il procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale dall'entrata in vigore il 21/07/2017 della riforma operata dal D.Lgs. 104/2017 alle disposizioni del D.Lgs. 152/2006, la Società proponente non provvederà alla consegna anche a codesto Ufficio del MiBAC di una copia digitale e/o cartacea della suddetta documentazione integrativa, ma lo stesso Ufficio dovrà provvedere alla sua consultazione esclusivamente per il tramite del sito web dedicato del MATTM, al seguente indirizzo:

www.minambiente.it => sezione "Territorio" => paragrafo "Valutazione Ambientale Strategica (VAS) – Valutazione Impatto Ambientale (VIA)" => capitolo "Procedure" => => capitolo "Procedure in corso" => sezione "Valutazione di impatto ambientale" => "Realizzazione del Parco eolico "Gomoretta" della potenza nominale di 45,045 MW" => "Integrazioni" = "Documentazione integrativa".

Per quanto sopra, si chiede alla Soprintendenza ABAP di Sassari di voler far pervenire a questa competente Direzione generale ABAP (Servizio II; Servizio III e Servizio V), entro 30 giorni dal ricevimento della presente, il proprio parere endoprocedimentale definitivo sul progetto di cui trattasi.

Nel merito delle modalità di inoltro del suddetto parere endoprocedimentale, si evidenzia alla Soprintendenza ABAP di Sassari che lo stesso parere dovrà essere inoltrato a questa Direzione generale ABAP secondo quanto stabilito con Circolare n. 32 del 20/07/2018 e, pertanto, pur riportando il parere tra gli indirizzi tutti e tre i Servizi interessati, il medesimo dovrà essere trasmesso al solo indirizzo PEC di questo Servizio V: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it.

Ai Servizi II e III di questa Direzione generale ABAP il suddetto parere endoprocedimentale sarà trasmesso a cura dello scrivente Servizio V per il tramite del sistema interno denominato GIADA.

Nel merito, invece, delle modalità di redazione del parere di codesta Soprintendenza si chiede che lo stesso – oltre ad essere reso in una unica soluzione per tutte le aree funzionali interessate - sia conforme, per le stesse specifiche aree funzionali e per distinti eventuali quadri prescrittivi, ai modelli trasmessi con la Circolare della DG PBAAC n. 5/2010 del 19/03/2010, "Procedure di competenza della Direzione Generale PBAAC in materia di tutela del paesaggio – Indicazioni operative per il coordinamento degli Uffici centrali e periferici".

Si richiama l'attenzione di codesta Soprintendenza ABAP al rispetto rigoroso del termine di cui sopra, per consentire alla scrivente l'espressione del proprio parere tecnico istruttorio per le successive determinazioni del Ministro BAC, ai sensi dell'articolo 2, co. 2, lett. n) del DM dell'allora MiBACT n. 44 del 23/01/2016.

Al Servizio II – Scavi e tutela del patrimonio archeologico, di questa Direzione generale ABAP si chiede di voler trasmettere allo scrivente Servizio V il proprio contributo istruttorio in merito a quanto previsto dal progetto di cui trattasi entro 5 giorni dall'acquisizione del parere endoprocedimentale definitivo della competente Soprintendenza ABAP.

Al Servizio III – Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico, di questa Direzione generale ABAP si chiede di voler trasmettere allo scrivente Servizio V il proprio contributo istruttorio in merito a quanto previsto dal progetto di cui trattasi entro 5 giorni dall'acquisizione del parere endoprocedimentale definitivo della competente Soprintendenza ABAP.

Tutte le comunicazioni e le eventuali richieste di chiarimento in merito all'iter della procedura in atto dovranno essere fatte a questa Direzione generale (in via prioritaria a mezzo e-mail:

19



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

07/10/2019

piero.aebischer@beniculturali.it).

Si rimane in attesa di un cortese ed urgente riscontro a quanto sopra richiesto >.

CONSIDERATO che la Direzione generale ABAP, con note prot. n. 6142 del 01/03/2019 e n. 10792 del 10/04/2019, ha ulteriormente chiesto alla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Sassari e Nuoro di voler trasmettere il proprio definito parere endoprocedimentale sul progetto di cui trattasi.

CONSIDERATO che la Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Sassari e Nuoro, con nota prot. n. 4908 del 24/04/2019, ha trasmesso il proprio parere endoprocedimentale definitivo come di seguito si trascrive integralmente:

< Con riferimento alla procedura in oggetto, in riscontro alla richiesta della Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio prot. n. 1054 del 14.1.2019 (nostro prot. n. 549 del 15 gennaio 2019) ed alle successive note prot. n. 6142 del 1.3.2019 (nostro prot. n. 2825 del 6 marzo 2019) e n. 10792 del 10/04/2019, a seguito dell'esame degli elaborati acquisiti sulla piattaforma web dedicata del MATTM, viste le note di questa Soprintendenza prot. n. 2521/2018 e 2897/2018, si comunica quanto segue.

ALLEGATO A-BA

Area Funzionale Patrimonio Archeologico

La documentazione resa disponibile dal committente per il territorio di competenza di questo Ufficio è la seguente:

- Documento di valutazione archeologica preventiva;
- Carta del Potenziale archeologico- Inquadramento generale;
- Carta del potenziale archeologico e della visibilità archeologica (suddivisa in tre settori);
- Carta del potenziale archeologico e del rischio archeologico (suddivisa in tre settori).

In primo luogo, si attesta che la documentazione è stata integrata in ottemperanza a quanto richiesto, in ragione del parere endo-procedimentale di questa Soprintendenza del 23.2.2018 (nostro prot. n. 2521 del 23 febbraio 2018), dalla nota di codesta Direzione Generale prot. 7028 del 12.3.2018, in particolare al punto 32, relativamente al quadro vincolistico, alle ricerche archivistiche e al survey nelle aree di cantiere e delle opere connesse.

A.1 Situazione vincolistica dell'area oggetto di intervento

A.1.1 Dichiarazioni di interesse culturale ai sensi della Parte II del Codice (art. 10 e 45) gravanti sia nelle aree direttamente interessate dal progetto in esame, ovvero nelle sue immediate vicinanze

In territorio comunale di Orune:

- circa 1000 m ad ovest della turbina G2 il Menhir Sa Perda Itta (D.M. 14.5.1965);
- circa 1330 m a sud-ovest dalla Turbina G1 la Fonte Nuragica Su Lidone (D.M. 10.11.1964);

In territorio comunale di Buddusò:

- tangente il tracciato del cavidotto il Nuraghe Loelle, con nuraghe, dolmen ed altre emergenze (D.M. 2.2.1962);
- 250 m a sud del cavidotto il Nuraghe e villaggio Torroilè (D.M. 29.2.1988);

A.1.2 Beni tutelati ope legis ai sensi dell'articolo 10, comma 1 (con indicazione dello stato delle procedure di cui all'articolo 12)

Non sono attestati nell'area beni rientranti in questa casistica, fatta eccezione per il Nuraghe Usone (Orune), bene tutelato ope legis ai sensi dell'articolo 10, comma 1 del D. Lgs 42/2004 in quanto di proprietà comunale e posto a circa 1100 m di distanza dalla turbina G9.

A.1.3 Vincoli o previsioni vincolanti derivanti da norme di piano paesaggistico, piano regolatore ovvero di altri strumenti di pianificazione relativi alla individuazione e tutela di beni archeologici

Non è stato possibile verificare la presenza dei vincoli derivanti dal Piano Paesaggistico della Sardegna in quanto nella Documentazione presentata non sono stati compresi i beni rientranti nel "Repertorio dei beni paesaggistici storico-culturali individuati e tipizzati dal PPR e dei contesti identitari".

Solo in alcuni casi è stato possibile verificare se le turbine non rientrassero nelle aree e nei siti non idonei all'installazione degli impianti alimentati da fonti di energia eolica, così come individuati dalla Deliberazione N. 40/11 del 7.8.2015 della Regione Autonoma della Sardegna.

In particolare si è potuto appurare che:



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

- la turbina G1 dista 1330 m dalla Fonte Sacra Su Lidone, riconosciuta di particolare interesse archeologico e tutelata dal D.M. 10/11/1964; si ricorda che la succitata Deliberazione N. 40/11 del 7.8.2015 della Regione Autonoma della Sardegna prevede per gli impianti eolici di Grande Taglia, quale quello in oggetto, un'area di non idoneità di 1600 m dal bene;
- la turbina G2 dista circa 950 m dal Menhir Sa Perda Itta, riconosciuto di particolare interesse archeologico e tutelato dal D.M. 14/05/1965; si ricorda che la succitata Deliberazione N. 40/11 del 7.8.2015 della Regione Autonoma della Sardegna prevede per gli impianti eolici di Grande Taglia, quale quello in oggetto, un'area di non idoneità di 1600 m dal bene;
- la turbina G8 dista circa 750 m dal Nuraghe Usone, bene tutelato ope legis ai sensi dell'articolo 10, comma 1 del D. Lgs 42/2004 in quanto di proprietà comunale; si ricorda che la succitata Deliberazione N. 40/11 del 7.8.2015 della Regione Autonoma della Sardegna prevede per gli impianti eolici di Grande Taglia, quale quello in oggetto, un'area di non idoneità di 1600 m dal bene;
- la turbina G9 dista circa 1100 m dal Nuraghe Usone, bene tutelato ope legis ai sensi dell'articolo 10, comma 1 del D. Lgs 42/2004 in quanto di proprietà comunale; si ricorda che la succitata Deliberazione N. 40/11 del 7.8.2015 della Regione Autonoma della Sardegna prevede per gli impianti eolici di Grande Taglia, quale quello in oggetto, un'area di rispetto di 1600 m dal bene;
- Rimangono invece da valutare con precisione, in rapporto a quanto prescritto dalla succitata Deliberazione, la distanza delle Turbine G3 e G7 rispetto al Menhir Sa Perda Itta, riconosciuto di particolare interesse archeologico e tutelato dal D.M. 14/05/1965.

Si evidenzia, che i suddetti areali vincolati ai sensi della Parte II per il loro interesse culturale archeologico, risultano ex lege soggetti alla disposizione di tutela a carattere paesaggistico di cui all'art. 142, co. 1, lett. m "zone di interesse archeologico", per le quali, pertanto, risultano vigenti le individuazioni di inidoneità di cui alla Deliberazione n 40/11 del 7.8.2015 (p. 109 dell'Allegato 1) della Regione Autonoma della Sardegna, pari nel presente caso a 1600 m dal perimetro dell'area o del bene di interesse culturale (qui tuttavia non identificate dal proponente).

A.2 Richieste di documentazione integrativa

Per il presente procedimento di VIA la Direzione generale ABAP, con nota prot. n. 7028 del 12/03/2018 (fatta propria dall'Autorità competente in sede di VIA di competenza statale – Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare), ha già provveduto a richiedere la documentazione integrativa ritenuta necessaria al fine dell'espressione del parere di competenza, che tuttavia il proponente non ha riscontrato con la dovuta precisione, ovvero non vi ha provveduto del tutto come di seguito illustrato nel presente parere endoprocedimentale.

In particolare si richiede di integrare la documentazione con elenco e posizionamento dei beni rientranti nel "Repertorio dei beni paesaggistici storico-culturali individuati e tipizzati dal PPR e dei contesti identitari" e indicazione delle aree e dei siti non idonei all'installazione degli impianti alimentati da fonti di energia eolica, così come individuati dalla Deliberazione N. 40/11 del 7.8.2015 della Regione Autonoma della Sardegna.

A.3 Esplicitazione degli impatti verificati o potenziali e valutazioni circa la qualità dell'intervento

A.3.1 Verifiche condotte sulla Carta del rischio archeologico allegata al progetto (D.Lgs 50/2016 art. 25)

La Carta del Rischio archeologico allegata al progetto individua aree con rischio archeologico basso, limitato, medio, elevato e indeterminabile.

Oltre a quanto si dirà in seguito, per quanto riguarda il tracciato si indicano di seguito inoltre le seguenti valutazioni e prescrizioni di competenza.

- Cavidotto tra la SS 389 e la Turbina G4: rischio archeologico medio. Si prescrive l'assistenza archeologica durante le fasi di scavo e movimento terra;
- Cavidotto tra la SS 389 e la Turbina G9: rischio archeologico medio. Si prescrive l'assistenza archeologica durante le fasi di scavo e movimento terra;
- Turbina G9: rischio archeologico medio. Si prescrive l'assistenza archeologica durante le fasi di scavo e movimento terra;
- Cavidotto presso Nuraghe Torroilè e Nuraghe Loelle: rischio archeologico indeterminabile e elevato. In considerazione dei lavori che interesseranno il percorso della SS 389 si prescrive l'assistenza



archeologica durante le fasi di scavo e movimento terra;

- Sottostazione elettrica di Buddusò: rischio archeologico medio. Si prescrive l'assistenza archeologica durante le fasi di scavo e movimento terra;

A.3.2 Conclusioni relative al patrimonio archeologico

Questo Ufficio, per quanto attiene alla tutela del patrimonio archeologico, fatta salvo il rispetto integrale da parte del proponente delle richieste di documentazione integrativa formulate dal MiBAC, ritiene che non possa essere approvato il posizionamento delle turbine G1, G2, G8, G9 in quanto all'interno dell'area di non idoneità di 1600 m da beni culturali, indicata dalla Deliberazione N. 40/11 del 7.8.2015 della Regione Autonoma della Sardegna per gli impianti eolici di Grande Taglia, quale quello in oggetto.

Per quanto attiene le ulteriori turbine ed, in particolare le nn. G3 e G7, anche la documentazione integrativa presentata dal proponente non consente di escludere allo stato attuale, visto anche l'elevato numero di siti archeologici censiti dalla Relazione Archeologica nell'area interessata dal progetto, impatti significativi e negativi sul patrimonio culturale archeologico e, di conseguenza, sulla sua rilevanza paesaggistica.

ALLEGATO A-BAP

Area Funzionale Patrimonio Architettonico - Area Funzionale Paesaggio

AP.1. Situazione vincolistica dell'area oggetto d'intervento

AP.1.1 Beni architettonici

- AP.1.1.a Dichiarazioni di interesse culturale e beni architettonici tutelati ope legis

Nelle aree direttamente interessate dal parco eolico e dalla sue opere connesse non insistono beni architettonici oggetto di dichiarazioni di interesse culturale.

La chiesa campestre di San Matteo, nel comune di Bitti, catalogata quale bene culturale (ID 3010650 CR 20 numero catalogo generale 00240899/A) e tutelata ope legis ai sensi dell'art.10 commi 1 e 5 del D.Lgs. 42/2004, è situata in prossimità del Settore 1 del parco, a circa 600m dalla turbina G5, circa 1100m dalla turbina G3 e circa 1300m dalle turbine G4 e G7.

Lo stesso edificio è individuato quale bene paesaggistico nel repertorio 2017 del Piano Paesaggistico Regionale. Si evidenzia che la Delibera della Giunta Regionale 40/11 del 2015 considera il buffer di 1600 m dai beni culturali inidoneo alla localizzazione di impianti eolici di grande taglia, perché non compatibili con gli obiettivi di relativa protezione, in quanto comporterebbero una forte alterazione della percezione spaziale e visiva del bene, come anche "la compromissione delle relazioni figurative tra patrimonio culturale e contesto di giacenza ..." (cfr. Allegato 1, p. 108).

- AP.1.1.b Altri edifici e manufatti con valenza storico-culturale

Nei pressi dell'area d'intervento, e in particolare del Settore 1, oltre al menhir di Sa Perda Itta e alla fonte nuragica Su Lidone, oggetto di dichiarazioni d'interesse culturale (cfr punto A.1.1 di questa relazione) e quindi anche zona di interesse archeologico ai sensi dell'art. 142, co. 1, lett. m, del D.Lgs. 42/2004, sono presenti numerosi beni di interesse archeologico non formalmente tutelati, ma correttamente individuati nella documentazione di progetto (cfr. elaborato SIA_AL_P_D005_49 - Fotosimulazioni dai punti di interesse archeologico).

In particolare, entro il raggio di 1 km dall'impianto si situano il dolmen su Laccu (a pochi metri dalla turbina G2), la domus de janas Janna Antine, il menhir Terrasole, la UT (nuraghe e tomba di giganti) Ilalia e il nuraghe Cavadd'Arbu, e ancora entro il raggio di 2 km il nuraghe Lassanis, il nuraghe Sos Nuraghes, il nuraghe Galile, il nuraghe Istelai, il nuraghe Nurattolu, il nuraghe Sa Culumbaria e la UT (nuraghe e dolmen) Istithi.

Tali beni, vista la densità e l'omogenea appartenenza all'epoca nuragica, non possono essere considerati come elementi isolati, ma costituiscono un sistema di emergenze storiche e simboliche che caratterizza l'ambito paesaggistico di Punta Gomoretta.

Si evidenzia inoltre che le turbine G1 e G2 ricadono nel buffer di 1600m dai beni di notevole interesse archeologico menhir Sa Perda Itta e fonte Su Lidone entro il quale la Delibera della Giunta Regionale 40/11 del 2015 giudica non idonea per la realizzazione di impianti eolici di grande taglia, in quanto comporterebbe la compromissione del rapporto figurativo tra patrimonio archeologico e contesto di giacenza, andando ad incidere irrimediabilmente sulle esigenze di conservazione e valorizzazione nonché



sugli aspetti relativi alla leggibilità e fruibilità delle permanenze archeologiche.

AP.1.2 Beni paesaggistici

- AP.1.2.a Decreti di dichiarazione di notevole interesse pubblico

Il progetto non ricade direttamente su aree oggetto di dichiarazione di notevole interesse pubblico. Nell'area vasta interessata dal SLA si trovano due aree oggetto di dichiarazione di notevole interesse pubblico:

- la piazza del municipio ed i terreni e fabbricati a valle siti nell'ambito del comune di Orune (D.M. 23 febbraio 1952), tutelati "allo scopo di assicurare il pubblico godimento di una visuale panoramica di rara profondità e di singolare significato paesistico". Il parco Gomoretta risulterebbe parzialmente visibile da tale area, situata a una distanza compresa fra 3 e 4 km dal sito di intervento (cfr elaborato SIA_AL_P_D002 - Carta dell'intervisibilità nell'area vasta);

- la zona del Monte Ortobene, sita nell'ambito del comune di Nuoro (D.M. 10 marzo 1956), "riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perché per la natura del terreno, in posizione dominante, ricco di vegetazione arborea e di rocce, forma un quadro naturale di singolare bellezza panoramica godibile da varie parti, ed offre altresì dei punti di vista accessibili al pubblico dai quali si può ammirare un vasto panorama e la città sottostante". Il parco Gomoretta risulterebbe visibile da tale area, situata a una distanza compresa fra 11 e 14 km dal sito di intervento, con visibilità amplificata dall'effetto cumulativo di altri impianti eolici esistenti (cfr elaborato SIA_AL_P_D002 - Carta dell'intervisibilità nell'area vasta).

- AP.1.2.b Aree vincolate ope legis ai sensi dell'art. 142 del codice

Nel Settore 2, un tratto di strada esistente da adeguarsi, che collega le turbine dalla G9 alla G13, e due tratti di nuova viabilità di connessione alle turbine G9 e G10, ricadono su una zona gravata da uso civico, tutelata ai sensi dell'art.142 c.1 lettera h) del Codice.

Si evidenzia altresì che tutte le turbine e le altre opere afferenti al Settore 2 ricadono nel buffer di 1600m dalle aree ad uso civico entro il quale la Delibera della Giunta Regionale 40/11 del 2015 giudica non idonea la realizzazione di impianti eolici di grande taglia, in quanto comporterebbe la compromissione degli assetti figurativi del paesaggio determinatisi in forza dell'esistenza dell'uso civico (in merito si rammenti quanto ancora di recente rafforzato per la relativa tutela paesaggistica dalla legge n. 168/2017, art. 6, comma 3).

Parimenti tutte le opere afferenti a questo Settore (oltre che la turbina G1 del Settore 1) sono collocate entro un buffer di 1600m da aree boscate, tutelate ai sensi dell'art.142 c.1 lettera g) del Codice. La già citata Delibera giudica non idonea la realizzazione di impianti eolici di grande taglia in tale fascia di rispetto dalle aree boschive, in quanto la conseguente artificializzazione delle aree comporterebbe significative criticità generali e specifiche incidenti sulla struttura e sul funzionamento dell'ecosistema boschivo, con sensibile interferenza sulla percezione storico-identitaria e sulla fruibilità paesaggistica dei luoghi, provocando riduzione del livello di qualità e naturalità dei boschi nonché alterando i rapporti figurativi consolidati dei paesaggi forestali, oltreché incidendo anche sugli aspetti legati a finalità di protezione idrogeologica e di riequilibrio climatico.

In particolare le turbine G10, G11 e G12 si dispongono lungo il limitare di una vasta area gravata da uso civico, coperta da bosco e sottoposta a gestione speciale dell'Ente Foreste, situata nel territorio comunale di Orune.

- AP.1.2.c Strumenti di pianificazione paesaggistica vigenti

Lo strumento di pianificazione paesaggistica vigente in Sardegna è il Piano Paesaggistico Regionale, entrato in vigore con la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna in data 8 settembre 2006.

Nessuno dei comuni interessati rientra negli ambiti di paesaggio costieri individuati dal PPR 2006, tuttavia dovendosi osservare come ai sensi dell'articolo 4, comma 5, delle relative Norme Tecniche di Attuazione, i beni paesaggistici ed i beni identitari individuati e tipizzati dallo stesso PPR sono soggetti alla relativa disciplina indipendentemente dalla loro localizzazione negli ambiti di cui all'articolo 14 e, quindi, anche se ricadenti al di fuori di quelli del primo ambito omogeneo.

Gli strumenti urbanistici comunali vigenti sono, per i comuni di Bitti e Orune, il Programma di

23



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

Fabbricazione, e per il comune di Buddusù il Piano Urbanistico Comunale.

- AP.1.2.d Norme di attuazione del Piano Paesaggistico gravanti nell'area di intervento

Relativamente al tipo di intervento in progetto, si fa riferimento agli artt. 102, 103 e 104 delle Norme Tecniche di Attuazione del PPR: sistema della infrastrutture – definizione, prescrizioni e indirizzi. In particolare si riporta l'art.103 c.1: "Gli ampliamenti delle infrastrutture esistenti e la localizzazione di nuove infrastrutture sono ammessi se: a) previsti nei rispettivi piani di settore, i quali devono tenere in considerazione le previsioni del PPR; b) ubicati preferibilmente nelle aree di minore pregio paesaggistico; c) progettate sulla base di studi orientati alla mitigazione degli impatti visivi e ambientali."

Relativamente alle aree di intervento, si riportano le Norme Tecniche di Attuazione del Piano Paesaggistico Regionale relative all'Assetto Ambientale.

Il Settore 1 ricade quasi interamente in aree ad utilizzazione agro-forestale (colture erbacee specializzate) e solo in minima parte in aree seminaturali (praterie, sugherete), definite quali "componenti di paesaggio con valenza ambientale" dal PPR (cfr. articolo 21 delle NTA).

Il Settore 2 è collocato al confine tra aree ad utilizzazione agro-forestale (colture erbacee specializzate, colture specializzate e arboree) e aree seminaturali (praterie), mentre solo in minima parte ricade su aree naturali e subnaturali (vegetazione a macchia).

Nel Settore 3 la stazione è situata in area ad utilizzazione agro-forestale (colture erbacee specializzate), mentre la strada di collegamento ricade in un ambito naturale e subnaturale (vegetazione a macchia).

Gli articoli di riferimento nelle NTA del PPR sono, per le aree naturali e subnaturali, il 22, 23 e 24, per le aree seminaturali 25, 26 e 27, per le aree ad utilizzazione agro-forestale 28, 29 e 30.

In particolare, per aree naturali e subnaturali si intendono le aree che dipendono per il loro mantenimento esclusivamente dall'energia solare e che sono ecologicamente in omeostasi, autosufficienti grazie alla capacità di rigenerazione costante della flora nativa (art.22). Le prescrizioni per queste aree vietano qualunque nuovo intervento edilizio o di modificazione del suolo ed ogni altro intervento, uso od attività suscettibile di pregiudicare la struttura, la stabilità o la funzionalità ecosistemica o la fruibilità paesaggistica (art.23).

Le aree seminaturali sono caratterizzate da utilizzazione agro-silvopastorale estensiva, con un minimo apporto di energia suppletiva per garantire e mantenere il loro funzionamento (art. 25). Nelle aree seminaturali sono vietati gli interventi edilizi o di modificazione del suolo ed ogni altro intervento, uso od attività suscettibile di pregiudicare la struttura, la stabilità o la funzionalità ecosistemica o la fruibilità paesaggistica, fatti salvi gli interventi di modificazione atti al miglioramento della struttura e del funzionamento degli ecosistemi interessati, dello status di conservazione delle risorse naturali biotiche e abiotiche, e delle condizioni in atto e alla mitigazione dei fattori di rischio e di degrado (art.26). Gli indirizzi orientano la gestione delle aree pascolive in funzione della capacità di carico di bestiame; la gestione va comunque orientata a favorire il mantenimento di tali attività (art.27).

Le aree ad utilizzazione agro-forestale sono aree con utilizzazioni agro-silvo pastorali intensive, con apporto di fertilizzanti, pesticidi, acqua e comuni pratiche agrarie che le rendono dipendenti da energia suppletiva per il loro mantenimento e per ottenere le produzioni quantitative desiderate (art.28). La pianificazione settoriale e locale si conforma alle seguenti prescrizioni: a) vietare trasformazioni per destinazioni e utilizzazioni diverse da quelle agricole di cui non sia dimostrata la rilevanza pubblica economica e sociale e l'impossibilità di localizzazione alternativa, o che interessino suoli ad elevata capacità d'uso, o paesaggi agrari di particolare pregio o habitat di interesse naturalistico, fatti salvi gli interventi di trasformazione delle attrezzature, degli impianti e delle infrastrutture destinate alla gestione agro-forestale o necessarie per l'organizzazione complessiva del territorio, con le cautele e le limitazioni conseguenti; b) promuovere il recupero delle biodiversità delle specie locali di interesse agrario e delle produzioni agricole tradizionali, nonché il mantenimento degli agrosistemi autoctoni e dell'identità scenica delle trame di appoderamento e dei percorsi interpoderali, particolarmente nelle aree periurbane e nei terrazzamenti storici (art.29).

- AP.1.2.e Indicazione della presenza nell'area di intervento e/o nell'area vasta oggetto del SIA di altri beni tutelati dai piani paesaggistici



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

Nel Settore 2, un tratto di strada esistente da adeguarsi, che collega le turbine dalla G9 alla G13, e due tratti di nuova viabilità di connessione alle turbine G9 e G10, ricadono su un'area gestita dall'Ente Foreste, che il PPR include tra le aree di interesse naturalistico istituzionalmente tutelate (artt. 33 e 37 NTA). Si evidenzia inoltre che le turbine G10, G11 e G12 di questo Settore si dispongono lungo il limitare di una vasta area gravata da uso civico, coperta da bosco e sottoposta a gestione speciale dell'Ente Foreste, situata nel territorio comunale di Orune (cfr punto AP.1.2.b di questa relazione).

A Est del Settore 2, a breve distanza dalle opere in progetto (1,5 km circa), sorge il Parco Geominerario della Sardegna – Area Guzzurra Sos Enattos, annoverato tra i beni identitari dell'assetto storico culturale di cui all'art.47 delle NTA del PPR, e in particolare tra le aree di insediamento produttivo di interesse storico culturale (artt. 57 e 58 NTA).

Il perimetro del Parco Geominerario – Area Guzzurra Sos Enattos si estende sino a comprendere tutto il Monte Albo (circa 8 km a Est del Settore 2), che è anche Sito di Interesse Comunitario (SIC) e presenta diverse aree a quota superiore a 900m, tutelate quale bene paesaggistico tipizzato ed individuato dal PPR (art.17 NTA). Data la posizione e l'altezza del Monte Albo, la visibilità del nuovo parco da quest'area sarà particolarmente alta, e amplificata dall'effetto cumulativo di altri impianti eolici esistenti (cfr elaborato SIA_AL_P_D002 – Carta dell'intervisibilità nell'area vasta).

A maggiore distanza dal sito d'intervento è situato il Monte Ortobene che, oltre ad essere tutelato ai sensi dal D.M. 10 marzo 1956 (cfr punto AP.1.2.a di questa relazione), è una Zona di Protezione Speciale (ZPS).

AP.2 Richieste documentazione integrativa

La documentazione integrativa resa disponibile sulla piattaforma web dedicata del MATTM risponde solo parzialmente a quanto richiesto, in ragione del parere endo-procedimentale di questa Soprintendenza del 23.2.2018 (nostro prot. n. 2521 del 23 febbraio 2018), dalla nota di codesta Direzione Generale prot. 7028 del 12.3.2018. In particolare:

- il progetto della sottostazione non è stato adeguatamente sviluppato, e le fotosimulazioni prodotte non comprendono le strutture previste da TERNA S.p.A. (cfr. elaborato "Fotosimulazioni Stazione utente Siemens Gamesa"), se non una generica indicazione del sedime dell'elettrostazione, impedendo la valutazione degli impatti cumulativi (cfr punto 1 della nota citata);

- l'elaborato "SIA_AL_P_D004 – Beni paesaggistici tutelati in un raggio di 7,50 Km e punti di vista fotografici", sebbene ripresentato, non è stato integrato secondo le richieste (cfr punto 3), non comprendendo tutti livelli di tutela gravanti sull'area (ad esempio non sono rappresentati gli usi civici, le aree di gestione dell'Ente Foreste, le zone di interesse archeologico determinate dalla vigenza dei vincoli di cui alla Parte II del D.Lgs. 42/2004, ecc.);

- non è stato presentato il modello tridimensionale del parco eolico (cfr punto 6), ma solo una relazione illustrativa dello stesso. Il modello e gli altri elaborati elencati qui di seguito, benché citati nella relazione paesaggistica a pag. 119, non risultano caricati sulla piattaforma web del MATTM: SIA_AL_P_D005_50_2 – modello 3D parco eolico; SIA_AL_P_D005_50_3 – modello 3D Stazione Utenza Siemens Gamesa; SIA_AL_P_D005_50_5 – fotosimulazioni su Google Earth;

- la Relazione Paesaggistica non è stata integrata con l'indicazione degli impatti significativi e negativi determinati dalla localizzazione dei baraccamenti/baracche di cantiere (cfr punto 8)

- non sono state fornite specifiche sulla qualità categoriale dell'area ad uso civico e a gestione speciale dell'Ente Foreste identificata nell'elaborato "EP_CIV_d002_1_2 – Inquadramento territoriale dell'intervento con vincoli ambientali – Stralcio 2" (cfr punto 14)

- l'elaborato "EP_CIV_R015 – Road Survey Report" è stato tradotto, ma non integrato con l'individuazione e descrizione per ognuna delle aree soggette ad interventi di modifica/apertura di nuove strade ("by-pass") del relativo quadro prescrittivo gravante in materia di patrimonio culturale e paesaggio, né con la specifica delle soluzioni alternative percorribili in fase di trasporto per tutti i punti in cui si identifica un possibile livello di rischio alto (cfr punto 16);

- la Relazione Paesaggistica non è stata integrata con quanto richiesto al punto 28 della citata nota, lettere c), d), f), h) ovvero: c) rappresentazione cartografica di tutte le categorie di beni paesaggistici di cui all'art. 17 delle NTA del PPR (non sono rappresentati gli usi civici, non sono state incluse le aree a quota



superiore ai 900m esistenti nell'area vasta); d) rappresentazione grafica e fotografica della natura e cromia dell'inerte artificiale costipato meccanicamente utilizzato come strato di finitura delle strade interne al parco; f) identificazione e rappresentazione grafica dei tratti in cui le strade superano impluvi ed è indicata come necessaria la realizzazione del cavidotto di collegamento elettrico del parco con zancature alle opere esistenti; h) identificazione e rappresentazione fotografica e cartografica precisa delle aree boscate in cui si prevede giustificata l'imprescindibile eliminazione delle alberature di alto fusto;

AP.3 Conclusioni relative alla tutela del patrimonio architettonico

La maggiore criticità riscontrata in riferimento al patrimonio culturale architettonico è la vicinanza del Settore 1 del progettato impianto alla chiesa campestre di San Matteo, nel comune di Bitti.

La chiesa di San Matteo si caratterizza oggi come un'emergenza monumentale nel contesto rurale di riferimento. I caratteri di fondamentale valore dell'edificio sono costituiti dalla sua semplicità, materica e compositiva, e dalla collocazione paesaggistica, isolata e sveltante sulla piana circostante. La realizzazione degli aerogeneratori a così breve distanza, considerate anche le loro notevoli dimensioni in rapporto all'edificio, introdurrebbe un elemento dominante all'interno di questo quadro paesaggistico, alterandone le proporzioni e compromettendo la relazione tra il bene tutelato e il suo contesto.

Per limitare l'impatto negativo sarebbe opportuno, in via prioritaria, studiare una diversa collocazione della turbina G5, che nel progetto proposto è situata a soli 600m circa dalla chiesa. Sarebbe auspicabile inoltre un arretramento delle turbine G3, G4 e G7 al di fuori del buffer di 1600m dai beni di valenza storico-culturale previsto dalla Delibera della Giunta Regionale 40/11 del 2015 (cfr punto AP.1.1.a di questa relazione).

AP.4 Conclusioni relative alla tutela del patrimonio culturale paesaggistico ed il paesaggio

L'impianto progettato (e segnatamente i settori 1 e 2), si inserirebbe in un ambito dalla completa naturalità rurale, in cui si alternano campi coltivati, pascoli e aree coperte da bosco e macchia. L'elemento antropico è rappresentato da raro edificato sparso, legato alle attività produttive agro-pastorali, e da una rete di emergenze storiche, principalmente archeologiche. L'area vasta, in cui predominano gli ambienti naturali o seminaturali, è distinta da un'orografia aspra e accidentata, che offre diversi punti elevati dall'ampia visuale. Si rileva inoltre, negli ambiti più prossimi, la presenza di numerose aree tutelate per le loro qualità paesaggistiche e ambientali, quali zone gravate da uso civico, aree di interesse naturalistico, boschi, parte dell'abitato di Orune, oggetto di dichiarazione di notevole interesse pubblico in quanto belvedere, il Parco Geominerario della Sardegna, il Monte Albo, e – a maggiore distanza – il Monte Ortobene.

I caratteri descritti inducono a considerare questo ambito paesaggistico di particolare pregio, in contrasto con quanto auspicato dalla normativa di riferimento in merito al corretto inserimento degli impianti eolici: "la scelta della localizzazione e la configurazione progettuale, ove possibile, dovrebbero essere volte, in via prioritaria, al recupero di aree degradate" (D.M. 10.9.2010, Allegato 4, punto 3) e "gli ampliamenti delle infrastrutture esistenti e la localizzazione di nuove infrastrutture sono ammessi se [...] ubicati preferibilmente nelle aree di minore pregio paesaggistico" (PPR Sardegna, NTA, art.103).

Passando allo studio di dettaglio, nell'area scelta per la realizzazione del Settore 1 si possono riconoscere principalmente due livelli di lettura del paesaggio: il tessuto agricolo degli appezzamenti coltivati e il sistema delle emergenze storiche e archeologiche.

Rispetto al primo punto, si rileva che il disegno delle piazzole e dei nuovi percorsi di collegamento tra gli aerogeneratori non segue la trama di appoderamento esistente. Questa scelta, oltre ad alterare le geometrie consolidate del territorio, comporterebbe la frammentazione dei lotti di terreno, con una conseguente riduzione della loro capacità d'uso agricolo amplificata rispetto alla già consistente occupazione di suolo dell'impianto, col rischio di compromettere l'assetto rurale del paesaggio.

In merito al secondo aspetto, la prevista realizzazione delle turbine a breve o brevissima distanza dai molti punti di interesse storico e archeologico (cfr AP.1.1.b) rischia di incidere negativamente non solo sulle visuali godibili da e verso i singoli beni, ma anche sui loro rapporti visivi reciproci. Risulterebbe così inevitabilmente compromessa la leggibilità e fruibilità delle permanenze archeologiche, appartenenti ad un comune contesto di giacenza e ad un unico sistema di paesaggio storico.

Mentre la prima criticità qui evidenziata potrebbe essere risolta attraverso un nuovo studio



compositivo dell'impianto, maggiormente rispettoso del tessuto agricolo esistente, la seconda appare difficilmente superabile, considerata sia la particolare densità di testimonianze di epoca nuragica nell'area, collocate principalmente a Sud dell'impianto, sia quanto già rilevato relativamente alla chiesa campestre di San Matteo, a Nord (cfr AP.4).

Il Settore 2 si colloca su un altipiano dalle pendici scoscese, coperte da vegetazione boschiva. In quest'ambito la trama degli appezzamenti agricoli si incontra con l'aspro paesaggio montano che caratterizza le regioni ad Est e Sud, verso Lula e Orune. Sia l'immediato intorno che il raggio visivo più esteso comprendono un paesaggio di grande valore figurativo e naturalistico, pressoché intatto. Questo settore è inoltre il più prossimo ai già citati siti sensibili del Parco Geominerario e del Monte Albo.

Gli aerogeneratori in progetto si dispongono a corona intorno all'imboccatura di una profonda vallata che attraversa tutto il territorio di Orune. Su quest'area insistono diversi livelli di tutela: è gravata da usi civici, coperta da bosco e sottoposta a gestione dell'Ente Foreste. La collocazione di elementi di straordinaria verticalità, direttamente incombente – anche solo con la relativa proiezione d'ombra – su quest'ambito ne comprometterebbe l'assetto visivo ed ambientale. Si rileva inoltre che la morfologia dei luoghi non consente di ipotizzare una nuova configurazione dell'impianto che stabilisca una fascia di rispetto di 1600m da tali aree tutelate, così come auspicato dalla DGR 40/11 del 2015 (cfr punto AP.1.2.b).

Le considerazioni esposte inducono a ritenere quest'area inadatta alla realizzazione di una infrastruttura di grande impatto paesaggistico come un parco eolico. La conseguente, inevitabile, riduzione della naturalità dei luoghi comporterebbe infatti la compromissione del suo assetto figurativo e storico-identitario, così come di quello ambientale, di rilevante valore.

La documentazione ad oggi resa disponibile dal proponente è insufficiente per la valutazione paesaggistica degli interventi sul Settore 3 e sulla viabilità di accesso al Parco eolico.

PARERE ENDOPROCEDIMENTALE

La documentazione integrativa datata dicembre 2018 risponde solo parzialmente a quanto richiesto in precedenza da questo Ufficio. La carenza documentale impedisce l'espressione di un parere, in particolar modo riguardo ad alcuni aspetti di natura archeologica e alla valutazione paesaggistica degli interventi sul Settore 3 e sulla viabilità di accesso al Parco eolico.

È possibile comunque anticipare che dall'analisi degli elaborati disponibili e dalla conoscenza del territorio acquisita da questo Ufficio nel corso dell'ordinaria attività di tutela svolta, ma anche per quanto qui approfondito nell'istruttoria condotta sul progetto di cui trattasi, emergono diverse criticità che non appaiono superabili tramite modifiche progettuali, in quanto legate alla stessa scelta della localizzazione dei Settori 1 e 2 del Parco eolico.

Tali settori si collocano in aree di particolare pregio paesaggistico, sia per la densità di siti di interesse storico e archeologico, che costituiscono un vero e proprio sistema di lettura storica e simbolica del paesaggio, sia per la qualità dell'utilizzazione agrosilvopastorale dei luoghi, sia per gli scenari di eccezionale valore figurativo e naturalistico che caratterizzano l'area vasta, pressoché intatti e sottoposti a diversi livelli di tutela. Inoltre l'orografia aspra e accidentata del territorio, che offre numerosi punti elevati dall'ampia visuale, amplificherebbe l'impatto visivo dell'opera nell'ampio raggio.

E' il caso, infine, di evidenziare come la stessa impostazione progettuale adottata, per la quale si prevedono due distinti settori per la localizzazione degli aerogeneratori, determina di per sé l'avvolgimento del paesaggio che vi si interpone, il quale ne subisce un doppio impatto paesaggistico, come sopra descritto, dato dalla relativa doppia intervisibilità.

Per i motivi esposti si ritiene che la localizzazione scelta per i Settori 1 e 2 del Parco Gomoretta sia in contrasto con le linee guida stabilite dal D.M. 10.9.2010, dal Piano Paesaggistico Regionale della Sardegna e dalla D.G.R. n. 40/11 del 7.8.2015 in merito all'inserimento paesaggistico delle infrastrutture energetiche, e che la realizzazione dell'opera inciderebbe negativamente sul territorio dei Comuni interessati e di quelli limitrofi, di fatto con ciò determinandosi da parte di questo Ufficio una valutazione negativa alla realizzazione del progetto proposto >.

CONSIDERATO che il Servizio II, Scavi e tutela del patrimonio archeologico, della Direzione generale ABAP, con nota prot. n. 12423 del 02/05/2019, ha trasmesso il seguente contributo istruttorio:

< Si fa seguito alla nota prot. 1054 del 14.01.2019, con la quale codesto Servizio richiede le



valutazioni in merito alle opere in oggetto, nonché alla nota prot. 4908 del 24.04.2019 con cui la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Sassari e Nuoro ha trasmesso le proprie considerazioni.

In relazione agli aspetti di tutela archeologica, di competenza di questo Servizio, si segnala che l'Ufficio territoriale, «ritiene che non possa essere approvato il posizionamento delle turbine G1, G2, G8, G9 in quanto all'interno dell'area di non idoneità di 1600 m da beni culturali, indicata dalla Deliberazione N. 40/11 del 7.8.2015 della Regione Autonoma della Sardegna per gli impianti eolici di Grande Taglia, quale quello in oggetto». Inoltre, «per quanto attiene le ulteriori turbine ed, in particolare le nn. G3 e G7, anche la documentazione integrativa presentata dal proponente non consente di escludere allo stato attuale, visto anche l'elevato numero di siti archeologici censiti dalla Relazione Archeologica nell'area interessata dal progetto, impatti significativi e negativi sul patrimonio culturale archeologico e, di conseguenza, sulla sua rilevanza paesaggistica».

La Soprintendenza, in base agli elaborati della documentazione integrativa resi disponibile del Proponente, pur rispondendo solo parzialmente a quanto richiesto, esprime parere negativo alla realizzazione del progetto, evidenziando che «emergono diverse criticità che non appaiono superabili tramite modifiche progettuali, in quanto legate alla stessa scelta della localizzazione dei Settori 1 e 2 del Parco eolico. Tali settori si collocano in aree di particolare pregio paesaggistico, sia per la densità di siti di interesse storico e archeologico, che costituiscono un vero e proprio sistema di lettura storica e simbolica del paesaggio, sia per la qualità dell'utilizzazione agrosilvopastorale dei luoghi, sia per gli scenari di eccezionale valore figurativo e naturalistico che caratterizzano l'area vasta, pressoché intatti e sottoposti a diversi livelli di tutela».

Lo scrivente Servizio preso atto di quanto riportato dalla Soprintendenza competente ne conferma il parere negativo >.

CONSIDERATO che il Servizio III, Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico, della Direzione generale ABAP, con nota prot. n. 13318 del 10/05/2019, ha trasmesso il seguente contributo istruttorio:

< In riferimento alla richiesta di contributo istruttorio pervenuta da codesto Servizio V, nota prot. n. 1054 del 14.01.2019 per il progetto in oggetto.

Vista la documentazione di progetto pubblicata sul sito del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

Preso atto di quanto dichiarato dalla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Sassari e Nuoro con nota prot. n. 4908 del 24.04.2019.

Questo Servizio, per gli aspetti di tutela architettonica, considerato che il progetto in esame, in particolare il Settore 1, investe un'area in prossimità della chiesa campestre di San Matteo, nel comune di Bitti, tutelata ope legis ai sensi dell'art. 10 commi 1 e 5 del D. Lgs. 42/2004, compromettendo la relazione tra il bene tutelato e il suo contesto, viste le notevoli dimensioni degli aerogeneratori in rapporto al bene stesso, concorda con il parere espresso dalla Soprintendenza competente, nell'esprimere una valutazione negativa alla realizzazione del progetto proposto >.

CONSIDERATO che nel corso del procedimento sono state trasmesse direttamente alla Direzione generale ABAP, con nota del 15/04/2019, le osservazioni già presentate al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare il 22/01/2018 e il 19/03/2019 dall'Associazione Italia Nostra - Sardegna. Con la predetta osservazione si rappresenta che "... l'impatto ambientale e paesaggistico che conseguirebbe alla realizzazione del Parco eolico appare in conclusione non giustificato oltre che non sostenibile ...". Inoltre, per quanto attiene agli aspetti di impatto paesaggistico, l'Associazione afferma nella prima osservazione del 2018 che "... B) SOTTO IL PROFILO DELL'IMPATTO PAESAGGISTICO. Appare utile richiamare la definizione di paesaggio dell'art. 1 della Convenzione del paesaggio sottoscritta dall'Italia nel 2006 e divenuta legge italiana n. 14 gennaio del 2006, "Paesaggio" designa una determinata parte di territorio, così come è percepita dalle popolazioni, il cui carattere deriva dall'azione di fattori naturali e/o umani e dalle loro interrelazioni". Tale concezione del paesaggio è transitata nel Codice dei BBCC (D.lgs. 42/2004) ed è stata assunta a base per la redazione del Piano Paesaggistico Regionale della Sardegna del 2006.

Per quanto concerne la componente ambientale del paesaggio la Relazione paesaggistica si limita ad una stringata quanto insufficiente elencazione di aspetti geomorfologici del contesto territoriale più

28



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

prossimo all'area del Parco eolico, individuando in poche righe le attuali destinazioni d'uso del suolo, al quale assegna una classificazione definita di "qualità media". Una disanima decisamente insufficiente a delineare uno dei contesti paesaggistici di maggior "valore" dell'isola, non solo per quanto concerne gli aspetti naturalistici, ma soprattutto per i suoi contenuti culturali ed identitari.

Se è pur vero che nell'areale di circa 500 mt, che circoscrive l'intorno dei due settori dove sono alloggiati gli aerogeneratori, vi è una prevalenza di seminativi e colture agricole andava evidenziato che le attività umane che vi si svolgono sono il frutto dell'azione antropica che con sapienza millenaria è riuscita a ricavare nicchie produttive in un contesto aspro e selvaggio, caratterizzato da rocce ed aree boscate che disegnano un territorio dai caratteri di arcaica naturalità. La suggestione che tali componenti suscitano in qualunque osservatore per il connubio armonico tra componente abiotica e vegetazione inducono ad assegnare un biotopo di così alto valore naturalistico alla classe dei CALLITOPi, con attribuzione di una [omissis figura] classe tassonomica di "qualità elevata" per quanto concerne il valore paesaggistico.

Quel che però si intende contestare dei contenuti della Relazione è il tentativo di ridurre l'impatto paesaggistico del campo eolico ad un ambito esclusivamente visivo. Sulla base di tale assunto la soluzione del Parco costituito da 13 aerogeneratori di progetto viene confrontata con un ipotetico Parco di 44 aerogeneratori, pretendendo di dimostrare così un presunto miglioramento progettuale, senza tener conto dell'infondatezza di un tale confronto, atteso che una tale alternativa progettuale non è stata mai esaminata, né ha conseguito alcuna approvazione. L'unico possibile e logico confronto si sarebbe dovuto istituire con quella che per definizione è l'opzione zero, ovvero una lettura ed un'analisi del paesaggio ante e post intervento. Solo evidenziando l'alterazione del fondale sulla linea dell'orizzonte, l'interferenza visiva e la distonia tra nuove tecnologie e forme modellate dal tempo, l'incongruo gigantismo delle torri in rapporto alla dimensione d'uomo che permea l'intero contesto sarebbe potuta emergere quella percezione della degradazione qualitativa del paesaggio conseguente all'introduzione delle pale eoliche. Ovvio che la Società non ha interesse a dimostrare tutto questo!

Peraltro la questione della visibilità e intervisibilità dei generatori, l'unica di interesse della Società, viene risolta ricorrendo a supporti tecnici di oggettivazione utilizzati con metodi fuorvianti. I Pianori che ospitano verdi seminativi con un abitato agricolo sparso, vengono presentati come radure inospitali con rari alberi. Lo skyline di un maestoso scenario montano viene annegato in un'indifferenziata tonalità di grigi e mortificato da una sequenza fotografica che sceglie angolazioni e punti di vista in genere occlusi da alberature e arbusti, oppure interdetti da edifici e strutture (vedasi le tavole di progetto relative). Tra infiniti punti di vista da cui si potrebbero godere scorci prospettici su una molteplicità di fondali in 3D, si utilizzano piatte sequenze fotografiche scattate da un'auto che percorre lontane provinciali (vedasi tavole simulazioni fotografiche).

In pratica la Società adotta angolazioni visuali tese unicamente a dimostrare impatti visivi nulli o minimi. Ne consegue l'inadeguatezza dei rendering fotografici con l'inserimento delle torri eoliche, che pretenderebbero in fotogrammi di pochi centimetri di racchiudere paesaggi a perdita d'occhio e cogliere le percezioni visive di un osservatore immerso in essi. Metodologie che, se correttamente utilizzate, potrebbero al più restituire l'idea di un panorama osservato da un singolo punto di vista, non certo trasmettere la percezione emotiva di un osservatore che attraversi tale paesaggio. Per tacere dell'impatto emotivo/visivo che il parco eolico produrrebbe sulla presenza antropica più significativa, ovvero quella delle comunità locali!

Occorre invece richiamarsi al dettato letterale della Convenzione, che pone in relazione diretta la componente ambientale con quella antropica e quindi culturale. Si è detto del valore della prima. Per quanto concerne la seconda è appena il caso di ricordare che in un'area di un raggio di meno di 4 chilometri sono presenti i siti archeologici di Su Romanzesu e Su Tempiesu, caposaldi della cultura nuragica, numerosi monumenti di epoca nuragica, e sempre all'interno di un'area buffer risultano censiti oltre 110 siti archeologici (domus de janass, menhir, nuraghi, pozzi e fonti sacri), mentre in prossimità della cabina di trasformazione ne sono stati rilevati altri 77. La Relazione paesaggistica pur citando fugacemente gli aspetti del paesaggio culturale, li esclude di fatto da ogni ambito valutativo di un contesto, che andrebbe invece analizzato nella sua inscindibile ed unica interezza. In una tale prospettiva non si fa neanche menzione del Parco geominerario e naturalistico di Monte Albo che di fronte domina anch'esso la valle sottostante.



Il rapporto tra le componenti naturalistiche e le emergenze culturali costituisce nella sua complessa interrelazione quel patrimonio identitario nel quale le comunità si riconoscono e alle quali è affidata la custodia per vincolo intergenerazionale. E' dunque il concetto stesso di sostenibilità che verrebbe meno con la realizzazione del Parco eolico, oltre a quello più strettamente tecnico di paesaggio. Il complesso delle torri eoliche per le dimensioni, la disorganicità, le caratteristiche costruttive si porrebbe in un ambito di una lettura del rapporto opera-paesaggio come espressione di una DOMINANZA rispetto all'intero contesto in cui è inserita, determinando di conseguenza dissonanze percettive nell'animo dell'osservatore e depauperamento identitario nel sentire della Comunità, straniata dal suo territorio.

In sintesi può dunque dirsi che il paesaggio non è una sequela di con i visivi cromatici, esibiti con intenti riduttivistici, ma è, per dirla con l'Assunto, "luogo dell'anima".

Si OSSERVA che

- La Relazione paesaggistica e la documentazione fotografica allegata, oltre a non cogliere il significato di paesaggio secondo la definizione presente nel dettato della Convenzione di Firenze, ignora l'alto valore qualitativo dello stesso.*
- In considerazione delle dimensioni delle torri eoliche, delle caratteristiche del Parco del tutto avulso dal contesto territoriale, delle alterazioni delle matrici ambientali l'opera appare in stridente contrasto con le componenti paesaggistiche consegnate dalla storia*
- Il parco eolico nella percezione della Comunità assumerebbe i connotati di una violenza dei valori sui quali la stessa Comunità fonda il suo principio identitario ... " (cfr. pp. 6-8).*

Inoltre, per quanto attiene alla tutela dei beni e degli elementi culturali presenti nelle aree interessate dal progetto, la predetta Associazione, nella stessa osservazione del 22/01/2018 espone che "... D) SOTTO L'ASPETTO DEI BENI CULTURALI E IL RISCHIO ARCHEOLOGICO: Si premette che:

Negli elaborati progettuali sono presenti lunghi elenchi e documentate testimonianze riferiti alla presenza di un cospicuo numero di monumenti e siti archeologici presenti sia in prossimità dell'area Core dell'impianto, sia in quella buffer ad essa circostante.

Si dà di seguito un elenco ditale emergenze monumentali:

- Sito archeologico di Su Romanzesu situato a soli 3 km da Gomoretta, immerso in una sughereta millenaria, complesso nuragico dell'età del bronzo che comprende un pozzo sacro, centinaia di capanne, due templi a megaron, un tempio rettangolare, un anfiteatro ellittico a gradoni e una grande struttura labirintica.*
- Fonte sacra di su Tempiesu , struttura a pozzo a circa 5 km con fronte a tempio di epoca nuragica.*
- Domus de janas Conca e' jana, Nuraghe Ghellai, Nuraghe Lassanis, Nuraghe Usone, Nuraghe Locorona, Nuraghe e sito Liaila, Nuraghe e siti Sasa mandras, Nuraghe Noddule, Nuraghe S. Lulla, tutte questi siti e monumenti si estendono da una distanza di 300 metri in poi dai generatori.*
- Il censimento archeologico eseguito dalla stessa Società ha consentito di verificare che all'interno dell'area buffer dei settori 1 e 2 sono stati censiti ben 110 siti archeologici; si tratta di monumenti quali domus de janas dolmen, menhir, pozzi e fonti sacre nuragici, e unità topografiche in cui sono stati rinvenuti reperti di superficie.*
- Nel comune di Buddusò nella zona buffer della sottostazione sono stati individuati 77 siti archeologici [omissis figura]*

Appare davvero sconcertante che di fronte ad una così vasta presenza di reperti ed emergenze monumentali la matrice predisposta dalla società nell'elaborato denominato "Identificazione e Analisi degli impatti ambientali" (SIA.R001.4) quantifichi in 0 la Valutazione di rischio di impatto archeologico sia in fase di realizzazione che di esercizio dell'impianto. A completamento dell'esiguità di documentazione e di elaborati di progetto, nell'ultimo paragrafo di tale relazione si propone quale misura di mitigazione la presenza di un archeologo durante la fase dei lavori, il quale:

- Verifichi l'eventuale presenza di materiali, depositi archeologici o contesti sepolti nei punti scelti*

30



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

per l'impianto delle turbine;

- Controlli la presenza di monumenti o siti archeologici in prossimità o nei dintorni degli aerogeneratori;
- Valuti dell'impatto visivo conseguente all'impianto degli aerogeneratori attraverso il censimento dei siti archeologici localizzati in una fascia di 5 km circa attorno ai due settori del parco eolico.

Non può che concordarsi con le puntuali Osservazioni presentate nell'ambito del procedimento di VIA dal Ministero dei Beni e delle attività culturali e del Turismo - Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio — Serv. V e in particolare con le 34 richieste di integrazioni progettuali, che evidenziano non solo le ampie e incolmabili lacune progettuali, ma anche le macroscopiche contraddizioni ed omissioni progettuali. In particolare ci si riferisce al continuo confronto istituito dalla Società [con] l'ipotetico Parco di 44 aerogeneratori, progetto che, come detto, non risulta mai approvato, né agli atti dei Ministeri. Il confronto dunque non ha motivo di essere istituito se non con l'opzione zero o soluzioni che localizzino l'impianto in altre zone a minore rischio di impatti ambientali e culturali, come ad esempio le zone industriali già individuate dai Comuni ed interessate da impianti FER.

Non si intende in questa sede entrare nel merito del Documento di valutazione archeologica preventiva, (D.Lgs. 163/06 ss.mm., art. 95, e allegati XXI e XXII) e della Relazione paesaggistica, sia perché Amministrazione pubbliche di grande autorevolezza quali le Soprintendenze Archeologica e Paesaggistica si sono già pronunciate, sia perché si attende la eventuale presentazione delle integrazioni progettuali per passare ad un più dettagliato esame ed alla formulazione di ulteriori Osservazioni. Da una lettura del primo elaborato si rileva che risulta redatto sulla base di una non esaustiva documentazione e di sopralluoghi di superficie limitati al solo areale Core del Parco, di fatto escludendo l'ampissima zona Buffer.

Per dare solo una vaga idea del giacimento culturale in presenza del quale ci si ritrova, si rimanda all'elenco dei 26 siti in comune di Bitti e 47 siti in comune di Orune. Di fronte ad una così cospicua presenza di emergenze monumentale la Società si limita a rinviare le valutazioni degli eventuali impatti e del rischio di rinvenimento archeologico alla fase dell'esecuzione di lavori. In altri termini nel caso di un eventuale ritrovamento durante la fase di realizzazione del progetto si potrà solo procedere ad uno scavo archeologico speditivo ed alla rimozione dei reperti, risultando di fatto impossibile ogni modifica dell'impianto progettuale sia in relazione alla localizzazione del Parco, sia del tracciato dei percorsi. La incongrua soluzione proposta è che le eventuali misure di mitigazione degli impatti visivi sulle emergenze archeologiche dovrebbero essere valutate dall'archeologo, che seguirà i lavori.

Nel Documento di valutazione archeologica si afferma inoltre che la valutazione del rischio archeologico scaturisce da un'analisi visiva con una scala di visibilità da 1 a 5 (schede MODI) e nel contempo si sostiene che per parte dei terreni la copertura vegetativa consentiva una visibilità pari a 0, con conseguente rischio archeologico indeterminato. Si afferma anche che nell'area dove è prevista l'installazione della turbina G5 ed il passaggio del relativo cavidotto sono state riscontrate tracce di ossidiana, la qual cosa lascerebbe presumere la presenza di abitati protostorici.

La stessa Società nella Sintesi non tecnica valuta che "la probabilità di accadimento di un ritrovamento archeologico" nella esecuzione degli scavi per le fondazioni delle torri e nella realizzazione dei cavidotti delle strade sia "media", mentre è "alta" tale probabilità nella fase di esecuzione delle opere civili (pag. 79, 80, 819). Per quanto concerne gli impatti visivi sui siti archeologici presenti si esprime come di seguito: In fase di esercizio la presenza degli aerogeneratori durante la fase di funzionamento potrebbe causare un impatto visivo in relazione alla presenza di monumenti nell'area del parco eolico e in una fascia di rispetto di 5 km attorno ad esso. All'interno di questo vasto areale si localizzano in effetti oltre cento siti archeologici, comprendenti domus de janus, nuraghi, villaggi nuragici e siti di età storica. In questo caso l'impatto riferito alla teorica area di influenza può essere definito esteso.

E' dunque innegabile che l'evento di un ritrovamento archeologico, considerata l'estensione delle opere, abbia un'alta probabilità di verificarsi e che l'interferenza visiva del Parco debba interessare un areale di oltre 5 chilometri dalla zona Core. Ciò che preme però evidenziare è il fatto che nelle aree Buffer si ha la piena evidenza della esistenza di un vero e proprio giacimento culturale di enorme valenza storica e culturale, un santuario della memoria collettiva non solo per le popolazioni locali ma per l'intera comunità isolana. Si può asserire che in questi luoghi, così come a Barumini, a Monti Prama, a Santu Antine



attecchiscono nei tempi le radici stesse della cultura isolana. La realizzazione del Parco non può dunque essere esaminata sotto lo sterile profilo probabilistico del verificarsi di un evento, ma come sicura violenza ad un patrimonio identitario unico e condiviso.

A rendere ancor più cruda tale violenza si aggiunga la presenza negli stessi luoghi di numerosi edifici di culto sedi di una religiosità popolare ancora oggi viva e pulsante. Tra i più noti il Santuario di San Francesco in comune di Lula, che ospita un pellegrinaggio a piedi e a cavallo che parte da Nuoro, nonché il santuario della Madonna de su Cossolu, alla periferia di Orune dove si svolge un palio in agosto in occasione della festa della Madonna e lo stesso Santuario di San Matteo, posto ai piedi di Sa Gomoretta. Sono questi i luoghi nei quali le Comunità ritrovano le loro radici più autentiche, che consentono la socializzazione e le risoluzioni pacifiche di quei conflitti che trovano pace solo nell'alveo del sacro.

Si OSSERVA che

- La documentazione progettuale appare largamente lacunosa come evidenziato dalle Osservazioni presentate nell'ambito del procedimento di VIA dal Ministero dei Beni e delle attività culturali e del Turismo - Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio - Serv. V.
- Il rischio archeologico per le aree interessate dalle opere di progetto risulta alto e gli impatti di ampiezza estesa.
- La presenza del contesto monumentale e culturale esclude il recepimento del gigantismo eolico ...” (cfr. pp. 9-12).

CONSIDERATO che la predetta Associazione Italia Nostra - Sardegna, nell'ulteriore osservazione del 19/03/2019, inoltrata a seguito della presentazione da parte del proponente della documentazione integrativa del dicembre 2018, per quanto attiene alla tutela del patrimonio culturale e il paesaggio ha esposto che “... A. BENI CULTURALI E PAESAGGIO. A.1 Beni Archeologici. Come evidenziato dalle note della Direzione Generale Archeologia, Belle arti e Paesaggio e della Soprintendenza delle Provincie di Sassari e Nuoro, il contesto in cui dovrebbe essere insediato il Parco eolico è caratterizzato da una rilevante presenza di Beni Culturali, in particolare di interesse Archeologico. Come riportato nella SIA.AL.ARC.R006.Rev.1 il censimento archeologico finora eseguito ha consentito di individuare all'interno della sola area buffer (settori 1 e 2), ben 111 siti archeologici costituiti da monumenti (domus de janias, dolmen, menhir, nuraghi, pozzi e fonti nuragiche) e unità topografiche (aree di frammenti e/o strutture) e ricadenti nei territori dei Comuni di Orune, Bitti, Nule, Osidda, Onani e Lula (Figg. 14-18). Sono stati inoltre censiti altri 77 siti nel territorio del Comune di Buddusò (Figg. 11, 13). Pur se posizionati in modo leggermente eccentrico rispetto all'area Core del Parco eolico vanno inoltre ricordati per la rilevante importanza che rivestono a livello internazionale, al punto da farne oggetto di un ininterrotto flusso turistico, il complesso nuragico di "Romanzesu" e la fonte sacra di "su Tempiesu". Non va dimenticata per il ruolo che riveste nell'ambito delle persistenti tradizioni demologiche delle comunità locali, la chiesa romanica di Santu Matteu, molto prossima al settore 1.

Nel dettaglio dalla citata relazione si evince che i siti censiti sono così distribuiti:

Comune di Orune : n. 47 siti
Comune di Bitti : n. 27 siti
Comune di Buddusò: n. 77
siti Comune di Nule: n. 12 siti
Comune di Osidda: n. 9 siti
Comune di Orani : n. 8 siti
Comune di Lula: n. 8 siti

Da un esame della Carta del Potenziale archeologico (SIA.AL.ARC.Rev.1) si evidenzia che con riferimento al settore 1, in un raggio molto contenuto sono presenti non meno di 20 emergenze monumentali. [omissis figura]

La diffusa e densa presenza di emergenze monumentali, destinate di certo ad implementarsi con il procedere delle indagini di superficie e di scavo, viene minimizzata dalla Proponente, secondo la quale "l'impatto archeologico del progetto appare limitato" dovendosi restringere il campo di indagine ai soli esiti negativi dei survey condotti nei punti di allocazione delle torri. E' del tutto evidente che l'analisi dell'impatto su una tale tipologia di Beni Culturali e soprattutto sulla loro elevata diffusione a livello territoriale, non



può essere limitata alla valutazione di un rischio archeologico connesso al rinvenimento di reperti nel corso degli scavi per la realizzazione delle fondazioni delle torri eoliche (cono di base con diametro di mt. 20 circa ed altezza mt. 2,50). Sarebbe più corretto interrogarsi su come si possa instaurare un rapporto di coesistenza tra un impianto industriale a così rilevante impatto visivo e le emergenze architettoniche preistoriche. E' di palese evidenza che il valore di un giacimento culturale "estensivo" e identitario, per lo stretto rapporto di connessione fra emergenze monumentali e territorio, finirà per essere compromesso dalla presenza del Parco eolico e dalle alterazioni morfologiche conseguenti all'esecuzione di opere che interessano una vasta superficie (circa 22 ha. tra strade, piazzole ecc.). Ne conseguirà l'imposizione di una pesante ipoteca sul potenziale economico e culturale delle Comunità locali, con il conseguente condizionamento delle prospettive di sviluppo futuro. [omissis figura]

A.2 Paesaggio

Nella SIA.AL.P.R006 Rev1 la Proponente fornisce una chiave di lettura del paesaggio in termini esclusivi di incidenza visuale ed partendo dall'individuazione di un numero limitato ed arbitrario di punti di osservazione analizza il grado di visibilità dell'impianto, nell'intento di dimostrare l'assenza di impatti visivi significativi legati all'inserimento nell'attuale morfologia territoriale di un parco eolico costituito da 13 torri metalliche alte mt.84 dotate di rotor con diametri da mt.132. A tal fine vengono allegate delle foto che, oltre a dare l'erronea sensazione di un paesaggio arido e desolato (non a caso le foto sono scattate nei mesi estivi), prediligono inquadrature e punti visuali non significativi. E' del tutto intuitiva l'impossibilità pratica di fornire una sintesi visiva che consenta una leggibilità di un sistema territoriale così ampio e complesso, atteso che infiniti punti sono di vista da cui le torri sono osservabili. Sa Gomoretta è infatti un altopiano visibile a grandi distanze e il parco eolico andrebbe collocato su alture che ad esso fa da corona. Se si pone mente al concetto di Paesaggio, secondo la formulazione della Convenzione Europea del Paesaggio, risulta evidente che l'attributo fondante per la sua comprensione è il fattore "percezione" che di esso hanno le popolazioni (in particolare quelle locali). Se si assume tale principio una "valutazione" della congruità dell'impatto, può essere desunta esclusivamente dall'analisi del rapporto "dialettico" che si dispiega tra opera e paesaggio e dalla ricezione percettiva in cui si traduce tale rapporto attraverso l'elaborazione sensoriale e psichica di un potenziale osservatore che si pone in presenza di un ante ed post operam. Se si accoglie una tale interpretazione, le posizioni individue dei potenziali recettori, la distanze e i con visuali si svuotano di significato, atteso che si è in presenza di spazi aperti e fruibili e non di panoramiche godibili da punti geograficamente determinati. Alla luce di tale considerazione è innegabile che il Parco eolico non essendo in grado di dispiegare alcun rapporto dialogico, né possedendo alcun carattere integrativo, finirà per risultare risulta avulso e totalmente all'otrio dal contesto circostante. Si intuisce dunque in tutta evidenza la stridente azione di "interferenza" con le caratteristiche fisiche e morfologiche del territorio, la incompatibilità logica con la sua tradizionale destinazione d'uso, che degenera in una prevaricazione visiva tale da pervenire ad una sintesi percettiva di una modifica del paesaggio di carattere sostitutivo. Ne consegue che il Parco eolico per il gigantismo verticale delle torri, la pervasività orizzontale delle opere connesse, l'estraneità rispetto agli usi storici, finirà per costituire un vulnus profondo e irreversibile alla quelle modalità di percezione del Genius loci da parte delle comunità. Ecco perché esso non può che porsi che in termini diametralmente opposti a quella presunzione di inserimento di un "elemento strategico di collegamento di sistemi diversi tra loro lontani in una integrazione nel tessuto sociale e culturale", né tantomeno può rappresentare quel "nuovo modello di sviluppo attento alle eredità del passato e pronto a cogliere opportunità di sviluppo compatibili con le caratteristiche ambientali".

Il paesaggio sardo è "immagine" della Comunità che vi risiede e che ha contribuito al suo invernamento attraverso modificazioni spazio-temporali frutto di cultura e lavoro. Esso può essere esperito solo attraverso una totale immersione psicosensoriale che prescinda da una univoca e preordinata collocazione spaziale. L'approccio a una tale complessità ha dimensione olistica e non è comprimibile in modelli virtuali che assumono a fondamento esclusivamente la mono dimensione visiva. A corredo delle presenti Osservazioni sono state allegate alcune foto in modo da consentire alla CTVIA una visione d'insieme del contesto territoriale, pur se inadeguata, ma meno distorta di quella desumibile dalle immagini allegate alle Relazioni. [omissis figura]

Lascia peraltro perplessi l'ambito interpretativo in cui si intende confinare la questione dello

33



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

spostamento dei muretti a secco. All'obiezione della stessa CTVIA con la quale si rammenta l'obbligo di salvaguardia del Patrimonio culturale, imposto dall'UNESCO nella XIII sessione del Comitato Intergovernativo, la Proponente ribatte che, iscrivendo l'Arte dei muretti a secco nella Lista del Patrimonio culturale Immateriale dell'Umanità, il Comitato ha inteso tutelare la sola "tecnica di costruire mettendo le pietre l'una sull'altra" senza interporre materiale di connessione. Forte di un tale assunto la Società ritiene lecita la rimozione dei muretti per l'ampliamento delle carreggiate e la loro fungibilità con analoghe strutture purché prive di materiale connettivo. Confinando in un ambito interpretativo così riduttivo l'intendimento del Comitato, si giungerebbe all'aporia che un qualsiasi muretto, purché realizzato con tecnica a secco, si costituisce come Patrimonio dell'Umanità, prescindendo da collocazione geografica, forma, epoca, ovvero al di fuori di quel contesto culturale al quale esso fa riferimento e che ne ha prodotto l'esecuzione. E' evidente che una tale tesi non può trovare sostegno nella conoscenza della genesi del paesaggio sardo. Certe affermazioni andrebbero supportate da adeguate cognizioni sulle dinamiche sociali e giuridiche, che hanno condotto in Sardegna alla parcellizzazione della proprietà ed al nascere di quelle geometrie territoriali, che in forme così peculiari caratterizzano l'agro sardo. Giova rammentare che, ben prima del pronunciamento di tutela dell'UNESCO (2018), il Piano Paesaggistico Regionale (2006) all'art.80 comma c) aveva imposto l'obbligo di "conservare e ripristinare gli elementi paesaggistici del contesto come siepi e muretti a secco", assimilandoli di fatto a beni identitari ed includendoli tra i beni paesaggistici, attraverso un vincolo d'insieme espressamente previsto dal Codice dei BBCC. Le eventuali modifiche di quelle geometrie devono quanto meno rispondere ad esigenze inderogabili, essere autorizzate dagli organi di tutela ed avvenire secondo le modalità proprie delle tecniche di restauro e conservazione. Nel caso in esame lo spostamento delle strutture appare deciso dalla Proponente non in virtù del perseguimento di un interesse pubblico ma per soddisfare l'esigenza di garantire per un'unica volta il transito dei carichi speciali, con la conseguente trasformazione di strade di penetrazione agraria in strade asfaltate non necessarie e larghe mt.6. Né può dirsi tecnica di restauro quella cui si fa riferimento nel Computo metrico dove si parla di rimozione dei muretti mediante l'uso di mezzi meccanici!

Ad abundantiam vi è da rammentare che il comma d) dello stesso articolo 80 impone in seguente indirizzo in merito alla realizzazione di strade all'interno di contesti agricoli: "progettare nuove strade di penetrazione agraria di norma in terra stabilizzata, eventualmente con trattamento antipolvere, o con sistemazioni e tecnologie similari, ad esclusione dei cementi e asfalti. L'uso di asfalti e cementi può essere autorizzato qualora sia dimostrato di non potervi provvedere con tecnologie alternative; in tal caso gli interventi di cui sopra sono autorizzati dalla Giunta regionale previa verifica in conferenza di servizi tra gli enti interessati ai sensi della L.R.40/1990;" (cfr. pp. 1-5).

CONSIDERATO che la prima osservazione del 22/01/2018 dell'Associazione Italia Nostra – Sardegna è stata già sostanzialmente riscontrata con la richiesta di documentazione integrativa formulata dalla Direzione generale ABAP del 12/03/2018 sopra riportata integralmente, non già integralmente corrisposta dal proponente con quella trasmessa il 28/12/2018 come di seguito si motiva. La seconda osservazione è condivisa dalla Direzione generale ABAP, anche sulla base di quanto espresso dalla competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio nel proprio parere endoprocedimentale del 24/04/2019, per quanto attiene alla evidenziazione di come l'area interessata dai due settori dell'impianto eolico siano collocati a cavallo di un'area caratterizzata da una complessa articolazione di presenze di beni ed elementi culturali di interesse archeologico: "... Tali beni, vista al densità e l'omogenea appartenenza all'epoca nuragica, non possono essere considerati come elementi isolati, ma costituiscono un sistema di emergenze storiche e simboliche che caratterizza l'ambito paesaggistico di Punta Gomoretta ..." (cfr. il parere endoprocedimentale definitivo del 24/04/2019 della competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio, p. 5). La pervasività dei beni e degli elementi di interesse archeologico presenti nell'area dei due settori dell'impianto eolico è, d'altronde, evidenziata anche nella planimetria allegata all'elaborato integrativo del SIA denominato "Fotosimulazioni dai punti di interesse archeologico" (SIA_AL_P_D005_49), ove in modo avvolgente i due predetti settori sono inclusi in un ambito culturalmente connotato da diffusa presenza di emergenze (vincolate, tutelate o meno) che connotano storicamente l'area dei promontori occupati dal nuovo impianto industriale per la produzione di energia elettrica, tanto da snaturarne la consolidata percezione quale storicamente configuratasi in ampie distese e panorami di

34



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

singolare naturalità. Nella Sintesi non tecnica (oggetto di ripresentazione il 28/12/2018), il paragrafo 3.9.2. Patrimonio storico-culturale ed archeologico (p. 52) riporta, in effetti, che "... Il censimento archeologico realizzato nell'ambito dello Studio di Impatto Ambientale (Elaborato "Documento di valutazione archeologica preventiva" redatto dal Dott. Archeologo [omissis] contenuto nello Studio di Impatto Ambientale) ha consentito di valutare l'impatto archeologico del progetto in esame in una vasta area. Sono stati censiti 111 siti archeologici (monumenti o unità topografiche costituite da aree di frammenti e/o strutture) ricadenti nei territori dei Comuni di Orune, Bitti, Nule, Osidda, Onani e Lula. Le ricognizioni archeologiche mirate e l'analisi delle fonti bibliografiche e d'archivio hanno permesso di accertare l'inesistenza di siti archeologici nelle immediate vicinanze di tutte le turbine; in effetti le aree archeologiche note sono abbastanza o molto lontane dai punti destinati all'installazione degli aerogeneratori (cfr. Modulo Informativo relativo a ogni aerogeneratore) e non sembrano esserci interazioni tra i beni archeologici e le opere in progetto. La sovrapposizione su ortofoto degli aerogeneratori e dei siti archeologici censiti ha consentito di realizzare la Carta del potenziale archeologico (ARCHEO 3) attraverso la quale è possibile rilevare le possibili interferenze tra le emergenze archeologiche individuate e l'intervento in progetto. Da quanto detto, appare evidente che un qualsiasi intervento si voglia fare nel territorio comunale questo deve tenere conto dell'aspetto storico-archeologico poiché è parte integrante della cultura del territorio ...", evidenziando tuttavia che il paesaggio archeologico identificato dalla competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio come patrimonio diffuso nell'area dei settori 1 e 2 dell'impianto eolico rappresenti un unicum, per il quale esiste un impatto significativo e negativo a prescindere dalla più diretta tangenza delle opere proposte con gli stessi beni e elementi culturali, stante la necessità di tutelarne l'integrità anche in riferimento al loro contesto di giacenza che assume rilevanza nella valutazione di impatto ambientale, prevista per opere di particolare valore per l'ambiente, anche ben oltre il più stretto perimetro di collocazione, in quanto oggetto della valutazione a cui viene chiamata l'Amministrazione a ciò preposta, per costante giurisprudenza, si deve estendere a considerare la compatibilità delle opere previste con la imprescindibile tutela e conservazione del patrimonio culturale e il paesaggio nelle effettive aree ove si irraggia l'impatto delle stesse opere, che per quanto riguarda nello specifico gli impianti eolici il DM 10/09/2010 ha definito quale ambito di territorio ricompreso in un raggio circostante pari ad almeno a 50 volte l'altezza massima degli aerogeneratori (pari a circa 148,5 m) e, quindi, per 7,5 km, nel cui ambito ricadono comunque i siti sopra indicati.

RITENUTO che, con riferimento a quanto affermato dalla Società proponente riguardo alla non interferenza diretta dell'intervento proposto con i vincoli archeologici presenti nell'area vasta, si deve ricordare che l'interferenza paesaggisticamente rilevante e qui, pertanto, rilevata dalla Direzione generale ABAP nel presente parere tecnico istruttorio, deriva dalla forte ed incombente verticalità delle torri eoliche proposte (alte circa 180 m), che assumono il carattere di immediato e forte attrattore visivo, totalmente estraneo al contesto e costituendo quindi un'alterazione sull'integrità visiva di quel naturale panorama circostante tali beni culturali (archeologici e architettonici come di seguito esposto per quest'ultimi), inficiando con ciò ogni possibile valorizzazione futura del territorio, da attuarsi attraverso la tutela e la valorizzazione dell'attuale paesaggio come storicamente stratificatosi attraverso il suo originario utilizzo agrario.

RITENUTO che una eventuale sorveglianza archeologica prevedibile in alternativa, sia da ritenersi non pertinente ai fini dell'esclusione dell'interferenza visiva degli aerogeneratori proposti sui beni archeologici presenti nell'area, come sopra descritta, né, per le ragioni sopra esposte, con la sempre possibile valorizzazione e tutela del patrimonio archeologico eventualmente ancora conservato nel sottosuolo, considerato che la realizzazione dei plinti di fondazione (ed eventualmente dei pali di fondazione), non consentirebbe di tutelare i resti archeologici che potrebbero essere interferiti, così come non è possibile prescrivere variazioni localizzative al progetto in corso d'opera, se non riconducendo tutte le analoghe verifiche e valutazioni della presente procedura di VIA, sulla base di un nuovo SIA.

CONSIDERATO che in base a quanto definito da tempo in modo continuativo dalla giurisprudenza in merito al fatto che la valutazione tecnico istruttorio di competenza della Direzione generale ABAP si deve estendere fino a considerare l'intero territorio che si contraddistingue quale paesaggio nell'accezione data dalla Convenzione Europea del Paesaggio recepite nel D.Lgs. 42/2004. Detta valutazione scaturisce pertanto dall'analisi delle caratteristiche proprie di quel paesaggio, a prescindere dalla presenza o meno di beni

35



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

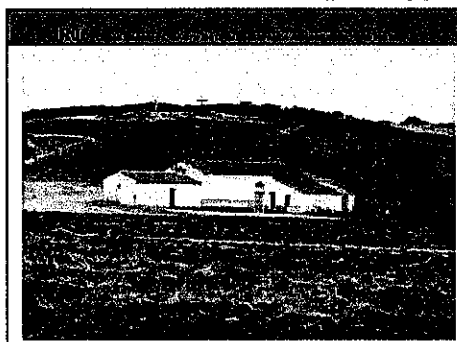
PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

culturali e/o paesaggistici. Tale è, d'altronde, una delle novità principali introdotte per la VIA dal D. Lgs. 152/2006 rispetto alla previgente normativa definita dalla L. 349/86, come anche ribadita dal D. lgs. 104/2017, laddove, nel nuovo allegato VII vengono indicati sia il patrimonio culturale (beni culturali e paesaggistici) che il paesaggio, quali elementi da considerare ai fini della verifica dei probabili impatti ambientali significativi e negativi del progetto proposto.

RITENUTO utile, per quanto qui valutato, richiamare la Sentenza TAR Molise n.399/2013 laddove specifica che "(...) Per giurisprudenza consolidata e condivisibile, le autorizzazioni di compatibilità paesaggistica sono provvedimenti basati su un giudizio che attiene alla discrezionalità tecnica dell'amministrazione; di conseguenza sono sindacabili in sede di legittimità solo per difetto di motivazione, illogicità manifesta ed errore di fatto (Consiglio Stato, sez VI, 7 ottobre 2008, n. 4823). Nel caso di specie, non sussiste alcuno dei suddetti vizi, essendosi al cospetto di motivazione congrua, logicamente coerente e non affetta da riconoscibili errori di fatto, considerato che la contestata valutazione secondo cui il paesaggio agrario interessato si sarebbe mantenuto intatto nel tempo, laddove, secondo il ricorrente, si sarebbe in presenza di un paesaggio alterato da precedenti interventi consiste, appunto, in un giudizio e non in un fatto, essendo opinabile che le trasformazioni effettivamente realizzate abbiano compromesso l'integrità del paesaggio; su tale questione deve ritenersi che il giudice amministrativo non possa spingere il sindacato sulla valutazione tecnico amministrativa sino a sostituire il giudizio dell'organo statale con quello di segno contrapposto, espresso dalla parte ricorrente. Neppure la presenza, allegata dalla ricorrente, di un altro impianto della stessa natura, ma di potenza superiore a quello proposto dalla società ricorrente, dimostra l'erroneità del parere. Deve rilevarsi, al riguardo, che l'amministrazione preposta alla tutela del paesaggio non ha affatto trascurato l'esistenza dell'altro impianto, ma, al contrario, ne ha espressamente tenuto conto, giustificando il parere negativo anche con la presenza di tale opera; sul punto, la valutazione non può essere ritenuta irragionevole, considerato che l'esigenza di tutela del paesaggio non è determinata dal suo grado di inquinamento, quasi che in tutti i casi di degrado ambientale sarebbe preclusa ogni ulteriore protezione del paesaggio riconosciuto meritevole di tutela, in quanto l'imposizione del vincolo serve anche a prevenire l'aggravamento della situazione ed a perseguirne il possibile recupero (giurisprudenza consolidata, cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, 11 giugno 2012, n. 3401; Consiglio di Stato, sez. VI, 27 aprile, n. 2377) ...".

CONSIDERATO inoltre che, al fine di valutare il rapporto tra l'impianto [eolico] e la preesistenza dei luoghi, le Linee Guida di cui al DM 10/09/2010 stabiliscono in particolare, tra l'altro, che si deve quantomeno prevedere un'analisi delle caratteristiche del paesaggio nelle sue componenti, naturali ed antropiche, così come anche un'analisi dell'evoluzione storica del territorio, nonché effettuare un'analisi dell'interferenza visiva anche attraverso la ricognizione dei centri abitati e dei beni culturali e paesaggistici presenti nell'area vasta, determinata dall'ambito distanziale pari a non meno di 50 volte l'altezza totale degli aerogeneratori proposti.

CONSIDERATO che per quanto attiene al patrimonio culturale architettonico, appare evidente anche per la Direzione generale ABAP come per la competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio, che l'impatto più significativo e negativo si generi a seguito della realizzazione del Settore 1 dell'impianto eolico nei confronti della chiesa campestre di S. Matteo, la cui prossima distanza dai relativi aerogeneratori, non può che essere percepita quale una sostanziale modifica del paesaggio naturale come storicamente conservatosi all'intorno del medesimo bene culturale tutelato per legge:



(da Fotografie recettori, Recettore R06, chiesa campestre di S. Matteo)



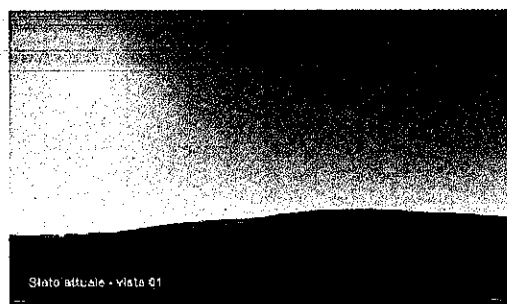
Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it



(da Fotosimulazioni dai recettori acustici, Tav. 06 - Recettore R06, chiesa campestre di S. Matteo)

Ancora, nell'elaborato integrativo denominato "Fotosimulazioni aggiuntive" lo stesso bene culturale architettonico della chiesa campestre S. Matteo è illustrata nella sua intervisibilità con i settori 1 e 2 dell'impianto proposto (cfr. tavole 47.1, 47.2, 48.1 – particolarmente evidente l'incisività del nuovo impianto per modifica delle libere visuali del bene culturale – 48.2, 49 e 50), risultando pertanto numerosi aerogeneratori ricompresi nella comune percezione godibile della stessa chiesa campestre, il cui ambiente sarebbe di conseguenza sostanzialmente alterato dalla presenza di elementi di forte connotazione verticale di totale estraneità per il paesaggio esistente così come strutturatosi nel tempo. E' il caso di osservare come gli ambiti interessati siano caratterizzati da ampie visuali panoramiche, percepibili fin da lunghe distanze, e come connotati da particolare intatta naturalità, le cui preminenti emergenze sono sostanzialmente costituite dai predetti beni ed elementi culturali. L'elaborato integrativo del SIA denominato "Fotosimulazioni strade e piazzole definitive" (SIA_AL_P_D005_51) – pur con riprese effettuate ad altezze superiori a quelle umanamente percepibili in loco – consente di comprendere le stesse ampie e profonde visuali panoramiche godibili a terra da ognuno dei punti scelti per la localizzazione degli aerogeneratori, come anche l'intervisibilità che si verrebbe a creare tra i settori 1 e 2 dell'impianto eolico e i beni e gli elementi culturali presenti nell'intorno. Tanto risulta rilevante a conferma della valutazione endoprocedimentale del 24/04/2019 effettuata dalla competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio: "... E' il caso, infine, di evidenziare come la stessa impostazione progettuale adottata, per la quale si prevedono due distinti settori per la localizzazione degli aerogeneratori, determina di per sé l'avvolgimento del paesaggio che vi si interpone, il quale ne subisce un doppio impatto paesaggistico, come sopra descritto, dato dalla relativa doppia intervisibilità ..." (cfr. p. 12). L'accessibilità dei siti considerati dallo stesso proponente quali punti di vista da e verso gli aerogeneratori dell'impianto eolico a partire da beni o elementi culturali risultano nella quasi totalità definibile quale "buona" o "media", a testimonianza della sempre possibile frequenza pubblica dei medesimi siti di fruizione pubblica dal quale si possono godere le ancora libere visuali del paesaggio circostante come storicamente stratificatosi, che invece sarebbero alterate in modo incongruo con la sua esistente struttura dall'inserimento di elementi evidentemente estranei alla sua utilizzazione attuale, costituita da uno sparso impiego agricolo.

CONSIDERATO che per quanto riferito alla prevista organizzazione e localizzazione delle aree di cantiere, il proponente riferisce con la nota pervenuta il 28/12/2018 di ritenere tali elementi già ampiamente contenuti negli elaborati consegnati con l'istanza originaria, per questo trasmettendo come riscontro alla richiesta di cui al punto 8 della nota prot. n. 7028 del 12/03/2018 della Direzione generale ABAP gli elaborati citati alla



pagina 23 della stessa nota pervenuta il 28/12/2018. Si ritiene che per quanto riguarda tali aspetti possa risultare utile (anche se non specificatamente citato dal proponente quale elemento di riscontro allo stesso punto 8) l'elaborato integrativo denominato "Documentazione fotografica relativa a vari cantieri Siemens Gamesa in Italia", ove l'incisività delle opere previste per i semplici scavi di fondazione, le strade di accesso alle piazzole e le stesse piazzole siano di particolare estensione e invasività per i luoghi interessati, che nel caso di cui trattasi risultano ancora più rilevanti stante la scelta di prevedere due distinti settori per la localizzazione dello stesso impianto, che devono pertanto essere connessi in modo unitario anche alla nuova sottostazione elettrica. Infatti, lo stesso proponente deve riconoscere che "... La presenza degli aerogeneratori durante la fase di esercizio potrebbe causare un impatto visivo in relazione alla presenza di importanti monumenti nell'area del parco eolico e in una fascia di rispetto di 5 km attorno ad esso. All'interno di questo vasto areale si localizzano in effetti oltre cento siti archeologici, comprendenti domus dejanas, nuraghi, villaggi nuragici e siti di età storica. La valutazione dell'impatto in fase di progettazione tiene conto dunque della distanza delle turbine dai monumenti e dalle emergenze archeologiche note ..." (cfr. Sintesi non tecnica, p. 84), evidenziando tuttavia come elemento dirimente non possa essere solo l'impatto visivo, ma anche quello derivante dall'alterazione dell'intero sistema paesaggistico come storicamente stratificatosi, in quanto il suo godimento in forma dinamica – quale quella che avviene nella normale fruizione dell'ambiente – l'alterazione del paesaggio si configura in diversi gradi di percezione, che rendono la sua consapevolezza dinamicamente alterata rispetto a quella che oggi se ne gode e ci si aspetta di godere quale bene di pubblico interesse e per questo tutelata a livello dei Principi fondamentali della Carta Costituzionale. La documentazione fotografica ante operam rende, anche solo in parte, la configurazione altamente naturale dei siti scelti per i settori 1 e 2 dell'impianto eolico, che invece sarebbero interessati da strutture industriali per la produzione di energia elettrica totalmente estranee per struttura, dimensioni e forme rispetto al paesaggio naturale storicamente strutturatosi con sparso utilizzo agrario e relativa edilizia ugualmente sparsa (cfr. elaborati originari denominati "Documentazione fotografica ante operam – Planimetria dei punti di vista" e "Documentazione fotografica ante operam").

CONSIDERATO che per quanto riguarda il riscontro al punto n. 13 della nota prot. n. 7028 del 12/03/2018 della Direzione generale ABAP, risulta rilevante (anche se non specificatamente così indicato dal proponente nella propria nota del 28/12/2018, p. 24) quanto desumibile dai fotoinserimenti illustranti lo stato finale delle piazzole previste in corrispondenza di ogni aerogeneratore (già tipologicamente illustrate nell'originario elaborato denominato "Piazzole tipo aerogeneratori"), tuttavia dovendosi rappresentare come le stesse ricostruzioni appaiono di riduttiva esemplificazione in quanto non tengono conto della naturale morfologia del terreno e quindi delle già previste opere di livellamento dello stesso terreno attraverso l'apporto di nuovo materiale (si confronti, a puro titolo esemplificativo e non esaustivo l'elaborato originario denominato "Piano Quotato PQ01" e l'integrativo "Fotosimulazioni strade e piazzole definitive" – fig. 4, per la Turbina G04), tale da incidere in modo ben più pervasivo sulla morfologia naturale che apparirebbe di conseguenza incisa in modo ben più impattante e, di conseguenza, non compatibile con l'esigenza di conservare il naturale andamento morfologico delle aree interessate che per questo godono di una particolare aggettivazione paesaggistica. Ciò evidenzia di conseguenza la non esaustiva verifica degli impatti significativi e negativi sul paesaggio da parte del proponente.

CONSIDERATO che la Società SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY ITALY S.p.A., per quanto attiene alla necessità di rispettare la normativa in materia di sicurezza del volo aereo, ha dichiarato al punto 20. Segnalazione cromatica e luminosa dell'elaborato denominato "Relazione integrativa al progetto" (inserita nella nota prot. n. 297-18-GEIT-U, trasmessa il 28/12/2019, p. 27) che "... la scelta di quante e quali macchine debbano avere le prescrizioni cromatiche non spetta al proponente ma è di competenza ENAC/ENAV ...", risultando tale affermazione singolare nel panorama di tutte le altre numerose procedure di VIA di competenza statale svolte dalla Direzione generale ABAP per impianti eolici di eguale tipologia, essendo il rispetto della normativa in materia un preciso obbligo del proponente e quindi da prevedersi quale adempimento nella predisposizione dei relativi elaborati progettuali, spettando invece alla Pubblica Amministrazione o agli Enti interessati la valutazione di quanto previsto in adempimento dal proponente, con l'eventuale attiva partecipazione delle prime alle verifiche dallo stesso condotte, ovvero per l'indicazione di precise prescrizioni in fase di rilascio delle previste approvazioni o nulla osta alla



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

realizzazione. Non è pertanto condivisibile l'affermata pretesa di questa Amministrazione nel voler constatare che la visibilità degli aerogeneratori prevista per legge sia verificata dal proponente e quindi valutata fin dalla presente fase di VIA, in quanto proprio l'obbligatoria enfaticizzazione delle visibilità delle macchine previste fin da lunghe distanze (come quelle necessarie per la sicurezza del volo aereo) ha una diretta incidenza dal punto di vista di modifica delle ampie e libere visuali panoramiche che si godono dai promontori utilizzati dai due settori dell'impianto eolico e che sono – come dimostrato nell'istruttoria condotta dalla competente Soprintendenza ABAP e dalla Direzione generale ABAP – direttamente visibili dai beni culturali e dagli altri elementi del patrimonio culturale in diretta intervisibilità delle stesse macchine industriali per la produzione di energia elettrica.

CONSIDERATO che la Direzione generale ABAP al punto n. 25 della nota prot. n. 7028 del 12/03/2018 aveva chiesto per quanto attiene al SIA – Quadro progettuale” – paragrafo Realizzazione fondazioni degli aerogeneratori (pp. 113-114) “... di descrivere gli impatti significativi e negativi derivanti dalla realizzazione degli scavi per la fondazione diretta a plinto degli aerogeneratori o l'apertura delle strade interne del parco, specificandone per ognuno di essi l'effettiva modalità di realizzazione (benna meccanica, martellone o cariche esplosive), considerato quanto genericamente specificato nel documento “Piano preliminare di utilizzo delle terre e rocce da scavo”: “... Poiché le indagini geognostiche hanno evidenziato roccia alla profondità massima di 1,5 m, ma in molti casi anche alla profondità di 0,5 m, è previsto un significato scavo in roccia, il quale avverrà mediante tecniche non rischiose dal punto di vista delle potenziali fonti di inquinamento” (paragrafo 12.1 Metodologia di scavo)”. Nel merito il proponente con la nota pervenuta il 28/12/2018 riscontra la richiesta rinviando a quanto contenuti negli elaborati integrativi del SIA – Quadro progettuale e del SIA – Analisi ambientale. Nel primo documento il paragrafo “Realizzazione fondazione degli aerogeneratori” (pp. 44-45) rappresenta la volontà di realizzare uno scavo tradizionale dei banchi rocciosi esistenti, senza entrare nel merito specifico degli effettivi impatti derivanti dalle singolari situazioni esistenti e quindi non riuscendo a rappresentare compiutamente i relativi impatti significativi e negativi che rimangono di conseguenza ancora non realmente descritti. Nel secondo documento gli impatti descritti appaiono identificati in modo generico e non puntuale per ogni singola situazione concreta di attuazione degli interventi (cfr. pp. 51, 145-146), spesso solo proponendo, e non prevedendo, la necessità di particolari attenzioni nell'esecuzione delle opere a riduzione o prevenzione di impatti (cfr., per esempio, p. 146: “... Sarebbe auspicabile che tutte le fasi che prevedono l'asportazione di uno strato di suolo ed il successivo riutilizzo fossero dirette con l'ausilio di un tecnico agroforestale che assicuri le corrette modalità agronomiche di ricostruzione del suolo ...”), come se tali elementi non dovessero essere l'ovvia e generale buona pratica esecutiva per tali opere di rilevante impatto territoriale. Quindi, anche nel caso di tale ultimo secondo elaborato gli impatti significativi e negativi attesi nella fase di realizzazione e esercizio dell'impianto eolico non sono adeguatamente descritti dal proponente.

CONSIDERATO che lo stesso proponente nell'identificare le matrici di valutazione degli impatti (cfr. elaborato integrativo denominato SIA- Analisi ambientale) del progetto prescelto “alternativa progettuale n. 2” risulti indicare anche in fase di esercizio un impatto severo per quanto riguarda la presenza degli aerogeneratori proposti sul “contesto socio-economico e culturale – beni storico archeologici” (valore: - 7.1):



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo

SERVIZIO V “TUTELA DEL PAESAGGIO”

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

MATRICE CROMATICA DI QUANTIFICAZIONE DEGLI IMPATTI IN FASE DI REALIZZAZIONE (ALTERNATIVA PROGETTUALE N.2)																																												
STRUTTURE DI PROGETTO		ELEMENTI AMBIENTALI																																										
		ATMOSFERA				GEOLOGIA				SUOLI				ACQUE				VEGETAZIONE				FAUNA				PAESAGGIO				CONTESTO SOCIO-ECONOMICO E CULTURALE														
		CONTAMINAZIONE CHIMICA E POLVERI		NUMERO	INQUINAMENTO ELETTRO-MAGNETICO	MODIFICA ASPECTO EROSIONE	UTILIZZO RISORSE	COMPATTAZIONE SOTTOSTRATO	ASPORTAZIONE SUOLO	PERDITA SOTTOSTRATO PRODUTTIVO	SUPERFICIE GALI	SOTTERRANEO	PERDITA COPERTURA	ECODIVERSITÀ DIVERSALE	AVIFAUNA	MAMMIFERUNA	FAUNA ANTROPICA	INTERFERENZA A LIVELLO DI SUOLO	INTERFERENZA A LIVELLO DI SUOLO	OCUPAZIONE	TURISMO	STORICO ARCHEOLOGICO																						
		+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-					
AEROGENERATORI	OCUPAZIONE AREA E ALLESTIMENTO CANTIERE	-2,5	-5,4	-2,5	-5,4	0,0	0,0	-1,9	-4,2	-1,5	-3,5	-0,5	-1,9	-3,1	-5,5	-3,1	-5,5	-1,9	-4,2	-1,2	-2,7	-0,4	-1,9	0,0	0,0	-0,5	-1,9	-0,5	-1,9	-0,5	-1,9	-0,5	-1,9	3,1	3,1	0,0	0,0	-0,1	-1,4					
	APERTURA NUOVE STRADE E ADEGUAMENTO STRADE ESISTENTI	-2,5	-5,4	-2,5	-5,4	0,0	0,0	-3,1	-5,5	-1,5	-3,5	-1,2	-2,7	-3,1	-5,5	-3,1	-5,5	-1,9	-4,2	-1,9	-4,2	0,0	-0,5	-0,5	-0,5	-1,9	-4,2	-1,5	-3,5	-1,5	-3,5	-0,5	-1,9	-0,5	-1,9	4,2	4,2	0,0	0,0	-3,3	-5,3			
	SCAVO E REALIZZAZIONE FONDAZIONI	-1,9	-4,2	-1,9	-4,2	0,0	0,0	-3,1	-5,5	-3,1	-5,5	-4,2	-7,7	-5,0	-7,7	-3,1	-5,5	-3,1	-5,5	0,0	-0,5	0,0	0,0	-1,5	-3,5	-1,5	-3,5	-1,5	-3,5	-0,5	-1,9	-0,5	-1,9	4,2	4,2	0,0	0,0	-4,2	-7,1					
	PRODUZIONE NERGI	-2,5	-5,4	-2,5	-5,4	0,0	0,0	-3,1	-5,5	-3,7	-7,7	-1,3	-3,1	-3,1	-5,5	-3,1	-5,5	-1,9	-4,2	-0,5	-1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,2	-0,5	-0,2	-0,5	-0,5	-1,9	-4,2	-1,2	-2,7	3,1	3,1	0,0	0,0	-3,1	-4,1				
	INSTALLAZIONE AEROGENERATORI	-1,3	-3,1	-1,3	-3,1	0,0	0,0	-0,5	-1,5	-0,5	-1,5	-0,5	-1,9	-0,5	-1,9	-0,5	-1,9	-0,5	-1,9	-0,5	-1,9	-0,5	-3,5	0,0	-0,5	-1,2	-2,7	-1,2	-2,7	-0,5	-1,9	-4,2	-0,5	-1,5	4,2	4,2	0,0	0,0	-3,0	-3,0				
	INTERVENTI AMBIENTALI	-1,9	-4,2	-1,9	-4,2	0,0	0,0	-1,5	-4,2	-1,5	-3,5	-0,5	-1,9	-0,5	-1,9	-0,5	-1,9	-0,5	-1,9	-0,5	-1,9	-0,5	-4,2	-1,9	-0,4	-1,9	-0,2	-0,5	-0,2	-0,5	-0,5	-1,9	-0,5	-1,9	5,5	5,5	0,0	0,0	-2,2	-4,2				
OPERE CONNESSE	SCAVO E FORA CANALIZZAZIONI	-1,2	-4,2	-1,2	-4,2	0,0	0,0	-1,9	-4,2	-1,5	-3,5	-0,5	-1,9	-1,9	-4,2	-0,5	-1,9	-1,5	-3,5	-3,1	-5,5	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,9	-4,2	-1,5	-3,5	-0,5	-1,9	-0,5	-1,9	4,2	4,2	0,0	0,0	-4,2	-7,1					
	REALIZZAZIONE SOTTOSTRATO E CONNESSIONE ALLA RETE	-1,3	-3,1	-1,3	-3,1	0,0	0,0	-3,1	-5,5	-1,5	-3,5	-4,2	-7,7	-5,0	-7,7	-3,1	-5,5	-1,5	-3,5	-1,9	-4,2	-0,5	-1,9	-0,5	-3,5	-1,9	-4,2	-0,5	-1,9	-0,5	-1,9	-0,5	-1,9	3,1	3,1	0,0	0,0	-4,2	-7,1					
MATRICE CROMATICA DI QUANTIFICAZIONE DEGLI IMPATTI IN FASE DI ESERCIZIO (ALTERNATIVA PROGETTUALE N.2)																																												
AEROGENERATORI	PRESENZA NUOVE STRADE	-0,5	-1,9	-0,5	-1,9	0,0	0,0	-1,2	-2,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,9	-4,2	-1,3	-3,1	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,7	-5,5	-2,7	-5,5	-1,5	-3,5	-1,9	-4,2	-0,5	-1,5					0,0	0,0	-3,2	-5,3	
	PRESENZA AEROGENERATORI	0,0	0,0	-3,2	-5,5	0,0	0,0	-1,0	-2,3	0,0	0,0	0,4	0,0	0,4	0,0	0,4	0,0	-0,5	-1,5	-0,5	-1,9	0,0	0,0	0,0	-0,5	-1,4	-5,0	-1,4	-5,0	-1,5	-3,5	-1,9	-4,2	-0,5	-1,5					-4,2	-7,1			
	OPINATIVITA' AEROGENERATORI	0,0	0,0	-0,2	-0,5	-1,2	-2,7	-0,5	-1,5	0,0	0,0	0,4	0,0	0,4	0,0	0,4	0,0	-1,5	-3,5	-1,9	-4,2	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	-1,9	-4,2	-0,5	-1,5					0,0	0,0			
	OPERE MANUTENZIONE	-0,5	-1,9	-0,5	-1,9	0,0	0,0	-0,2	-0,5	0,0	0,0	0,4	0,0	0,4	0,0	0,4	0,0	-1,9	-4,2	-1,3	-3,1	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,9	-1,9	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	-1,9	-0,5	-1,5					0,0	0,0	0,0	0,0	
OPERE CONNESSE	PRESENZA CANALIZZAZIONI E SOTTOSTRAZIONE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,5	-1,5	0,0	0,0	0,4	0,0	0,4	0,0	0,4	0,0	-1,5	-3,5	-1,9	-4,2	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,4	-5,0	-1,4	-5,0	-1,5	-3,5	-1,9	-4,2	-0,5	-1,5					0,0	0,0	-2,2	-3,1	
	OPINATIVITA' CANALIZZAZIONI E SOTTOSTRAZIONE	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,2	-2,7	-0,5	-1,5	0,0	0,0	0,4	0,0	0,4	0,0	0,4	0,0	-1,5	-3,5	-1,9	-4,2	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	-1,9	-0,5	-1,5					0,0	0,0	0,0	0,0		

MATRICE CROMATICA DI QUANTIFICAZIONE DEGLI IMPATTI IN FASE DI ESERCIZIO (ALTERNATIVA PROGETTUALE N.2)

STRUTTURE DI PROGETTO		ELEMENTI AMBIENTALI																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
		CONTAMINAZIONE CHIMICA E POLVERI										NUMERO										INQUINAMENTO ELETTRO-MAGNETICO										MODIFICA ASPECTO EROSIONE										UTILIZZO RISORSE										COMPATTAZIONE SOTTOSTRATO										ASPORTAZIONE SUOLO										PERDITA SOTTOSTRATO PRODUTTIVO										SOTTERRANEO										PERDITA COPERTURA										ECODIVERSITÀ										AVIFAUNA										MAMMIFERAUNA										FAUNA ANTROPICA										INTERFERENZA A LIVELLO DI SUOLO										INTERFERENZA A LIVELLO DI SUOLO										OCUPAZIONE										TURISMO										STORICO ARCHEOLOGICO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
MITIGAZIONE		+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-

Ove per impatti ricompresi tra i valori di “-7 a -8 / Impatto severo” si specifica che lo stesso tipo “Si verifica quando per il recupero delle condizioni iniziali dell’ambiente è necessario intervenire mediante adeguate misure di protezione e salvaguardia senza le quali il sistema sarebbe in grado di tornare alle condizioni originarie dopo un’arco di tempo medio-lungo” (cfr. tabella 4.5. del SIA – Analisi ambientale, p. 11). Le verifiche condotte dallo stesso proponente, quindi, portano ad analoga conclusione delle valutazioni negative esposte, prima, dalla competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio e, quindi, dalla Direzione generale ABAP sulla intrinseca qualità culturale complessiva dei siti prescelti per i settori 1 e 2 dell’impianto eolico in esame, ove la diffusa presenza di beni e elementi culturali ha denotato nel tempo una particolare qualità complessiva del relativo paesaggio (come d’altronde sopra descritto nel presente parere), che tuttavia non viene assunta come un motivo di principale attenzione per la scelta della più opportuna soluzione progettuale da attuarsi. Il proponente di seguito nello stesso elaborato SIA – Analisi impatti analizza l’impatto paesaggistico per il prevalente connotato visivo che si ritiene prevalente nel relativo fattore ambientale, per questo non riuscendo a cogliere la descrizione invece necessaria dei relativi componenti storico-culturale che ne hanno denotato l’immagine storicamente determinatasi nel rapporto tra ambiente e fattore umano, quale invece emerge nella valutazione, prima, dalla competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio e, quindi, dalla Direzione generale ABAP sulla intrinseca qualità culturale complessiva dei siti prescelti per i settori 1 e 2 dell’impianto eolico in esame, che devono pertanto essere preservati da quell’impatto severo dallo stesso proponente verificato, tanto ai sensi dei Principi definiti all’articolo 1 del D.Lgs. 42/2004, tesi a “... preservare la memoria della comunità nazionale e del suo territorio ...” (espressa nei beni e elementi culturali esistenti e nel loro reciproco rapporto con il territorio in cui sono stati collocati), come anche indicando nello Stato l’obbligo di assicurare la conservazione del patrimonio culturale e a favorirne la conservazione e la pubblica fruizione e la valorizzazione, attraverso coerenti forme di uso, che nel caso di cui trattasi risulta come proposta del tutto estranea alle modalità fin qui attuate (prevalentemente agricole), esprimendosi tale nuovo uso con l’installazione di macchine industriali per la produzione di energia elettrica (aerogeneratori) di singolare verticalità (altezza totale di 148.5 m) che nullo rapporto coerente sono in grado di instaurare con quanto esistente, se non per quello derivante dal loro totale contrasto per dissonanza di estraneità e, quindi, incoerenza con la conservazione e valorizzazione del relativo paesaggio.



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo

SERVIZIO V “TUTELA DEL PAESAGGIO”

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

CONSIDERATO che la verifica della coerenza del progetto in esame con quanto definito ai sensi del DM 10/09/2010 dalla Regione Autonoma della Sardegna con DGR n. 40/11 del 07/08/2015, recante "Individuazione delle aree e dei siti non idonei all'installazione degli impianti alimentati da fonti di energia eolica", è stata quindi dichiarata dal proponente condotta con la presentazione dell'elaborato integrativo denominato "Relazione sulla coerenza del progetto 'Gomoretta' con la Delib.G.R. n. 3/17 del 16.1.2009 e la Del. N. 40/11 del 7.8.2015". Nel merito di quanto nello stesso elaborato dichiarato, risulta non condivisibile la sostanziale dichiarazione di non interferenza del progetto proposto (sia per il settore 1 che 2 dell'impianto eolico) con le aree non idonee individuate dalla Regione per l'installazione di impianti eolici di grande taglia (come definiti quelli con elementi costruttivi di altezza al mozzo oltre 51 m e diametro del rotore oltre i 51 m). In particolare – come d'altronde già evidenziato nel dettaglio dalla competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio nel relativo parere endoprocedimentale del 24/04/2019 sopra integralmente trascritto, valutazione che si fa qui pienamente propria – alcuni degli elementi costruttivi dell'impianto (aerogeneratori) ricadono pienamente in aree dichiarate non idonee alla installazione di impianti eolici di grande taglia (vedi, tra quelli già citati dalla competente Soprintendenza, il bene culturale architettonico della chiesa campestre di S. Matteo - ricadente nei beni disciplinati dalla DGR n. 40/11 del 07/08/2015 alla tabella di p. 108; o dei diversi beni culturali archeologici dichiarati con specifici provvedimenti ministeriali di interesse culturale ai sensi della Parte II del D.Lgs. 42/2004 - ricadente nei beni disciplinati dalla DGR n. 40/11 del 07/08/2015 alla tabella di pp. 90 e 109). Tale incoerenza risulta singolarmente non colta dal proponente, anche a causa di una perdurante non esaustività della cartografia prodotta sul regime vincolistico gravante nelle aree interessate dal progetto (cfr. elaborati integrativi denominati "... Beni Paesaggistici Settore ..."), anche a seguito di specifica richiesta della Direzione generale ABAP (cfr. punto n. 3 della relativa nota del 12/03/2018, prot. n. 7028), ma anche a causa della mancata evidenziazione degli specifici buffer di non idoneità che si devono generare in applicazione della DGR n. 40/11 del 07/08/2015, ma necessariamente da considerarsi in ogni caso quale presupposto indicativo per il presente parere tecnico istruttorio, e di conseguenza qui approfondito per singola fattispecie.

CONSIDERATO che la determinata non idoneità delle aree e siti prescelti per la localizzazione dei settori 1 e 2 dell'impianto eolico proposto, secondo quanto stabilito dalla Regione Autonoma della Sardegna con DGR n. 40/11 del 07/08/2015, recante "Individuazione delle aree e dei siti non idonei all'installazione degli impianti alimentati da fonti di energia eolica", costituisce di per sé come un atto di non accelerazione e semplificazione dell'iter valutativo riservato all'Amministrazione, la cui istruttoria pertanto si è dovuta connotare di particolare attenzione e nuova verifica preliminare delle scelte operate dal proponente, stante la dimostrata incompletezza dei relativi presupposti di conoscenza di tutte le specifiche caratteristiche dei livelli di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio gravanti nelle aree dei settori 1 e 2 dell'impianto eolico proposto.

CONSIDERATO che l'elaborato integrativo denominato "Documento Sistemático e di sintesi della valutazione" non consente di acquisire nuove e specifiche verifiche in merito agli impatti significativi e negativi realizzati sul patrimonio culturale e il paesaggio dalla costruzione e realizzazione del progetto in esame, pur tuttavia rimandando lo stesso ad altri specifici elaborati che presentano la stessa incompletezza di descrizione.

RITENUTO di condividere e fare proprie tutte le puntuali analisi e valutazioni espresse dalla competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio con il suddetto parere del 24/04/2019, dove il territorio interessato dall'impianto di cui trattasi è stato analizzato con riferimento al paesaggio nella sua unitarietà come definito nell'art. 131 del Codice dei beni culturali e del paesaggio e nella Convenzione Europea del Paesaggio: "... AP.4 Conclusioni relative alla tutela del patrimonio culturale paesaggistico ed il paesaggio. L'impianto progettato (e segnatamente i settori 1 e 2), si inserirebbe in un ambito dalla completa naturalità rurale, in cui si alternano campi coltivati, pascoli e aree coperte da bosco e macchia. L'elemento antropico è rappresentato da raro edificato sparso, legato alle attività produttive agro-pastorali, e da una rete di emergenze storiche, principalmente archeologiche. L'area vasta, in cui predominano gli ambienti naturali o seminaturali, è distinta da un'orografia aspra e accidentata, che offre diversi punti elevati dall'ampia visuale. Si rileva inoltre, negli ambiti più prossimi, la presenza di numerose aree tutelate per le loro qualità

41



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

paesaggistiche e ambientali, quali zone gravate da uso civico, aree di interesse naturalistico, boschi, parte dell'abitato di Orune, oggetto di dichiarazione di notevole interesse pubblico in quanto belvedere, il Parco Geominerario della Sardegna, il Monte Albo, e – a maggiore distanza – il Monte Ortobene. I caratteri descritti inducono a considerare questo ambito paesaggistico di particolare pregio, in contrasto con quanto auspicato dalla normativa di riferimento in merito al corretto inserimento degli impianti eolici: “la scelta della localizzazione e la configurazione progettuale, ove possibile, dovrebbero essere volte, in via prioritaria, al recupero di aree degradate” (D.M. 10.9.2010, Allegato 4, punto 3) e “gli ampliamenti delle infrastrutture esistenti e la localizzazione di nuove infrastrutture sono ammessi se [...] ubicati preferibilmente nelle aree di minore pregio paesaggistico” (PPR Sardegna, NTA, art.103). Passando allo studio di dettaglio, nell'area scelta per la realizzazione del Settore 1 si possono riconoscere principalmente due livelli di lettura del paesaggio: il tessuto agricolo degli appezzamenti coltivati e il sistema delle emergenze storiche e archeologiche ... Il Settore 2 si colloca su un altipiano dalle pendici scoscese, coperte da vegetazione boschiva. In quest'ambito la trama degli appezzamenti agricoli si incontra con l'aspro paesaggio montano che caratterizza le regioni ad Est e Sud, verso Lula e Orune. Sia l'immediato intorno che il raggio visivo più esteso comprendono un paesaggio di grande valore figurativo e naturalistico, pressoché intatto. Questo settore è inoltre il più prossimo ai già citati siti sensibili del Parco Geominerario e del Monte Albo. Gli aerogeneratori in progetto si dispongono a corona intorno all'imboccatura di una profonda vallata che attraversa tutto il territorio di Orune. Su quest'area insistono diversi livelli di tutela: è gravata da usi civici, coperta da bosco e sottoposta a gestione dell'Ente Foreste ...”.

CONSIDERATO che gli aerogeneratori nn. G9, G10, G11, G12 e G13 del Settore 2 sono posti a corona sull'immediato limite di una vasta area soggetta a tutela per legge quale uso civico ai sensi dell'articolo 142, comma 1, lett. h), del D.Lgs. 42/2004 (cfr. elaborato denominato “Inquadramento territoriale dell'intervento con vincoli ambientali – Stralcio 2” – EP_CIV_D002_1_2), di cui si era chiesto di specificare la qualità categoriale con la richiesta della Direzione generale ABAP prot. n. 7028 del 12/03/2018, punto n. 14).

CONSIDERATO che la Società SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY ITALY S.p.A., con la nota prevenuta il 28/12/2018, ha specificato in merito alla predetta area ad uso civico che la stessa “... è adibita a pascolo, e sono presenti in brevi tratti delle piantumazioni di specie arbor[e]e ...”, come ritenuto necessario illustrate nelle due allegate figure, che rappresentano tuttavia solo in parte la particolare specificazione paesaggistica di ampia distesa coperta anche ben più estesa vegetazione, come d'altronde verificabile nell'elaborato denominato “Quadro d'unione su ortofoto – Stralcio 2” – EP_CIV_D005_2, che pertanto fornisce una più corretta e completa rappresentazione delle relative caratteristiche paesaggistiche, oltre quella categoriale data dal proponente.

CONSIDERATO che la Società SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY ITALY S.p.A. nell'elaborato integrativo denominato “Relazione sulla coerenza del progetto ‘Gomoretta’ con la Delib.G.R. n. 3/17 del 16.1.2009 e la Del. N. 40/11 del 7.8.2015” dichiara che per le “zone gravate da usi civici – Articolo 142 comma 1 lettera h)” che “il progetto proposto non ricade in alcuna di queste aree, ad eccezione di un piccolo tratto di strada esistente in agro del Comune di Orune che andrebbe adeguata”, tuttavia non avendo correttamente inteso l'indicazione fornita dalla stessa DGR n. 40/11 del 07/08/2015, la quale nel relativo allegato (cfr. p. 87) indica chiaramente come l'area ritenuta non idonea alla localizzazione di impianti eolici di grande taglia – come quello di cui trattasi – sia definita anche quella corrispondente ad un buffer di 1600 metri dal perimetro dell'uso civico stesso, entro cui ricadono proprio i predetti aerogeneratori G9, G10, G11, G12 e G13, oltre ai G8 e G6 del medesimo Settore 2, i quali tutti essendo posti a corona del perimetro dello stesso uso civico ne sono capaci di alterare il naturale godimento paesaggistico per l'elevata dimensione delle relative strutture (alt[ez]ze al massimo 148.5 m), che intercetterebbe gli ampi orizzonti panoramici di cui si gode nell'area stessa, con questo introducendo elementi di forte dissonanza formale con gli elementi naturali che costituiscono l'area in gestione dell'Ente Foreste.

CONSIDERATO che la legge 30 novembre 2017, n. 168, all'articolo 3, Beni collettivi, comma 6, stabilisce con valore innovativo che: “Con l'imposizione del vincolo paesaggistico sulle zone gravate da usi civici di cui all'articolo 142, comma 1, lettera h), del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, l'ordinamento giuridico garantisce l'interesse della collettività generale

42



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo

SERVIZIO V “TUTELA DEL PAESAGGIO”

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

alla conservazione degli usi civici per contribuire alla salvaguardia dell'ambiente e del paesaggio. Tale vincolo è mantenuto sulle terre anche in caso di liquidazione degli usi civici", con ciò determinandone un valore paesaggistico da preservarsi anche nel caso di atti, comunque denominati e, quindi, oltre quello di sola liquidazione – come chiarito dall'Ufficio Legislativo del Ministero per i beni e le attività culturali con il parere prot. n. 11255 del 03/05/2018. Ma ancora la stessa legge (cfr. art. 2, Competenza dello Stato), stabilisce che "la Repubblica tutela e valorizza i beni di collettivo godimento, in quanto: ... b) strumenti primari per assicurare la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale nazionale; ... d) basi territoriali di istituzioni storiche di salvaguardia del patrimonio culturale e naturale; e) strutture eco-paesistiche del paesaggio agro-silvo-pastorale nazionale; ...", con questo dovendosi nella valutazione di impatto ambientale porre in essere ogni verifica – anche oltre il perimetro più specifico della stessa area tutelata per legge – necessaria affinché i valori espressi dai beni protetti quali quello della presente area non siano in alcun modo pregiudicate con elementi che per l'evidente abnorme altezza e loro configurazione strutturale, ma anche localizzazione a corona lungo il suo perimetro, siano in grado di alterarne la libera visuale panoramica da e verso l'intorno, con questo introducendo elementi di palese estraneità con quelli per i quali lo stesso uso civico naturale si è configurato.

CONSIDERATO che il proponente a riscontro di quanto richiesto dalla Direzione generale ABAP con la nota prot. n. 7028 del 12/03/2018, al punto n. 21, relativamente ai chiarimenti necessari in merito a quanto affermato nell'originario elaborato denominato "Piano di dismissione e ripristino", chiarisce con la nota pervenuta il 28/12/2018 che "verranno smantellate tutte le strutture in muratura e fabbricati presenti nel progetto" (specificando che si tratta di quelli della sottostazione – cfr. p. 3); ancora, che "per quanto riguarda le fondazioni, verranno tutte completamente smantellate", tuttavia specificando ancora nel medesimo elaborato integrativo che "non si procederà alla demolizione delle strade interne al parco che, all'atto della dismissione, avranno assunto l'aspetto del paesaggio", le quali ultime pertanto devono essere considerate un impatto irreversibile rispetto alla naturale morfologia dei luoghi come oggi esistenti – caratterizzati da ambiti di quasi totale naturalità, entro i quali le strade realizzate per il presente impianto non hanno alcuna funzione paesaggisticamente necessaria, se non quella di modifica e di consumo esse stesse del relativo suolo e, quindi, di non conservazione dei valori paesaggistici che gli stessi esprimono.

CONSIDERATO che in merito alle due torri del vento in origine indicato come rimanenti in esercizio per tutta la durata di vita dell'impianto eolico di cui trattasi, il proponente specifica solo che le stesse non saranno posizionate (cfr. elaborato integrativo "SLA – Quadro progettuale", p. 1), ma non chiarendo se le stesse siano comunque attualmente esistenti, come aveva fatto intuire la locuzione per le stesse di "resteranno in esercizio" in origine utilizzato con riferimento alle stesse.

CONSIDERATO che l'impianto eolico "Gomoretta" si localizza in un'area compresa tra i comuni di Bitti, Orune nella provincia di Nuoro e Buddusò nella provincia di Sassari ed è composto da due settori. Il "Settore 1" comprende 6 aerogeneratori che si dispongono lungo un altopiano ad una altitudine media di 820 m slm. Il "Settore 2" si sviluppa in un'area compresa tra i Comuni di Bitti e di Orune e prevede 7 aerogeneratori, che si disporranno lungo una linea di crinali ad una altitudine media di 812 m slm. E' inoltre prevista una nuova sottostazione elettrica in affiancamento alla nuova stazione di smistamento RTN a 150 kV denominata Buddusò in fase di istruttoria VIA di competenza statale su proposta della Società TERNA S.p.A. La sottostazione per l'impianto eolico in esame è prevista in adiacenza alla nuova stazione di smistamento, in un'area che presenta una conformazione in prevalenza pianeggiante e morfologicamente stabile, adibita allo stato attuale a colture estensive per il pascolo e, in parte, a macchia mediterranea.

CONSIDERATO che il progetto proposto riguarda quindi la realizzazione di un impianto eolico costituito da 13 aerogeneratori, ciascuno della potenza nominale di 3.465 MW (con altezza al mozzo pari a 84 m, diametro rotore 132 m, e quindi altezza totale pari a 148,5 m). L'impianto, come sopra ricordato, risulta previsto quale suddiviso in due distinti settori, posti in zone di confine tra il comune di Bitti e Orune, nella provincia di Nuoro. Il primo settore, collocato in località Punta Gomoretta, è composto da n. 6 aerogeneratori (n. 5 a Bitti e n.1 a Orune); il secondo settore è collocato in località Fruncu Sa Capra, ed è costituito da n. 7 aerogeneratori (n. 5 a Bitti, n. 2 a Orune). Il proponente aveva dichiarato che l'impianto prevedeva la conservazione in fase di esercizio di due già esistenti torri per la misura del vento, che invece con la documentazione integrativa successivamente presentata ha dichiarato che non si sarebbero più

43



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

mantenute (ovvero non realizzate – cfr. nota trasmessa il 28/12/2018, p. 9). Per ciascun aerogeneratore è prevista la realizzazione di opere connesse, quali le relative piazzole; cavidotto di collegamento in media tensione (MT) a 30kv, completamente interrato e sviluppato lungo le strade esistenti; viabilità di servizio e opere di adeguamento delle strade esistenti al fine del trasporto con mezzi speciali degli stessi aerogeneratori; sottostazione di trasformazione 30/150 kV in adiacenza alla nuova prevista dalla Società TERNIA S.p.A. mediante un elettrodotto aereo in AT a 150 kV. La nuova sottostazione di utenza è prevista nel territorio comunale di Buddusò (SS). Lo schema di allacciamento alla RTN prevede che la centrale venga collegata in antenna a 150 kV con la nuova stazione elettrica di smistamento "Buddusò" da inserire in entrata sulla linea RTN a 150 kV "Ozieri-Siniscola2" previo riclassamento a 150 kV della linea 70 kV "Tempio-Buddusò" e potenziamento della linea RTN 150 kV "Chilivani-Buddusò-Siniscola2". La Stazione di smistamento è ricompresa nella procedura in corso di VIA Nazionale «Realizzazione nuovi elettrodotti a 150 kV "Santa Teresa-Tempio" e "Tempio-Buddusò", nuove stazioni elettriche 150 kV di "Tempio" e "Buddusò" e relativi raccordi linee», proposto da TERNIA Rete Italia S.p.A., ancora in corso.

CONSIDERATO il rilevante numero di beni culturali e paesaggistici e di ulteriori elementi di interesse archeologico presenti nell'area buffer di 7.5 km dai quali l'impianto eolico è intervisibile.

CONSIDERATO inoltre che dal Rapporto Statistico – Energia da fonti rinnovabili in Italia – Anno 2016, la fonte rinnovabile che registra la crescita più significativa tra il 2015 e 2016 è quella eolica (che compensa la contrazione della produzione di energia dagli impianti idroelettrici e dagli impianti solari) e che la Sardegna risulta essere una delle regioni italiane caratterizzate dalla presenza del maggior numero di impianti eolici (con 354 impianti) e per la maggiore potenza installata (1011,5 MW), pari a circa l'11% della produzione nazionale da fonte eolica, a fronte della quale si deve registrare un conseguente impatto sul paesaggio della regione, a causa della rilevante concentrazione di impianti eolici in aree ristrette ai quali si deve aggiungere l'impatto paesaggistico determinato dalla realizzazione di tutte le infrastrutture necessarie per il potenziamento della rete di trasporto dell'energia elettrica nazionale (elettrodotti, cavidotti, stazioni elettriche di terna, sottostazioni, ecc.).

CONSIDERATO che nel volgere di un solo anno (dal 2015 al 2016) in Sardegna sono entrati in produzione 107 nuovi impianti eolici, di fatto rendendo evidente la possibilità che si determini una saturazione dei siti ritenuti dai proponenti idonei per le relative produzioni (Rapporto Statistico – Energia da fonti rinnovabili in Italia – Anno 2016, p. 66). Lo stesso Rapporto rileva che "... è rilevante anche la potenza dei parchi eolici installata nelle regioni Campania, Calabria, Sardegna e Basilicata ..." (p. 68).

RITENUTO necessario richiamare a tal proposito quanto evidenziato nel documento interministeriale MATTM e MiSE relativo alla Strategia Energetica Nazionale (SEN 2017) del 10 novembre 2017, in particolare nel Messaggio dei Ministri (p. 8) "... Di grande rilievo per il nostro Paese è la questione della compatibilità tra obiettivi energetici ed esigenze di tutela del paesaggio. Si tratta di un tema che riguarda soprattutto le fonti rinnovabili con maggiore potenziale residuo sfruttabile, cioè eolico e fotovoltaico. Poiché siamo convinti che la tutela del paesaggio sia un valore irrinunciabile, sarà data priorità all'uso di aree industriali dismesse, capannoni o tetti, oltre che ai recuperi di efficienza degli impianti esistenti. Tuttavia, queste opzioni non sono sufficienti per gli obiettivi perseguiti. Dunque proponiamo di procedere, con Regioni e amministrazioni che tutelano il paesaggio, alla individuazione di aree, non altrimenti valorizzabili, da destinare alla produzione energetica ...".

CONSIDERATO che invece il progetto proposto non tiene affatto conto di quanto sopra indicato, essendo localizzato in un'area agricola e comportando, conseguentemente, un nuovo consumo di suolo agricolo.

CONSIDERATO che il documento relativo alla SEN 2017 del 10 novembre 2017, ha quindi affrontato anche il tema dell'inserimento sul territorio degli impianti eolici, riconoscendo il pericolo della progressiva saturazione dei siti (rappresentato anche dal rapporto di impianti di livello industriale quale il presente – a circa 15 km nel Comune di Buddusò - e altri definiti quali minieolico presenti nell'area vasta (si dichiara che nei Comuni di Bitti e Orune sono presenti 38 turbine minieoliche – cfr. SIA – Quadro progettuale, elaborato integrativo, p. 57), in particolare alla distanza di circa 1-2 km dal Settore 1 e interposti verso il Settore 2), proponendo di sperimentare la possibilità di individuare le "aree idonee" alla realizzazione degli stessi, presupponendo quindi la possibilità/necessità di pianificare in anticipo la localizzazione di nuovi impianti eolici, considerata l'impossibilità di assicurare l'equilibrio tra insediamento di nuove infrastrutture

44



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo

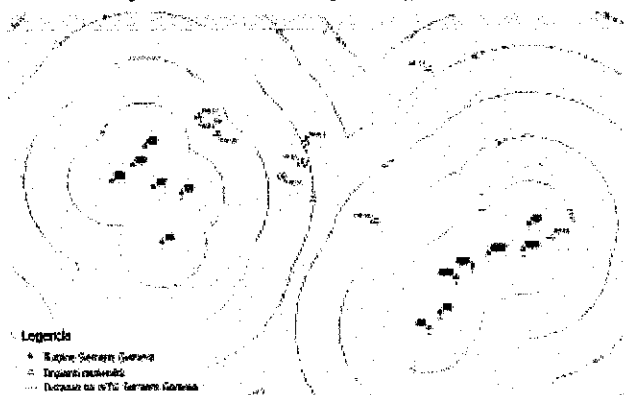
SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

energetiche e vocazioni territoriali al di fuori di un'adeguata pianificazione:



(da Relazione paesaggistica, p. 55 – IN VERDE l'impianto GOMORETTA – in VIOLA gli impianti minieolici)

CONSIDERATO quindi che la mancanza di un adeguato quadro programmatico dello sfruttamento della risorsa energetica eolica rende difficile assicurare il rispetto della "capacità" di carico del territorio e l'equilibrio tra le nuove infrastrutture energetiche e le vocazioni territoriali già oggetto di dichiarazione o tutela per legge, ovvero per il tramite del Piano paesaggistico regionale, derivante dalla concentrazione in alcune aree (aree critiche) di un elevato numero di impianti eolici e dalla conseguente difficoltà di dispacciamento dell'energia prodotta, che comporta la limitazione o addirittura lo spegnimento di alcuni impianti eolici per evitare i rischi di sovrapproduzione nel sistema elettrico, almeno fin quando non venga potenziata la rete di trasporto dell'energia elettrica nazionale (che infatti nel caso di cui trattasi deve collegarsi ad una nuova stazione elettrica della Società TERNA S.p.A.).

CONSIDERATO che la Giunta della Regione Autonoma della Sardegna con Deliberazione n. 36/7 del 05/09/2006 (pubblicata sul BURAS n. 30 dell'8/09/2006) ha approvato in via definitiva ai sensi dell'articolo 143 del D.Lgs. 42/2004 il Piano paesaggistico regionale – Primo ambito omogeneo e le relative Norme Tecniche di Attuazione e che il Presidente della Regione Autonoma della Sardegna, in ottemperanza alla suddetta Deliberazione del 05/09/2006, ha emanato il decreto n. 82 del 07/09/2006 (pubblicato sul BURAS n. 30 dell'8/09/2006) con il quale si è stabilita la pubblicazione del Piano paesaggistico regionale – Primo ambito omogeneo ai fini della sua entrata in vigore.

CONSIDERATO che la Regione Autonoma della Sardegna con Deliberazione della Giunta Regionale n. 23/14 del 16 aprile 2008 ha approvato l'elenco del Repertorio del mosaico dei beni paesaggistici ed identitari definiti dal Piano paesaggistico regionale – Primo ambito omogeneo (Norme Tecniche di Attuazione, articoli 48 e 51).

CONSIDERATO che la Regione Autonoma della Sardegna con Deliberazione della Giunta Regionale n. 39/1 del 10/10/2014 ha unilateralmente revocato la Deliberazione della Giunta Regionale n. 45/2 del 25/10/2013 di approvazione preliminare del Piano paesaggistico regionale e contemporaneamente approvato unilateralmente il "Repertorio del Mosaico, aggiornato al 3 ottobre 2014", disponendone la pubblicazione sul BURAS, avvenuta nel relativo Supplemento Ordinario n. 54 al n. 51 del 23/10/2014.

CONSIDERATO che nella suddetta Deliberazione n. 39/1 si specifica "... di dare atto che il Repertorio di cui al punto precedente sostituisce ad ogni effetto quello pubblicato sul supplemento straordinario n. 1 al BURAS n. 17 del 20 maggio 2008 ...".

CONSIDERATO che la Regione Autonoma della Sardegna con Deliberazione della Giunta Regionale n. 70/22 del 29/12/2016, recante "Approvazione aggiornamento al 30 settembre 2016 del Mosaico dei beni paesaggistici e beni identitari" (cosiddetto Repertorio del Mosaico 2016), resa pubblica con il relativo allegato sul sito della medesima Regione il 18/01/2017, ha unilateralmente approvato il "Repertorio del Mosaico, aggiornato al 30 settembre 2016", disponendone la pubblicazione sul BURAS.

CONSIDERATO che nella suddetta Deliberazione della Giunta Regionale n. 70/22 si delibera "... di dare atto che il Repertorio di cui al punto precedente sostituisce ad ogni effetto quello approvato con la deliberazione della Giunta regionale n. 39/1 del 10 ottobre 2014 e pubblicato sul supplemento straordinario



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

n. 54 al BURAS n. 51 del 23 ottobre 2014 ...”.

CONSIDERATO che con Deliberazione della Giunta Regionale n. 18/14 dell'11/04/2017, la Regione Autonoma della Sardegna ha unilateralmente approvato un addendum al Repertorio del Mosaico 2016 per quanto riguarda i risultati di alcune copianificazioni paesaggistiche attuate dal 01/10/2016 al 31/03/2017 per l'adeguamento degli strumenti urbanistici locali al Piano paesaggistico regionale – Primo ambito omogeneo.

CONSIDERATE le valutazioni e motivazioni espresse dalla competente Soprintendenza Archeologia, belle arti paesaggio con i pareri endoprocedimentali del 23/02/2018, 05/03/2018 e 24/04/2019.

CONSIDERATO che la competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio, con i pareri sopra integralmente trascritti, ha verificato il quadro vincolistico delle aree interessate dal progetto di cui trattasi e quindi la compatibilità con lo stesso delle opere previste.

CONSIDERATO quanto espresso come contributo istruttorio dal Servizio II, Scavi e tutela del patrimonio archeologico, della Direzione generale ABAP con la nota sopra trascritta del 27/02/2018 e del 02/05/2019.

CONSIDERATO quanto espresso come contributo istruttorio dal Servizio III, Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico, della Direzione generale ABAP con la nota sopra trascritta del 10/05/2019.

CONSIDERATO che sono stati acquisiti i prescritti pareri dei competenti Uffici periferici e centrali del Ministero per i beni e le attività culturali.

CONSIDERATA ED ESAMINATI gli elaborati progettuali, il SIA, la Relazione paesaggistica e tutta l'ulteriore documentazione originariamente presentata con l'istanza e quindi successivamente integrata a seguito della richiesta del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dell'allora Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo quali prodotte dalla Società Siemens Gamesa Renewable Energy Italy S.p.A.

CONSIDERATO quanto impartito dall'ex Direzione generale BeAP con la Circolare n. 34 del 31/07/2015 avente ad oggetto “MiBACT – esercizio delle funzioni di tutela – Sentenza Consiglio di Stato, sez. VI n. 3652/2015”.

CONSIDERATO che nessuna osservazione del pubblico è pervenuta direttamente a questo Ministero, ad esclusione di quelle trasmesse con nota del 15/04/2019 dall'Associazione Italia Nostra Sardegna e già presentate al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare il 22/01/2018 e il 19/03/2019, come sopra riferito e considerato nello specifico.

VISTO che l'allora Direzione Generale per il paesaggio, le belle arti, l'architettura e l'arte contemporanee (PBAAC) ha collaborato con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare alla redazione delle “Specifiche tecniche per la predisposizione e la trasmissione della documentazione in formato digitale per le procedure di VAS e VIA ai sensi del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.” (Rev. 4 del 03/12/2013; http://www.va.minambiente.it/media/13922/specifiche_tecniche_va_03122013.pdf).

CONSIDERATO quanto descritto nelle suddette “Specifiche Tecniche”, oggetto anche della Circolare n. 5 del 15/01/2014 dell'allora Direzione Generale PBAAC.

CONSIDERATO quanto previsto nella Circolare dell'allora Direzione Generale PBAAC n. 5/2010 del 19/03/2010, “Procedure di competenza della Direzione Generale PBAAC in materia di tutela del paesaggio – Indicazioni operative per il coordinamento degli Uffici centrali e periferici”.

CONSIDERATO quanto previsto nella Circolare dell'allora Direzione Generale PBAAC n. 6/2010 del 19/03/2010, “Procedure di competenza della Direzione Generale PBAAC in materia di VIA, VAS e progetti sovraregionali o transfrontalieri – Disposizioni per la presentazione delle istanze e della relativa documentazione progettuale”.

CONSIDERATO quanto previsto nella Circolare dell'allora Direzione Generale Belle arti e paesaggio n. 3/2016 del 12/01/2016, “Procedure di valutazione di piani, programmi, opere e interventi di competenza della Direzione generale BeAP in materia di tutela del paesaggio - Indicazioni operative per il coordinamento degli uffici centrali e periferici”.

CONSIDERATO che la dichiarazione di compatibilità ambientale del progetto di cui trattasi si determina solo a seguito dell'emanazione del relativo decreto ministeriale di concerto tra il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro per i beni e le attività culturali e che, pertanto, i pareri tecnici istruttori nel frattempo emessi dalle Amministrazioni pubbliche interessate non possono esserne



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo

SERVIZIO V “TUTELA DEL PAESAGGIO”

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

considerati quali sostitutivi e direttamente determinanti la conseguente espressione ministeriale, rimessa in realtà – per quanto di competenza di questo Dicastero - alla successiva determinazione del Ministro come stabilito dal DM dell'allora MiBACT n. 44 del 23/01/2016 (art. 2, co. 2, lett. n).

Per tutto quanto sopra considerato, visto ed esaminato; a conclusione dell'istruttoria condotta per la procedura in oggetto e per le valutazioni sopra narrate, tra le quali le motivazioni espresse dalla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Sassari e Nuoro con il parere endoprocedimentale del 24/04/2019, che si fanno proprie quali parti integranti del presente parere tecnico istruttorio; la Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio, per quanto di competenza, esprime parere negativo alla dichiarazione di compatibilità ambientale del Progetto per la realizzazione di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza nominale di 45,045 mW, denominato "PARCO EOLICO GOMORETTA", localizzato nei Comuni di Bitti e Orune (NU) e di Buddusò (SS), proposto dalla Società Siemens Gamesa Renewable Energy Italy S.p.A. >.

CONSIDERATO che la Società Siemens Gamesa Renewable Energy Italy S.p.A., con nota prot. n. 164-19-GEIT-U del 24/06/2019, ha trasmesso le proprie osservazioni al parere tecnico istruttorio negativo trasmesso dalla Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio con nota prot. n. 16395 del 13/06/2019, inviando un documento denominato "Riscontro nota MiBAC DG-ABAP-Serv. V prot. n. 0016395-P del 13 giugno 2019", visto quanto comunicato alla stessa Società ai sensi dell'art. 10-bis della legge n. 241/90 dalla suddetta Direzione generale.

CONSIDERATO quanto dichiarato nella predetta nota del 24/06/2019 in merito alla già avvenuta consegna al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del modello 3D dell'impianto eolico di cui trattasi con l'istanza originaria del 2017 e la trasmissione della documentazione integrativa del 2018, la Direzione generale ABAP, con nota prot. n. 18618 dell'08/07/2019, ha chiesto al suddetto Ministero e comunicato alla Società Siemens Gamesa Renewable Energy Italy S.p.A. quanto segue:

< In riferimento al progetto in argomento e facendo seguito alla nota della Direzione generale ABAP prot. n. 16395 del 13/06/2019, si evidenzia a codesto Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare che la Società Siemens Gamesa Renewable Energy Italy S.p.A., con nota prot. n. 164-19-GEIT-U del 24/06/2019 (cfr. p. 24), ha evidenziato, tra l'altro, di aver già consegnato a codesta Autorità competente – sia con l'istanza originaria del 28/12/2017, che con le integrazioni del 28/12/2018 – il modello tridimensionale del parco eolico, oggetto d'altronde di specifica richiesta della Direzione generale ABAP con la nota prot. n. 7028 del 12/03/2018 (punto n. 6: "Si chiede la presentazione del "... render di un modello 3d virtuale ...", solo citato nel "SIA – Quadro progettuale", paragrafo 2.9 Simulazione fotografica dell'impatto paesaggistico, p. 125")

Il suddetto modello tridimensionale, tuttavia, non risulta essere stato pubblicato da codesto Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare – quale Autorità competente in sede statale – sul proprio sito web, ai sensi dell'art. 23, co. 4, e dell'art. 24, co. 3, del D.Lgs. 152/2006.

Per quanto sopra, si chiede a codesto Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di voler considerare la necessità di mettere a disposizione sul proprio sito web tutta la documentazione prodotta dalla Società Siemens Gamesa Renewable Energy Italy S.p.A. con l'istanza del 28/12/2017 e quindi la trasmissione delle integrazioni del 28/12/2018, tra la quale il "... render di un modello 3d virtuale ..." del parco eolico di cui trattasi, già richiesto da questa Direzione generale ABAP con la nota del 12/03/2018 sopra citata.

Alla Società Siemens Gamesa Renewable Energy Italy S.p.A. si deve evidenziare che, con la e-mail PEC di trasmissione della propria nota del 24/06/2019 non risulta pervenuto alcun ulteriore file oltre quello .pdf della stessa nota.

Ancora, alla Società Siemens Gamesa Renewable Energy Italy S.p.A. si deve evidenziare che, per ragioni di sicurezza dei sistemi informatici di questo Ministero, non è possibile accedere al link indicato nella relativa nota del 24/06/2019 (p. 63) per reperire la documentazione inoltrata.

Si rimane in attesa di un cortese ed urgente riscontro a quanto sopra richiesto, rappresentando che se dovesse perdurare la mancata messa a disposizione di questo Ministero del suddetto "modello 3d virtuale" entro 10 giorni dalla ricezione della presente, si dovrà concludere l'istruttoria di competenza con i documenti già agli atti >.



CONSIDERATO che la **Società Siemens Gamesa Renewable Energy Italy S.p.A.**, con nota prot. n. 230-19-GEIT-U del 09/07/2019, a riscontro di quanto comunicato dalla Direzione generale ABAP con nota prot. n. 18618 dell'8/07/2019, ha comunicato quanto segue:

< Spettabile Ministero, in riscontro alla nota in oggetto, si rappresenta quanto segue.

Con riferimento alle precisazioni destinate a questa Società proponente in merito agli allegati prodotti con la nota di riscontro trasmessa in data 24.06.2019, si ribadisce quanto già illustrato in quest'ultima. Piena disponibilità è infatti assicurata al fine di garantire il più agevole accesso alla documentazione con le modalità che codesta Direzione vorrà comunicare.

D'altronde, la Società è consapevole di aver adempiuto ai propri obblighi mediante la trasmissione di quanto richiesto (i.e.: documentazione integrativa e nota illustrativa), secondo le specifiche tecniche stabilite, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare; tuttavia, si dichiara disponibile a far pervenire gli allegati menzionati, anche in formato cartaceo o su supporto informatico, alle Amministrazioni che ne facciano richiesta, al fine di assicurare la massima condivisione delle proposte progettuali.

Si resta in attesa di cortese riscontro sulle modalità operative di trasmissione, anticipando che sarà nostra cura prendere contatti con il Responsabile del Procedimento, Arch. Piero Aebischer, ai recapiti indicati, per concordare le modalità di trasmissione più idonee, alle quali si darà pronto seguito a cura e spese della Società >.

CONSIDERATO che il 10/07/2019 la **Società Siemens Gamesa Renewable Energy Italy S.p.A.** ha effettivamente contattato, per le vie brevi, il Responsabile del Procedimento del Servizio V, *Tutela del paesaggio*, della Direzione generale ABAP, al fine di concordare comunque le modalità di inoltro dell'elaborato digitale del modello 3D dell'impianto eolico di cui trattasi, tanto a prescindere da quanto vorrà porre in essere il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sulla base della richiesta dell'8/07/2019 della medesima Direzione generale ABAP.

CONSIDERATO che la **Società Siemens Gamesa Renewable Energy Italy S.p.A.**, con nota prot. n. 234-19-GEIT-U del 10/07/2019 (pervenuta l'11/07/2019) ha consegnato anche alla Direzione generale ABAP quanto segue:

< Spettabile Ministero,

con riferimento alla nota in oggetto e al nostro riscontro in data 9.7.2019 (prot. 0230-19-GEIT-U), d'intesa con il responsabile del procedimento, Arch. Piero Aebischer, si consegnano, unitamente alla presente, due copie su supporto informatico (CD) contenenti i seguenti allegati:

- *Riscontro SGREI MiBAC 164-19-GEIT-U (compresso)*
- *Usi civici Bitti*
- *Usi civici Buddusò*
- *Usi civici Gru ne*
- *ZANCATURA E ATTRAVERSAMENTO IN SUB ALVEO DEL CAVIDOTTO Risposta a nota AP.2*
- *Richieste documentazione integrativa (pag. 30)*
- *Modello Tridimensionale del parco*
 - *SIA_ALPD005502*
 - *SIA_ALPD005503*
 - *SIAALP0005505*

Distinti saluti >.

CONSIDERATA la suddetta trasmissione del 10/07/2019, la Direzione generale ABAP, con nota prot. n. 19959 del 18/07/2019, ha comunicato, anche per conoscenza alla Società Siemens Gamesa Renewable Energy Italy S.p.A., quanto segue:

< In riferimento al progetto in argomento e facendo seguito alle note della Direzione generale ABAP prot. n. 16395 del 13/06/2019 e n. 18618 dell'8/07/2019, si evidenzia a codesta Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio (ABAP) di Sassari che la Società Siemens Gamesa Renewable Energy Italy S.p.A. con nota prot. n. 234-19-GEIT-U del 10/07/2019 (pervenuta l'11/07/2019 e allegata alla presente benché già indirizzata per opportuna conoscenza a codesta Soprintendenza ABAP con i relativi allegati), ha comunque trasmesso direttamente – come resasi disponibile con nota prot. n. 230-19-GEIT-U del 09/07/2019 - anche

48



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

alla Direzione generale ABAP la documentazione allegata al SIA quale "Modello Tridimensionale del parco" (costituita da tre file con estensione .kmz), già dichiarata come consegnata con l'istanza VIA del 2017 e con la trasmissione della documentazione integrativa del dicembre 2018 all'Autorità competente in materia di VIA di competenza statale.

Con la medesima nota del 10/07/2019, la Società Siemens Gamesa Renewable Energy Italy S.p.A. ha provveduto a inviare su supporto digitale anche gli allegati della nota prot. n. 164-19-GEIT-U del 24/06/2019 di riscontro alla comunicazione della Direzione generale ABAP prot. n. 16395 del 13/06/2019 (costituiti da tre file .pdf riportanti l'elenco delle particelle soggette a uso civico nei comuni di Bitti, Buddusò e Orune, tuttavia privi di un collegato elaborato grafico che ne potesse identificare anche l'ubicazione e l'estensione in riferimento alle opere di progetto dell'impianto eolico di cui trattasi, visto che nei suddetti elenchi risulta indicata anche la relativa identificazione catastale).

Ancora, con la stessa nota del 10/07/2019, la Società Siemens Gamesa Renewable Energy Italy S.p.A. ha consegnato un ulteriore elaborato già allegato alla nota del 24/06/2019 (cfr. p. 29 – punto AP.2), relativo alla "simulazione fotografica degli interventi" attinenti la "zancatura e l'attraversamento in sub alvo dei cavidotti" dell'impianto eolico di cui trattasi.

Inoltre, si evidenzia a codesta Soprintendenza ABAP che sul sito web del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare si è potuto constatare che è stata pubblicata, nella sezione "Ripubblicazione" => "Integrazioni", "documentazione integrativa volontaria" (datata 28 e 29/06/2019), ulteriore rispetto a quella già richiesta dal MATTM con nota del 31/05/2018.

Per quanto sopra, si chiede alla Soprintendenza ABAP di Sassari di voler far pervenire a questa compente Direzione generale ABAP (Servizio II; Servizio III e Servizio V), entro 20 giorni dal ricevimento della presente:

1. il proprio parere endoprocedimentale:

- a) su quanto illustrato nell'elaborato relativo alla "simulazione fotografica degli interventi" attinenti la "zancatura e l'attraversamento in sub alvo dei cavidotti" dell'impianto eolico di cui trattasi – allegato alla nota del proponente del 24/06/2019 (cfr. p. 29 – punto AP.2) e trasmesso dallo stesso con nota del 10/07/2019;
 - b) il proprio parere endoprocedimentale sulla ulteriore "documentazione integrativa volontaria" pubblicata sul sito web del MATTM (link: <https://va.minambiente.it/it-IT/Oggetti/Documentazione/1735/3064?Testo=&RaggruppamentoID=143>);
2. le proprie controdeduzioni, per quanto di competenza, alle osservazioni trasmesse dal proponente ai sensi dell'articolo 10-bis della legge n. 241/1990, con nota prot. n. 164-19-GEIT-U del 24/06/2019, recante "Riscontro nota MiBAC DG-ABAP-Serv.V prot. 0016395-P del 13 giugno 2019".

Nel merito delle modalità di inoltro del suddetto parere endoprocedimentale e delle proprie controdeduzioni, si evidenzia alla Soprintendenza ABAP di Sassari che le stesse dovranno essere inoltrate a questa Direzione generale ABAP secondo quanto stabilito con Circolare n. 32 del 20/07/2018 e, pertanto, pur riportando la propria nota tra gli indirizzi tutti e tre i Servizi interessati, la medesima dovrà essere trasmessa al solo indirizzo PEC di questo Servizio V: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it. Ai Servizi II e III di questa Direzione generale ABAP la suddetta nota sarà trasmessa a cura dello scrivente Servizio V per il tramite del sistema interno denominato GIADA.

Nel merito, invece, delle modalità di redazione del parere endoprocedimentale di codesta Soprintendenza si chiede che lo stesso – oltre ad essere reso in una unica soluzione per tutte le aree funzionali interessate - sia conforme, per le stesse specifiche aree funzionali e per distinti eventuali quadri prescrittivi, ai modelli trasmessi con la Circolare della DG PBAAC n. 5/2010 del 19/03/2010, "Procedure di competenza della Direzione Generale PBAAC in materia di tutela del paesaggio – Indicazioni operative per il coordinamento degli Uffici centrali e periferici".

Si richiama l'attenzione di codesta Soprintendenza ABAP al rispetto rigoroso del termine di cui sopra, per consentire alla scrivente l'espressione del proprio parere tecnico istruttorio per le successive determinazioni del Ministro BAC, ai sensi dell'articolo 2, co. 2, lett. n) del DM dell'allora MiBACT n. 44 del



23/01/2016.

Al Servizio II – Scavi e tutela del patrimonio archeologico, di questa Direzione generale ABAP si chiede di voler trasmettere allo scrivente Servizio V il proprio contributo istruttorio in merito a quanto previsto dal progetto di cui trattasi entro 5 giorni dall'acquisizione dell'ulteriore parere endoprocedimentale e delle controdeduzioni della competente Soprintendenza ABAP.

Al Servizio III – Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico, di questa Direzione generale ABAP si chiede di voler trasmettere allo scrivente Servizio V il proprio contributo istruttorio in merito a quanto previsto dal progetto di cui trattasi entro 5 giorni dall'acquisizione dell'ulteriore parere endoprocedimentale e delle controdeduzioni della competente Soprintendenza ABAP.

Tutte le comunicazioni e le eventuali richieste di chiarimento in merito all'iter della procedura in atto dovranno essere fatte a questa Direzione generale (in via prioritaria a mezzo e-mail: piero.aebischer@beniculturali.it).

Si rimane in attesa di un cortese ed urgente riscontro a quanto sopra richiesto >.

CONSIDERATO che il **Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare**, con nota prot. n. DVA.RU.U.21035 dell'8/08/2019, in merito alla documentazione trasmessa dal proponente e pubblicata sul proprio sito web, ha comunicato che *"Con riferimento al procedimento indicato in oggetto, con nota prot. 18618 del 08.07.2019, acquisita in pari data con prot. DVA/17528, codesto Ministero ha ritenuto di segnalare la non completezza della documentazione relativa al progetto in argomento pubblicata sul portale VIA e VAS di questo Ministero. In particolare codesto Ministero lamenta il fatto che tra detta documentazione non vi sarebbe alla simulazione dell'impatto paesaggistico attraverso il modello virtuale 3d. Relativamente a quanto sopra, nel rappresentare che tutta la documentazione tecnica fornita dal proponente è stata dalla scrivente puntualmente pubblicata sul sito, si evidenzia che tra questa risulta anche quella relativa alla citata simulazione dell'impatto paesaggistico comprensiva delle istruzioni per poter far girare il modello (possibile attraverso un programma gratuito scaricabile da internet). Ad ogni modo atteso che, successivamente alla comunicazione in argomento, risulta essere intervenuta una corrispondenza tra codesto Ministero e la Società proponente, si confida che, a seguito della stessa, le problematiche relative alla citata modellizzazione siano state superate"*. Nel merito, tuttavia, si deve evidenziare come, pur essendo presente sul predetto sito web, l'elaborato relativo alle istruzioni per l'utilizzo del modello 3D predisposto dal proponente (elaborato denominato nel sito web: *"Integrazioni del 31/12/2018 - Relazione illustrativa modello tridimensionale parco eolico (Google Earth)"* – codice SIA-AL-P-D005-50-1), i relativi file (di estensione .kmz) non sono stati pubblicati come successivamente trasmessi direttamente alla Direzione generale ABAP dal proponente.

CONSIDERATO che la Direzione generale ABAP, in riferimento a quanto richiesto con la suddetta nota del 18/07/2019, ha sollecitato la Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Sassari e Nuoro, con nota prot. n. 24322 del 06/09/2019, a trasmettere il relativo parere endoprocedimentale su quanto in ultimo trasmesso dal proponente.

CONSIDERATO che la **Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Sassari e Nuoro**, con nota prot. n. 10773 del 30/09/2019, ha espresso di conseguenza il seguente ulteriore parere endoprocedimentale, comprensivo delle controdeduzioni di competenza alle osservazioni del proponente del 24/06/2019:

< In riferimento alla documentazione e alle osservazioni trasmesse dalla Società Siemens Gamesa Renewable Energy e alla richiesta di parere di codesta Direzione Generale indicata in oggetto, si comunica quanto segue.

1. Parere endoprocedimentale in merito alla documentazione integrativa trasmessa dal proponente

La documentazione integrativa resa disponibile dal proponente è la seguente:

- Usi civici Bitti
- Usi civici Buddusò
- Usi civici Orune
- Zancatura e attraversamento in sub alveo del cavidotto
- Modello tridimensionale SIA AL P_D005_50_2
- Modello tridimensionale SIA AL P_D005_50_3



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

07/10/2019

- Modello tridimensionale SIA AL P_D005_50_5
- Relazione previsionale dell'impatto dovuto alle vibrazioni, revisione 1 EP-GEO-R002-REV01
- Tabella Recettori Vibrazione EP-GEO-R003
- Relazione previsionale di impatto acustico nella fase di cantiere SIA-AL-PIA-R004-Rev 1-FC
- Relazione previsionale di impatto acustico nella fase di esercizio SIA-AL-PIA-R004-Rev 1-FE
- Inquadramento Territoriale Ricettori Parco Eolico in Fase di Esercizio SIA-D010-01-rev1
- Distribuzione del Campo Acustico diurno/notturno generato dal parco eolico in fase di esercizio SIA-D010-02-rev1
- Curve Isofoniche SIA-D010-03
- Tabella Recettori Acustici SIA-D013

La documentazione risponde solo parzialmente a quanto richiesto da questa Soprintendenza con i precedenti pareri endoprocedimentali (prot. n. 2521 del 23.2.2018 e prot. n. 4908 del 24.4.2019).

Per quanto di competenza, si riscontra che gli inventari delle terre civiche, pur fornendo maggiori specifiche sullo stato dei terreni stessi, risultino di scarsa utilità per le valutazioni di questo Ufficio se non accompagnati da una rappresentazione cartografica nell'area del SIA, come già richiesto. Si ritiene che tale rappresentazione dovrebbe essere agevole per il proponente, dal momento che i dati catastali vengono riportati in inventario.

La rappresentazione dei tratti stradali in cui si prevedono zancature dei cavidotti ad opere esistenti è esauriente rispetto a quanto richiesto, e non mette in luce ulteriori criticità riguardo alla compatibilità dell'intervento con il patrimonio culturale e il paesaggio.

I modelli tridimensionali, e in particolare il SIA AL P_D005_50_2, confermano quanto già relazionato in merito all'incompatibilità del progetto con l'area vasta d'intervento, di particolare pregio e caratterizzata da scenari di grande valore figurativo e naturalistico, pressoché intatti. Si rileva inoltre come la simulazione metta in luce con ancora maggiore evidenza le notevoli dimensioni degli aerogeneratori in rapporto, non solo all'edificio circostante, ma anche alla stessa orografia dei luoghi, qualificando l'impianto in progetto come una presenza fuori scala nell'intorno paesaggistico.

2. Controdeduzioni in merito alle osservazioni trasmesse dal proponente

Si ritiene opportuno premettere, ai fini di una corretta lettura del parere endoprocedimentale reso da questa Soprintendenza, che lo stesso segue un modello adottato a livello centrale da questo Ministero, con l'intento di garantire una sistematica esposizione delle verifiche e valutazioni svolte nell'ambito dei procedimenti di VIA di competenza statale.

Le voci di cui l'istruttoria si compone costituiscono l'analisi del quadro normativo e degli eventuali provvedimenti di tutela vigenti nell'ambito di riferimento, dei caratteri del territorio in esame e della documentazione resa disponibile dal proponente.

Le criticità riscontrate vengono esplicitate nelle conclusioni relative ai diversi ambiti disciplinari di competenza e nel parere endoprocedimentale finale, che contengono le valutazioni conseguenti alla predetta analisi. Il richiedente potrà dunque fare riferimento a tali parti per individuare i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, per quanto valutato da questo Ufficio.

Rispetto a quanto osservato in merito al quadro normativo vigente, si evidenzia che le conclusioni e il parere di questo Ufficio si basano sulla disciplina riguardante la fase propedeutica di VIA, alla quale il presente procedimento afferisce.

I riferimenti al D.M. 10.9.2010 – Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili – attengono alla necessità di rendere univoca l'espressione di questo Ministero in merito alla compatibilità del progetto con le istanze di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio, che evidentemente non può connaturarsi in modo diverso a seconda dei diversi strumenti adottati dalla legislazione nazionale per la verifica e valutazione, in particolare, degli impianti eolici quali quello di cui trattasi.

Si evidenzia, pertanto, che nella nostra istruttoria tale Decreto è stato espressamente citato come contrastante con la proposta progettuale in relazione al particolare pregio dell'ambito paesaggistico in oggetto (Allegato 4, Punto 3 "la scelta della localizzazione e la configurazione progettuale, ove possibile, dovrebbero essere volte, in via prioritaria, al recupero di aree degradate"). Inoltre si fa presente che alcune



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

delle criticità riscontrate fanno riferimento agli indirizzi dettati dalle predette Linee Guida, anche quando non esplicitamente menzionate. Si veda in particolare quanto affermato al punto <<AP.4 – Conclusioni relative alla tutela del patrimonio culturale paesaggistico ed il paesaggio>>, in merito alla compromissione della leggibilità e fruibilità delle permanenze archeologiche, appartenenti ad un comune contesto di giacenza e ad un unico sistema di paesaggio storico, che rimanda nuovamente all'Allegato 4 del D.M., punto 3.2 lettera b) "deve essere considerata la singolarità e diversità di ogni paesaggio, evitando di interrompere un'unità storica riconosciuta". E ancora, al medesimo punto della nostra istruttoria, laddove si rileva che il disegno delle piazzole e dei nuovi percorsi di collegamento tra gli aerogeneratori non segue la trama di appoderamento esistente, il riferimento è all'Allegato 4, punto 3.2 lettera a) "vanno assecondate le geometrie consuete del territorio".

Per le stesse ragioni sopra espresse sulla necessità di una univoca valutazione di questo Ministero, si è fatto riferimento alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 40/11 del 7.8.2015, più volte citata quale elemento di indirizzo e di supporto alla valutazione, non strettamente inibitorio, coerentemente con quanto disposto nella premessa all'allegato della Deliberazione stessa: "Sono in ogni caso fatte salve le valutazioni delle amministrazioni competenti al rilascio di autorizzazioni, pareri e atti di assenso comunque denominati". Prova ne sia il diverso carattere di priorità proposto, nella nostra relazione istruttoria, in merito all'osservanza di determinate aree di rispetto (cfr punto <<AP.3 – Conclusioni relative alla tutela del patrimonio architettonico>>: "Per limitare l'impatto negativo sarebbe opportuno, in via prioritaria, studiare una diversa collocazione della turbina G5, che nel progetto proposto è situata a soli 600m circa dalla chiesa. Sarebbe auspicabile inoltre un arretramento delle turbine G3, G4 e G7 al di fuori del buffer di 1600m dai beni di valenza storico-culturale previsto dalla Delibera della Giunta Regionale 40/11 del 2015").

L'indicazione puntuale delle aree non idonee individuate da tale Deliberazione, ed interessate dal progetto in esame, è servita piuttosto a mettere in luce come il parco eolico in progetto ricada all'interno della sovrapposizione di più buffer, evidenziando in maniera oggettiva il particolare pregio dell'area vasta oggetto d'intervento. A tale indicazione è seguita inoltre una precisa disamina delle qualità delle medesime aree e dell'incompatibilità del progetto in esame con i beni a cui si riferiscono.

È stato infatti ribadito e dettagliatamente argomentato, nelle conclusioni e nel parere endoprocedimentale, il carattere di particolare qualità ambientale e paesaggistica dell'area d'intervento proposta. La valutazione negativa operata non può pertanto ritenersi applicabile indiscriminatamente all'intero territorio regionale o a tutte le aree rurali, come affermato.

Non appare pertinente, inoltre, l'osservazione secondo cui le opere in progetto non ricadrebbero direttamente in aree tutelate, motivo addotto dal proponente per contestare sia le richieste di documentazione integrativa, sia le motivazioni al parere negativo.

Lo Studio di Impatto Ambientale dovrebbe, infatti, considerare e rappresentare tutti i provvedimenti di tutela vigenti nell'area vasta, pur non coincidenti direttamente con il sito di insediamento, coerentemente con la natura ed estensione (ben più ampia del ristretto ambito del vincolo) delle valutazioni di questa Amministrazione in sede di VIA, così come definite dalla giurisprudenza corrente.

Inoltre l'istruttoria e il parere redatti da questa Soprintendenza si riferiscono, correttamente, agli impatti negativi derivanti dalla realizzazione delle opere rispetto al quadro vincolistico e al paesaggio con cui si relazionerebbero, anche per prossimità.

Riguardo all'osservazione per cui "il processo autorizzativo dovrebbe essere maggiormente dialogico [...] con indicazioni e suggerimenti di modifiche da parte dei vari Enti e non un semplice diniego", si evidenzia che laddove le criticità riscontrate sono state considerate superabili, la nostra istruttoria ha indicato le modifiche progettuali atte a mitigarle (si veda il punto A.3 in merito alla realizzazione dei cavidotti in zone di rischio archeologico medio ed elevato, il punto AP.3 in merito alla chiesa campestre di San Matteo, e il punto AP.4 in merito allo studio compositivo del Settore 1 in relazione alla trama di appoderamento esistente). Dalla valutazione complessiva delle criticità stesse è però emerso che il progetto, nel senso di previsione tecnica di elementi di quella tipologia in quel luogo, così come definito, non ammette correzioni o interventi di mitigazione tali da attenuarne l'impatto con il paesaggio, come chiaramente indicato nel parere endoprocedimentale di questo Ufficio. La valutazione negativa si ritiene pertanto



insuperabile.

In merito agli aspetti particolari rilevati dal proponente nelle Controdeduzioni Tecniche Analitiche, si precisa che l'istruttoria di questo Ufficio, al punto <<AP.1.2.e – Indicazione della presenza nell'area di intervento e/o nell'area vasta oggetto del SIA di altri beni tutelati dai piani paesaggistici>> e successivi, fa riferimento al perimetro del Parco Geominerario della Sardegna – Area Guzzurra Sos Enattos, che si estende ben oltre l'omonima miniera di Sos Enattos. L'osservazione secondo cui il parco eolico non sarebbe visibile dalle strutture della miniera non è dunque pertinente.

Alla pagina 10 delle stesse Controdeduzioni, relativamente alla Nota A.1.3 si eccepisce che, contrariamente a quanto riportato nel parere endoprocedimentale di questa Soprintendenza, "i beni del PPR sono contenuti negli elaborati SIA_D009_07_PPR Assetto Storico Culturale Settore 1-3". Gli stessi, tuttavia, non sono rappresentati negli elaborati denominati Carta del potenziale archeologico e della Visibilità archeologica (SIA_AL_ARC_D001-07-09), nella quale sono significati esclusivamente i "Vincoli" (scilicet ex L. 1089/1939, D.lgs 490/1999 e 42/2004), non permettendo allo Scrivente Ufficio una corretta rappresentazione dei fatti e del potenziale archeologico.

Infine a pag. 51 viene ribadita "... l'inesistenza di siti archeologici in qualsiasi area interessata dalle opere a servizio del parco eolico Gomoretta;...". Trattasi di informazione non corretta in quanto non si può postulare una relazione biunivoca certa tra assenza di dati in superficie e non presenza di strutture e/o stratificazione archeologica nel sottosuolo, come dimostrato da tutta la letteratura scientifica archeologica. Non appare superfluo rammentare, in conclusione, che questa Soprintendenza è chiamata a rendere il proprio parere endoprocedimentale esclusivamente in relazione alla tutela del patrimonio culturale e del paesaggio. Altri possibili effetti (economici, demografici...) derivanti dalla realizzazione del progetto, così come illustrati dal richiedente, esulano dalle competenze della stessa >.

CONSIDERATO che il Servizio II, Scavi e tutela del patrimonio archeologico e il Servizio III, Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico, della Direzione generale ABAP, sono stati avvisati, per le vie brevi il 30/09/2019 dal Responsabile del procedimento del Servizio V, Tutela del paesaggio, di quanto espresso dalla competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio nel suddetto parere per le Aree funzionali del Patrimonio archeologico e del Patrimonio architettonico, evidenziando di conseguenza quanto già richiesto ai medesimi Servizi con la nota prot. n. 19959 del 18/07/2019 dal Servizio V della Direzione generale ABAP.

CONSIDERATO che il Servizio II, Scavi e tutela del patrimonio archeologico, della Direzione generale ABAP, con nota prot. interno n. 27395 del 03/10/2019, ha trasmesso il seguente contributo istruttorio:

< Si fa seguito alla nota prot. 10773 del 30.09.2019 della Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Sassari e Nuoro, con la quale è fornito il proprio parere endoprocedimentale, richiesto da questa Direzione Generale con nota prot. n. 19959 del 18.7.2019, in merito alla ulteriore "documentazione integrativa volontaria" pubblicata sul sito web del MATTM (link: <https://va.minambiente.it/it-IT/Oggetti/Documentazione/1735/3064?Testo=&RaggruppamentoID=143>) e le proprie controdeduzioni alle osservazioni trasmesse dal proponente ai sensi dell'articolo 10-bis della legge n. 241/1990, con nota prot. n. 164-19-GEIT-U del 24.06.2019, recante "Riscontro nota MiBAC DG-ABAP-Serv.V prot. 0016395-P del 13 giugno 2019".

Per quanto attiene alla tutela archeologica, lo scrivente Servizio concorda con quanto espresso dalla Soprintendenza competente circa la solo parziale rispondenza della documentazione integrativa presentata dal proponente con quanto richiesto con nota prot. 2521 del 23.02.2018 e successiva nota prot. 4908 del 24.04.2019. A tale riguardo, si rileva che nelle fotosimulazioni allegate a tale documentazione, si esplicita ulteriormente il pesante impatto dell'impianto in progetto sul contorno territoriale nel quale si andrebbe a inserire, caratterizzato da un tessuto complesso di emergenze archeologiche diffuse che costituiscono un paesaggio storico inalterato. Lo scrivente Servizio rimanda pertanto a quanto espresso dalla Soprintendenza nella sopracitata nota prot. 10773 circa l'applicazione delle Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, D.M. 10.09.2019, Allegato 4, nel quale si prescrive di non interrompere l'unità storica di un paesaggio nelle sue caratteristiche di singolarità e diversità.

In merito agli aspetti particolari rilevati dal proponente nelle Controdeduzioni Tecniche Analitiche, alla pagina 10 delle stesse, relativamente alla Nota A.1.3, si ribadisce quanto già affermato dalla

53



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

Soprintendenza con nota 2521 del 23.02.2018 circa la mancanza nella carta del Potenziale Archeologico dei beni contenuti nel Piano Paesaggistico Regionale, essendo significati esclusivamente i "vincoli" (ex L. 1089/1939, D.Lgs 490/1999 e 42/2004), elemento che non consente una corretta individuazione dei fatti e del potenziale archeologico.

Si concorda, pertanto, nel non ritenere pertinente l'osservazione del proponente secondo cui le opere in progetto non ricadrebbero direttamente in aree tutelate, motivo addotto per contestare sia le richieste di documentazione integrativa, sia le motivazioni al parere negativo, dato che, come riportato dalla competente Soprintendenza, "lo Studio di Impatto Ambientale dovrebbe, infatti, considerare e rappresentare tutti i provvedimenti di tutela vigenti nell'area vasta, pur non coincidenti direttamente con il sito di insediamento, coerentemente con la natura ed estensione (ben più ampia del ristretto ambito del vincolo) delle valutazioni di questa Amministrazione in sede di VIA, così come definite dalla giurisprudenza corrente".

L'affermazione del proponente che "... l'inesistenza di siti archeologici in qualsiasi area interessata dalle opere a servizio del parco eolico Gomoretta" ribadita a pag. 51 delle Controdeduzioni, inoltre, corrisponde a una informazione non corretta, non essendo possibile postulare una relazione biunivoca certa tra assenza di dati in superficie e non presenza di strutture e/o stratificazione archeologica nel sottosuolo, come dimostrato da tutta la letteratura scientifica archeologica.

Tutto ciò considerato, infine, nonostante già nel parere endoprocedimentale espresso dalla Soprintendenza con nota 2897 del 05.03.2018 fossero individuate alcune possibili modifiche progettuali, volte a mitigare l'impatto dell'opera in progetto, essendo queste ultime comunque insufficienti a superare le criticità rappresentate dal progetto nel complesso, si ribadisce quanto già espresso con nota prot. 16395 del 13.06.2019 di questa Direzione Generale, ritenendo, pertanto, necessaria la conferma della valutazione negativa già espressa >.

CONSIDERATO che il Servizio III, Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico, della Direzione generale ABAP, con nota prot. n. 27779 del 07/10/2019, ha trasmesso il seguente contributo istruttorio:

< In riferimento alla documentazione e alle osservazioni trasmesse dalla Società Siemens Gamesa Renewable Energy e alla richiesta di parere pervenuta dal Servizio V, nota prot. n. 19959 del 18 luglio 2019 per il progetto in oggetto.

Considerato il precedente contributo istruttorio di questo Servizio trasmesso con nota prot. n. 13318 del 10 maggio 2019.

Preso atto di quanto dichiarato dalla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le provincie di Sassari e Nuoro con la nota prot. n. 10773 del 30 settembre 2019.

Considerato che la documentazione integrativa, in particolare il modello tridimensionale, ha confermato le criticità, già evidenziate da questo Ministero, per quanto attiene alle previsioni progettuali in prossimità della chiesa campestre di San Matteo, nel comune di Bitti, tutelata ope legis ai sensi dell'art. 10 commi 1 e 5 del D. Lgs. 42/2004.

Questo Servizio per quanto di propria competenza sulla tutela architettonica e storico-artistica concorda con il parere espresso dalla Soprintendenza competente e conferma la valutazione negativa alla realizzazione del progetto proposto >.

RITENUTO, pertanto, necessario considerare le osservazioni contenute nel suddetto documento del 24/06/2019, prot. n. 164-19-GEIT-U, del proponente, provvedendo quindi alla loro disamina ed eventuale accoglimento o controdeduzione ai fini dell'espressione del parere tecnico istruttorio definitivo della Direzione generale ABAP per le successive determinazioni del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, dovendosi comunque evidenziare come le stesse si possano considerare rilevanti per il caso di cui trattasi nel senso di seguito considerato e/o ritenuto, in quanto per il resto si ritengono già assorbite nel parere tecnico istruttorio trasmesso il 13/06/2019 al proponente ai sensi dell'articolo 10-bis della legge n. 241 del 1990.

CONSIDERATO che nella propria nota del 24/06/2019 la Società Siemens Gamesa Renewable Energy Italy S.p.A. premette alle osservazioni relative all'esame del preavviso di diniego del parere tecnico istruttorio della Direzione generale ABAP, "... un breve inquadramento della fattispecie alla luce dell'articolato quadro normativo e, quindi, relativo al coordinamento della deliberazione della Giunta



regionale della Sardegna n. 40/11 del 7 agosto 2015 (posta a fondamento dell'ampia maggioranza delle osservazioni svolte) con la vigente normativa regolatrice eurounitaria e le disposizioni nazionali di settore" (cfr. pp. 1-9). Relativamente all'inquadramento svolto dal proponente si deve in via principale controdedurre che la normativa (di livello comunitario, nazionale e regionale), richiamata nelle osservazioni, in nessun caso preordina il parere favorevole dell'Amministrazione pubblica chiamata alla valutazione di un progetto quale quello di cui trattasi in sede di VIA, quanto intende favorire lo sviluppo e la diffusione della specifica tecnologia FER in ambito nazionale al fine di garantire all'Italia il conseguimento di risultati di riduzione di consumo di fonti energetiche di origine fossile e, quindi, la riduzione dei gas climalteranti a livello mondiale. In questo senso, il principale riferimento normativo per l'autorizzazione unica di tali impianti FER (cfr. art. 12 del D.Lgs. 387/2003) prevede un *iter* particolarmente accelerato nei tempi e nei modi di acquisizione dei relativi pareri e autorizzazioni (attraverso un procedimento unico), il quale *iter* tuttavia deve sottostare ad altri principi fondamentali di tutela previsti dalla Carta Costituzionale, in particolare quello sancito dall'articolo 9 per la tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico della Nazione. Infatti, il comma 3 dell'articolo 12 del D.Lgs. 387/2003, stabilisce che tali impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili sono soggetti ad una autorizzazione che è rilasciata dalla competente Amministrazione pubblica "... nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico ...". In tale ottica di tutela di quanto primariamente stabilito dalla Carta Costituzionale nei suoi *Principi fondamentali*, la tutela del patrimonio culturale e del paesaggio devono essere oggetto di una particolare valutazione da parte delle Amministrazioni Pubbliche preposte a tale competenza, tra le quali quindi il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo. Tale tutela, per il caso più specifico dei beni paesaggistici e del paesaggio, trova il proprio riferimento nella pianificazione paesaggistica svolta dalla Regione Autonoma della Sardegna e per la quale quindi fu approvato nel settembre 2006 il Piano paesaggistico regionale – Primo ambito omogeneo (PPR-I, le aree costiere), la cui normativa di tutela e salvaguardia si estende anche al Secondo ambito omogeneo (PPR-II, le aree interne) per quanto riferito ai beni paesaggistici individuati e tipizzati dallo stesso Piano e ai beni identitari, indipendentemente dalla loro localizzazione negli ambiti di paesaggio delle aree costiere (cfr. art. 4, co. 5, delle Norme Tecniche di Attuazione del PPR-I). Ulteriori previsioni di tutela del paesaggio si attuano a seguito dei riconoscimenti operati con le dichiarazioni di notevole interesse pubblico degli immobili e delle aree, come anche delle aree tutelate per legge (cfr. articoli 134, 136, 142 e 157 del D.Lgs. 42/2004), non dimenticando come la ratifica da parte dell'Italia della Convenzione Europea del Paesaggio (cfr. legge n. 14/2006) abbia imposto di considerare l'intero territorio al fine della sua conoscenza, salvaguardia, pianificazione e gestione in ragione dei differenti valori espressi dai diversi contesti che lo costituiscono (cfr. art. 135, co. 1, del D.Lgs. 42/2004). Per quanto sopra le Linee guida nazionali di cui al DM 10/09/2010, hanno regolamentato un particolare iter autorizzatorio, nell'ambito del quale la valutazione di ogni singolo progetto FER – tra i quali quello di cui trattasi – debba essere singolarmente verificato dal proponente e, quindi, valutato dalla competente Amministrazione pubblica – senza poter di conseguenza escludere che, pur in presenza di un cosiddetto *favor* legislativo, la valutazione finale di un singolo progetto possa ritenerlo non compatibile con le imprescindibili esigenze di tutela stabilite al comma 3 dell'articolo 12 del D.Lgs. 387/2003. La stessa disciplina di cui all'articolo 12 del D.Lgs. 387/2003 e del DM 10/09/2010, deve, quindi, soggiacere a quanto dalla stessa ritenuto primario a riguardo della preventiva conclusione della specifica valutazione di impatto ambientale, di cui qui si tratta. Al fine di rendere sempre più oggettive le verifiche e le valutazioni dei proponenti e delle Amministrazioni pubbliche, quanto previsto dal D.Lgs. 42/2004 (agli articoli 135 e 143) ha condotto la Regione Autonoma della Sardegna ad approvare il suddetto Piano paesaggistico regionale – primo ambito omogeneo, nell'ambito del quale si è provveduto a tipizzare ed individuare secondo la legislazione vigente al 2006 nuove particolari categorie di beni paesaggistici. La particolare valenza paesaggistica riconosciuta a tali ulteriori beni paesaggistici (quindi oltre quelli degli articoli 136, 142 e 157 del medesimo decreto legislativo) è stata necessariamente considerata nell'applicazione delle disposizioni previste dal DM 10/09/2010 – Allegato 1 – punto 17, per l'individuazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti da FER, tra i quali gli impianti eolici cosiddetti di grande taglia, alla quale categoria appartiene quello di cui trattasi. D'altronde lo stesso comma 3 del punto 17 dell'Allegato 1 al DM 10/09/2010 stabilisce che la regione individua le aree non idonee tenendo conto di quanto eventualmente già previsto dal piano

55



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

paesaggistico e in congruenza con lo specifico obiettivo assegnatole. Per quanto sopra, nel riconoscere che le aree non idonee individuate specificatamente anche per gli impianti eolici quali quello di cui trattasi non costituiscono una preordinata esclusione alla collocazione degli stessi nei medesimi ambiti individuati, la valutazione tecnico istruttoria svolta dalla Direzione generale ABAP – anche sulla base di quanto espresso dalla competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio – non si è limitata a verificare acriticamente la semplice incidenza del progetto di cui trattasi all'interno delle aree e siti non idonei individuati dalla Regione Autonoma della Sardegna con la DGR n. 40/11 del 07/08/2015 e quindi a dichiararne la semplice conseguente incompatibilità con le imprescindibili esigenze di tutela del patrimonio culturale e il paesaggio. Infatti, se dal richiamo d'attenzione sorto dall'avvenuta verifica dell'incidenza del progetto di cui trattasi in aree e siti non idonei come individuati dalla Regione Autonoma della Sardegna (nei quali si deve naturalmente intendere ricompreso anche il territorio incidente nel relativo buffer individuato, tanto si deve evidenziare visto quanto al contrario dichiarato in merito dal proponente nell'elaborato integrativo *"Relazione sulla coerenza del progetto 'Gomoretta' con la Delib. G.R. n. 3/17 del 16.1.2009 e la Delib. G.R. n. 40/11 del 7.8.2015"*, ove per la quasi totalità delle aree non idonee identificate dalla Regione Autonoma della Sardegna si dichiara invece che *"il progetto proposto non ricade in alcuna di queste aree"*), la valutazione della Direzione generale ABAP si è svolta nel più particolare esame delle specifiche caratteristiche e valenze storico-culturali e paesaggistiche delle aree interessate dal presente progetto, attraverso il riconoscimento dei relativi valori e la capacità del medesimo progetto di introdurre modifiche tali da recare pregiudizio agli stessi valori paesaggistici oggetto di protezione, senza quindi considerare - si ripete - le indicazioni della DGR n. 40/11 del 07/08/2015 come un elemento inibitorio assoluto alla localizzazione di impianti eolici quale quello di cui trattasi. D'altronde, il fatto che non sia così intesa la DGR n. 40/11 del 07/08/2015 è dimostrato dal fatto che in Sardegna sono stati autorizzati e, quindi, realizzati, un ingente numero di impianti eolici come indicato nel *Rapporto statistico 2017 – Fonti rinnovabili* del Gestore Servizi Energetici – GSE (ultimo disponibile alla data del dicembre 2018 e reso pubblico nel febbraio 2019). Infatti, il *Rapporto* indica come presenti in Sardegna ben 354 impianti eolici nel 2016 e, ancora, 580 nel 2017 (cfr. tabella 3.3.4 di p. 56), evidenziandone pertanto un notevole incremento numerico, che in teoria non sarebbe dovuto essere possibile se fosse stato effettivo il potere inibitorio generalizzato della DGR n. 40/11 del 07/08/2015 qui ipotizzato dalla Società Siemens Gamesa Renewable Energy Italy S.p.A. Lo stesso GSE deve evidenziare che *"è rilevante la potenza dei parchi eolici installati nelle regioni Campania, Calabria, Basilicata e Sardegna"* (cfr. p. 58), a riprova di come altri impianti eolici siano stati realizzati in Sardegna senza una preclusiva e preordinata considerazione della loro incompatibilità con le esigenze di tutela e conservazione del patrimonio culturale, quale la proponente riterrebbe di ricavare dal singolo parere tecnico istruttoria negativo qui espresso dalla Direzione generale ABAP.

CONSIDERATO che in merito a quanto, più sinteticamente, esposto alla p. 10 della nota del 24/06/2019 (primo punto n. 1) del proponente, riguardo al parere della competente Soprintendenza (per la parte riportata a p. 29 del parere tecnico istruttoria della Direzione generale ABAP prot. n. 16384 del 13/06/2019), si deve rappresentare come quanto ivi esposto dall'Ufficio periferico del MiBACT sia relativo alla disamina della particolare qualificazione operata dal vigente Piano paesaggistico regionale – Primo ambito omogeneo, per il tramite delle proprie Norme Tecniche di Attuazione (NTA), relativamente alle *"componenti di paesaggio con valenza ambientale"* (cfr. art. 21 delle NTA), e pertanto siano solo una parte di quel territorio che si ricomprende genericamente nel termine di *"aree rurali"* e non per questo automaticamente escluse dalla localizzazione di impianti quali quelli di cui trattasi, secondo i termini della relativa disciplina di salvaguardia e di utilizzazione, applicabile secondo quanto specificatamente disciplinato dalla stesse NTA.

CONSIDERATO che rispetto agli ulteriori punti sinteticamente riportati alla p. 10 della nota del 24/06/2019 del proponente, non si possa che ripetere quanto già sopra riportato rispetto al particolare rapporto che si deve considerare come esistente tra il cosiddetto *favor* legislativo riconosciuto alla diffusione e utilizzo delle fonti di energia rinnovabile (FER) rispetto alla imprescindibile esigenza di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio il quale impone in ogni caso una specifica disamina del singolo progetto proposto rispetto alle più particolari caratteristiche culturali e paesaggistiche delle aree interessate e, quindi, alla valutazione singola e singolare della compatibilità con le stesse caratteristiche di ogni specifico progetto, come d'altronde si ritiene di aver effettuato con quanto allegato alla nota prot. n. 16395 del 13/06/2019 della Direzione generale ABAP



nell'ambito della valutazione di impatto ambientale, propedeutica all'autorizzazione unica del presente progetto.

CONSIDERATO che rispetto a quanto ulteriormente affermato dal proponente nella nota del 24/06/2019 (cfr. p. 10) relativamente alla soluzione alternativa di progetto costituita da un impianto eolico realizzato con 44 aerogeneratori di minore potenza rispetto a quelli qui adottati per la soluzione da 13 aerogeneratori, non si può che ribadire quanto in merito valutato al punto n. 5 della nota della Direzione generale ABAP prot. n. 7028 del 12/03/2018: "5. Si chiede di integrare il SIA (compreso il documento "Identificazione ed analisi degli Impatti Ambientali") con la concreta descrizione delle "principali alternative ragionevoli del progetto", oltre quella dell'alternativa zero, che siano effettivamente "adeguate al progetto proposto e alle sue caratteristiche specifiche" (cfr. punto 2 dell'Allegato VII della Parte II del D.Lgs. 152/2006), che non può risolversi nella presentazione dei minori evidenti impatti ritenuti possibili dall'adozione della soluzione progettuale qui proposta in valutazione rispetto ad altra non realizzata/autorizzata dello stesso proponente e di evidente ed intuitivo maggiore impegno territoriale ed impatto ambientale (essendo quest'ultima costituita da 44 aerogeneratori, rispetto ai 13 qui in valutazione - cfr. "SIA - Quadro progettuale", paragrafo 2.7 Le ipotesi alternative di realizzazione del progetto, pp. 123-125)". Il confronto deve, quindi, essere ricondotto a soluzioni effettivamente comparabili tra loro (oltre quella di cosiddetta opzione zero) e non palesemente e macroscopicamente lontane tanto da renderle non effettivamente confrontabili quali realmente capaci di ridurre, ovvero, eliminare qualsiasi impatto significativo e negativo per il patrimonio culturale e per il paesaggio. L'alternativa, quindi, posta in confronto nel SIA - *Analisi Ambientale* (elaborato SIA_AA_R001_Rev 1) della documentazione integrativa, pur essendo tra loro maggiormente equivalenti (prevedendo la n. 1 un numero di aerogeneratori pari a circa il 40% in più: 18 invece dei 13 dell'Alternativa n. 2 di progetto; ma anche una diversa potenza unitaria di 4.5 mW invece di 3.465 mW), non appare comunque di escludere altrettanti elementi di impatto significativo e negativo già qui riscontrati.

CONSIDERATO che il proponente, al punto AP.2 della nota del 24/06/2019, ritiene che la valutazione degli impatti cumulativi relativi alla realizzazione della propria sottostazione, già prevista in affianco alla stazione elettrica in fase di valutazione di impatto ambientale in sede statale a cura della Società TERNA S.p.A. (codice di riferimento del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare: ID_VIP 2994) - già evidenziato al proponente dalla Direzione generale ABAP nella nota di richiesta integrazioni prot. n. 7028 del 12/03/2018, p. 2, punto 1), sia da attribuirsi a quest'ultima Società. Tanto non risulta condivisibile, visto che il progetto di cui trattasi risulta presentato successivamente a quello della Società TERNA S.p.A. e, ancora, che la descrizione di ogni possibile impatto del progetto deve essere valutato dai singoli proponenti, anche solo confermando l'eventuale diversa valutazione svolta in altra sede e per altro progetto, in quanto ogni SIA deve essere dichiarato conforme a verità dal proprio redattore. In questo senso, quanto già sviluppato dalla Società TERNA S.p.A. nell'elaborato denominato "Relazione paesaggistica" (codifica REHX08010BIAM02720 del 20/10/2018, scheda PV.30c), a cui intende fare qui riferimento la Società Siemens Gamesa Renewable Energy Italy S.p.A. deve essere riverificato nell'ambito del progetto di quest'ultima, comprensivo del collegamento elettrico tra la stessa sottostazione e l'impianto eolico proposto. D'altronde, la disponibilità resa possibile del suddetto elaborato della Società TERNA S.p.A. attraverso la sua pubblicazione sul sito del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - nella sezione di cui si era fornito il codice di riferimento alla Società Siemens Gamesa Renewable Energy Italy S.p.A. - avrebbe dovuto rendere immediata e assai semplice la valutazione del presente proponente, dato che la relativa pubblicazione è avvenuta l'8/11/2018 e, quindi, prima della presentazione delle relative integrazioni pervenute il 28/12/2018.

CONSIDERATO che, in merito a quanto evidenziato dal proponente alle pp. 15-17, 23-25, 60-62 della nota del 24/06/2019, relativamente alla rappresentazione cartografica degli usi civici, si deve evidenziare che tra gli obblighi attribuiti allo Studio di Impatto Ambientale (cfr. D.Lgs. 152/2006, Parte II, Allegato VII, punto 8) vi è anche quello di descrivere gli elementi, i beni culturali e paesaggistici eventualmente presenti nell'area vasta considerata dallo stesso SIA, descrivendo di conseguenza gli impatti che il progetto proposto può determinare sugli stessi elementi e beni. Si ritiene di conseguenza lecito chiedere al proponente di completare la parziale identificazione condotta per la descrizione dei medesimi, che nel caso delle aree tutelate per legge ai sensi dell'articolo 142, co. 1, lett. h, del D.Lgs. 42/2004 ("le aree assegnate alle



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

università agrarie e le zone gravate da usi civici) risulta ancor più rilevante nel caso di cui trattasi, in considerazione della loro inclusione (con relativo buffer) tra le aree non idonee identificate dalla Regione Autonoma della Sardegna ai sensi del DM 10/09/2010. Il proponente, con la documentazione integrativa volontaria prodotta con la nota del 10/07/2019, prot. n. 234-19-GEIT-U, ha trasmesso gli elenchi delle Terre civiche dei comuni di Bitti, Buddusò e Orune, tuttavia senza definirne la collocazione (sulla base dei relativi riferimenti catastali riportati nei predetti elenchi) in riferimento al progetto proposto e, di conseguenza, non descrive gli impatti che sulla stessa tipologia di bene può generare la costruzione dell'impianto in esame. Per quanto sopra, allo stato attuale dei documenti presentati dal proponente – ma anche alla luce delle nuove disposizioni in materia di permanenza del vincolo paesaggistico sulle terre civiche, come definite dalla legge 20 novembre 2017, n. 168, recante *“Norme in materia di domini collettivi”*, art. 3, co. 6, ultimo periodo – non si possono escludere impatti significativi e negativi potenzialmente generati dal progetto di cui trattasi sul patrimonio culturale paesaggistico di cui all'articolo 142, co. 1, lett. h, del D.Lgs. 42/2004, dovendosi di conseguenza valutare il medesimo progetto alla luce del principio di precauzione di cui all'articolo 3-ter del D.Lgs. 152/2006 (*“1. La tutela dell'ambiente e degli ecosistemi naturali e del patrimonio culturale deve essere garantita da tutti gli enti pubblici e privati e dalle persone fisiche e giuridiche pubbliche o private, mediante una adeguata azione che sia informata ai principi della precauzione, dell'azione preventiva, della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente”*) e della priorità riconosciuta nell'azione della Pubblica Amministrazione per la considerazione della tutela del patrimonio culturale dall'3-quater del medesimo decreto legislativo (*“2. Anche l'attività della pubblica amministrazione deve essere finalizzata a consentire la migliore attuazione possibile del principio dello sviluppo sostenibile, per cui nell'ambito della scelta comparativa di interessi pubblici e privati connotata da discrezionalità gli interessi alla tutela dell'ambiente e del patrimonio culturale devono essere oggetto di prioritaria considerazione”*). Relativamente all'area gravata da uso civico come rappresentata nelle figure di p. 25 della nota del 24/06/2019, si deve evidenziare che le stesse strutture del parco si verrebbero a localizzare nell'ambito di una *“area non idonea”* e per la loro stessa natura non adeguati a mantenere il libero godimento della relativa qualità paesaggistica, stante lo stretto rapporto che si viene a creare con il loro intorno quindi alterato profondamente dalle strutture previste. Nessuna rilevanza per tale ultimo fatto ha la dichiarazione del proponente relativa alla circostanza che dal punto di vista amministrativo l'uso civico sia collocato fisicamente nel territorio di un comune e le strutture del parco eolico (*“aerogeneratori denominati G10, G11 e G12”*) in quello ad esso immediatamente limitrofo (cfr. p. 24 della nota del 24/06/2019).

CONSIDERATO che la disamina del modello 3D del parco eolico in questione – citato alla p. 24 della nota del 24/06/2019 ed infine pervenuto a questo Ministero direttamente dal proponente – non ha potuto contribuire a modificare la valutazione negativa già elaborata il 13/06/2019, in quanto le relative raffigurazioni – pur con un grado di non perfetta rappresentazione delle qualità paesaggistiche delle aree interessate e della conformazione delle opere previste per le piazzole degli aerogeneratori – sono risultate utili al solo fine di rivalutare in modo coordinato gli elementi di verifica condotti dal proponente, i quali tuttavia si sono confermati come non esaustivi, ovvero, dimostranti gli impatti significativi e negativi che si sono già riscontrati nella predetta valutazione del 13/06/2019.

CONSIDERATO che il proponente non ritiene di dover rappresentare quanto previsto per l'impianto dei cantieri attraverso la posa in opera – anche se temporanea – dei relativi *“baraccamenti/baracche”* (cfr. p. 24 della nota del 24/06/2019) ritenendo che a carico degli stessi *“... non sussistano impatti negativi a livello paesaggistico in quanto quelle indicate sono aree che verranno ripristinate come ante operam e che quindi non producono alcuna alterazione degna di nota. Appare poi obiettivamente impossibile (se non anacronistico) poter valutare paesaggisticamente due baracche alte 2,3 m per un periodo di tempo del tutto trascurabile rispetto a qualsiasi orizzonte temporale analizzabile ...”*. L'affermazione del proponente non è condivisibile, in quanto qualsiasi parte del presente progetto deve essere passibile della valutazione di questa Amministrazione nell'ambito del presente procedimento di VIA, non potendo il proponente escluderne parti per il solo personale giudizio di irrilevanza. Nel caso di cui trattasi, d'altronde, in mancanza degli elementi descrittivi completi delle opere a farsi, non appare neanche possibile valutare la corretta indicazione fornita dal proponente in merito all'effettiva possibilità di ripristinare le aree interessate nella loro condizione di *ante operam*.



CONSIDERATO che, in merito a quanto evidenziato dal proponente al punto AP.3 della nota del 24/06/2019 (p. 29) relativamente all'impatto significativo e negativo riscontrato a carico del progetto proposto dalla Direzione generale ABAP e della competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio nei confronti del patrimonio culturale architettonico costituito dalla chiesa campestre di S. Michele, si deve rilevare come nel caso della valutazione riservata nel presente procedimento VIA non rilevi il fatto che l'aerogeneratore in questione sia o meno posto all'interno di un definito ambito vincolato, quanto invece la sua capacità di generare un impatto così come definito dal D.Lgs. 152/2006. Infatti, per consolidata giurisprudenza, la valutazione riservata all'Amministrazione pubblica, nel caso di un procedimento di valutazione di impatto ambientale, si può espandere ben oltre il più ristretto perimetro del bene culturale in questione, potendo quindi considerare ogni tipo di impatto generato dal progetto in questione a prescindere dalla effettiva posizione giuridica (aree vincolate o meno) in cui si trovi collocato se questo ha un impatto sugli elementi e i beni culturali e paesaggistici presenti nell'area.

CONSIDERATO che, in merito a quanto evidenziato dal proponente nella nota del 24/06/2019 (pp. 30-32), si conferma che quanto determinato dalla Regione Autonoma della Sardegna, per l'individuazione delle aree non idonee di cui al DM 10/09/2010, non ha costituito di per sé un motivo ostativo all'eventuale valutazione favorevole del progetto di cui trattasi. L'individuazione puntuale delle aree non idonee definite da tale Deliberazione e, quindi, interessate dal progetto in esame, è servita piuttosto a mettere in luce come il parco eolico in progetto ricada all'interno della sovrapposizione di più buffer, evidenziando in maniera oggettiva il particolare pregio dell'area vasta oggetto d'intervento, facendo seguire, a questo dato oggettivo, una puntuale disamina delle specifiche qualità di tali beni e elementi, valutazione che ha messo in luce l'incompatibilità specifica del progetto di cui trattasi con gli stessi beni ed elementi.

CONSIDERATO che, in merito a quanto evidenziato dal proponente nella nota del 24/06/2019 (pp. 32 e seguenti, tra le quali in particolare la p. 34), relativamente all'osservazione presentata nel corso del procedimento dall'Associazione Italia Nostra – Sardegna, si sottolinea che i relativi contenuti e giudizi non possono essere riferiti alla Direzione generale ABAP, la quale piuttosto ha condiviso solo alcuni aspetti di specifica propria competenza – come riportato alla p. 43 del parere tecnico istruttorio allegato alla comunicazione del 13/06/2019: “... *La seconda osservazione [quella del 19/03/2019 e non la prima del 2018] è condivisa dalla Direzione generale ABAP, anche sulla base di quanto espresso dalla competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio nel proprio parere endoprocedimentale del 24/04/2019, per quanto attiene alla evidenziazione di come l'area interessata dai due settori dell'impianto eolico siano collocati a cavallo di un'area caratterizzata da una complessa articolazione di presenze di beni ed elementi culturali di interesse archeologico ...*”.

CONSIDERATO che, in merito a quanto evidenziato dal proponente nella nota del 24/06/2019 (pp. 37, 50), si deve evidenziare come l'azione di tutela svolta dal Ministero non si ritiene persegua logiche conservazionistiche nello specifico ambito del paesaggio, quanto con la stessa azione intende applicare i principi sanciti in merito dal D.Lgs. 42/2004, all'articolo 131, co. 4, ove la “tutela del paesaggio” è volta a riconoscere, salvaguardare e, ove necessario, recuperare i valori culturali che esso esprime. In tal senso, la ritenuta “conservazione” che vi si svolge tende, in primo luogo, alla conoscenza completa delle qualità e valori del paesaggio e sulla base di questi garantire un coerente sviluppo del territorio.

CONSIDERATO che, in merito a quanto evidenziato dal proponente nella nota del 24/06/2019 (pp. 39-40), si ribadisce come le aree oggetto d'intervento siano connotate dalla presenza di numerosi siti di interesse archeologico, la cui conservazione e tutela non può ridursi al solo concetto di non tangenza fisica del progetto proposto rispetto ai suoi elementi, in quanto il relativo valore culturale si mostra anche tramite il rapporto che gli stessi elementi hanno costituito con il loro contesto di giacenza. In tal senso, la tutela paesaggistica di tale particolare patrimonio culturale deve, ancor più nella presente sede di Valutazione di Impatto Ambientale, estendere le proprie considerazioni ben oltre il limite fisico della loro consistenza materiale e abbracciare il relativo contesto di giacenza come elemento degno di tutela e salvaguardia. La proposta assistenza archeologica in corso d'opera, se da un lato è sufficiente nel caso in cui si debba nel dettaglio preservare un presunto possibile rinvenimento di interesse archeologico, non può al contempo essere ritenuta misura di tutela congrua nel momento in cui la stessa tutela ha identificato nell'elemento industriale dell'aerogeneratore e/o delle sue opere connesse il motivo stesso della incompatibilità con la suddetta tutela.



CONSIDERATO che, in merito a quanto evidenziato dal proponente alla p. 50 (ma anche p. 58) della nota del 24/06/2019 relativamente all'avvenuta non corretta citazione dell'altezza totale degli aerogeneratori utilizzati, come riportata alla sola p. 44 del parere tecnico istruttorio prot. n. 16384 del 13/06/2019, trasmesso dalla Direzione generale ABAP con nota prot. n. 16395 del 13/06/2019, si deve rappresentare come lo stesso non possa che costituire un mero errore materiale di trascrizione, alla luce degli inequivocabili e numerosi ulteriori riferimenti riportati correttamente nello stesso parere (cfr. pp. 13 – a cura della Soprintendenza ABAP -, 44, 51, 53, 55), in ultimo anche solo sei righe più sopra al citato errore di trascrizione (cfr. p. 44):

"... che per quanto riguarda nello specifico gli impianti eolici il DM 10/09/2010 ha definito quale ambito di territorio ricompreso in un raggio circostante pari ad almeno a 50 volte l'altezza massima degli aerogeneratori (pari a circa 148,5 m) e, quindi, per 7,5 km, nel cui ambito ricadono comunque i siti sopra indicati.

RITENUTO che, con riferimento a quanto affermato dalla Società proponente riguardo alla non interferenza diretta dell'intervento proposto con i vincoli archeologici presenti nell'area vasta, si deve ricordare che l'interferenza paesaggisticamente rilevante e qui, pertanto, rilevata dalla Direzione generale ABAP nel presente parere tecnico istruttorio, deriva dalla forte ed incombente verticalità delle torri eoliche proposte (alte circa 180 m), che assumono il carattere di immediato e forte attrattore visivo, totalmente estraneo al contesto e costituendo quindi un'alterazione sull'integrità visiva di quel naturale panorama circostante tali beni culturali (archeologici e architettonici come di seguito esposto per quest'ultimi), inficiando con ciò ogni possibile valorizzazione futura del territorio, da attuarsi attraverso la tutela e la valorizzazione dell'attuale paesaggio come storicamente stratificatosi attraverso il suo originario utilizzo agrario ...".

CONSIDERATO che, in merito a quanto evidenziato dal proponente alla p. 50 della nota del 24/06/2019 relativamente all'avvenuta non corretta citazione dell'altezza totale degli aerogeneratori utilizzati (pari a 148.5 m), come riportata alla sola p. 44 del parere tecnico istruttorio prot. n. 16384 del 13/06/2019, trasmesso dalla Direzione generale ABAP con nota prot. n. 16395 del 13/06/2019, si deve ancora rappresentare come lo stesso proponente nell'ambito del SIA e dei documenti allegati all'istanza, ritiene in innumerevoli casi di dover fare riferimento non tanto all'altezza totale degli aerogeneratori, quanto alle relative parziali misure di 84 m per l'altezza massima della "torre" e di 64.5 m per la lunghezza della pala (di fatto pari ad un totale di 148.5 metri citati più volte nel predetto parere tecnico istruttorio del 13/06/2019). Per questo vedasi, in particolare, l'elaborato tecnico n. EP_CIV_D011 denominato "Aerogeneratori tipo – prospetti", ove l'altezza massima di 148.5 viene ricavata dalla somma dei rispettivi elementi costituenti, risultando comunque irrilevante, per la presente valutazione, l'ulteriore metro e mezzo di diametro del mozzo del rotore (misura pari a circa l'1% del totale già considerato). Identico dato di 148.5 m è d'altronde indicato dalla Regione Autonoma della Sardegna nelle proprie osservazioni e richiesta di integrazioni del 26/03/2018 (prot. n. 7022, p. 1). L'ARPAS nelle proprie Osservazioni del marzo 2018 (trasmesse dalla Regione Autonoma della Sardegna – Direzione Generale della Difesa dell'Ambiente con nota prot. n. 7665 del 05/04/2018) considera ancora una altezza totale massima "intorno a 150 m dal p.c." (cfr. p. 4). Il Servizio tutela del paesaggio e vigilanza province di Nuoro – Ogliastra, nella propria comunicazione prot. n. 10801 del 16/03/2018 (p. 2) riporta come dato dimensionale degli aerogeneratori le due misure di 84 m con pale di lunghezza di 64,50 m (totale pari a 148.5 m), tutto ciò evidenziando come una pluralità di Amministrazioni così abbiano inteso i dati trasmessi dal proponente.

CONSIDERATO che, in merito a quanto evidenziato dal proponente sempre alla p. 50 della nota del 24/06/2019 relativamente all'avvenuta citazione da parte della Direzione generale ABAP dell'altezza totale degli aerogeneratori utilizzati come pari a "145m", si deve evidenziare che tale dato non appare essere stato riferito.

RITENUTO di dover confermare che la valutazione del progetto di cui trattasi si è basata sui dati progettuali forniti dal proponente e, quindi, che l'altezza totale degli aerogeneratori è stata valutata pari a 148,5 m totali come costituiti dalla somma di 84 m di altezza totale della torre e di 64.5 m di lunghezza totale delle pale e che di conseguenza il metro e mezzo aggiunto alla stessa altezza totale, quale raggio del mozzo del rotore fino alla radice della pala, non possa costituire un elemento significativo dal punto di vista

60



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

paesaggistico per determinare una diversa valutazione del progetto di cui trattasi, vista l'esigua entità di tale variazione totale (pari a circa l'1%). Preso atto che l'altezza totale dell'aerogeneratore è così determinata in 150 m totale, come confermato dal proponente, e che con ciò non possa che aggravarsi l'impatto significativo e negativo già valutato dalla Direzione generale ABAP il 13/06/2019, in quanto ad una maggiore altezza dell'aerogeneratore corrisponde inevitabilmente una sua maggiore incidenza sugli elementi e beni del patrimonio culturale e del paesaggio che sono stati evidenziati puntualmente dalla medesima Direzione generale nel parere tecnico istruttorio sopra riportato del 13/06/2019.

CONSIDERATO che, in merito a quanto evidenziato dal proponente alla p. 55 della nota del 24/06/2019, relativamente a quanto previsto per la sicurezza aerea, tramite la segnalazione cromatica e luminosa degli aerogeneratori, si deve evidenziare come la stessa segnalazione è tesa proprio a garantire una più evidente visibilità delle suddette macchine, anche a lunghe distanze e, pertanto, il relativo fattore risulta di preminente interesse per questo Ministero al fine di determinare la intervisibilità delle predette macchine nell'ambito distanziale considerato dal proponente e la loro, quindi, maggiore o minore capacità di risultare dal solo punto di vista visivo un elemento di alterazione del paesaggio come storicamente costituitosi.

CONSIDERATO che, in merito a quanto evidenziato dal proponente alle pp. 58-59 della nota del 24/06/2019, relativamente alla tabella riportata nel parere tecnico istruttorio del 13/06/2019, p. 50, si deve evidenziare che per la "*presenza aerogeneratori*" (sia che essi abbiano l'altezza totale di 148,50 m o di 150,00 m, per le ragioni sopra esposte in merito), l'impatto sui "*beni storico archeologici*" non può essere oggetto di qualsivoglia mitigazione, sia a carattere paesaggistico (data l'altezza totale sopra citata degli aerogeneratori), che di prevenzione del rischio archeologico per le ragioni sopra ancora esposte. Pertanto il valore di -7.1 appare quello più corretto da considerarsi nel caso di cui trattasi.

CONSIDERATO che, in merito a quanto evidenziato dal proponente alla p. 62 della nota del 24/06/2019, relativamente alle non presenza di torri di misurazione del vento e della loro non nuova previsione con il progetto di cui trattasi, se ne prende atto.

CONSIDERATO che nessuna ulteriore osservazione del pubblico è pervenuta direttamente a questo Ministero, ad esclusione di quelle trasmesse con nota del 15/04/2019 dall'Associazione Italia Nostra Sardegna e già presentate al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare il 22/01/2018 e il 19/03/2019, come riferito e considerato nello specifico con quanto comunicato dalla Direzione generale ABAP con nota prot. n. 16395 del 13/06/2019.

CONSIDERATO che risulta utile prendere atto anche di quanto rappresentato dal Comitato popolare "Santu Matzeu" – No al Mega Parco Eolico "Gomoretta" (osservazione pubblicata sul sito web del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con protocollo DVA.RU.U.I.7431 del 25/03/2019), ove si descrivono le qualità agricole, oggetto di cura, e storico-culturali del paesaggio interessato dal presente progetto, tra cui la chiesa di S. Matteo sopra citata.

VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante "Istituzione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 26 ottobre 1998.

VISTA la legge 24 giugno 2013, n. 71, art. 1, commi 2 e 3, recante, tra l'altro, il trasferimento di funzioni in materia di turismo al Ministero per i beni e le attività culturali, il quale di conseguenza ha assunto la denominazione di "Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo".

VISTO il decreto legge 12 luglio 2018, n. 86, recante "*Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità*", convertito con legge 9 agosto 2018, n. 97, per il quale l'allora Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ha assunto la nuova denominazione di "*Ministero per i beni e le attività culturali*".

VISTO il decreto legge 21 settembre 2019, n. 104, recante "*Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni*"



dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni" (pubblicato in G.U.R.I., Serie Generale, n. 222 del 21/09/2019), per il quale l'allora Ministero per i beni e le attività culturali ha assunto la nuova denominazione di "Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo".

VISTO il Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n.137", pubblicato nel S.O. n. 28 alla G.U.R.I. n. 45 del 24 febbraio 2004.

VISTO il DPCM 19 giugno 2019, n. 76, recante "Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance" (pubblicato sulla G.U.R.I., Serie Generale, n. 184 del 07/08/2019; registrato dalla Corte dei Conti il 25/07/2019 al n. 2851), il quale ha abrogato il DPCM 29 agosto 2014, n. 171.

VISTO quanto già disciplinato con il DM del MiBACT 23 gennaio 2016, n. 44, recante "Riorganizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ai sensi dell'articolo 1, comma 327, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208", registrato alla Corte dei Conti il 29/02/2016 al n. 583 (pubblicato in G.U.R.I. n. 59 dell'11/02/2016).

VISTO il DPCM 5 agosto 2019, con il quale è stato conferito, ai sensi dell'art. 19, co. 4, del D.Lgs. n. 165 del 2001, l'incarico di direzione di livello generale della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio al Direttore Generale arch. Federica Galloni, registrato dalla Corte dei Conti al numero 1-2971 del 30/08/2019.

VISTO il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale".

VISTO il Decreto interministeriale 24 dicembre 2015 (n. 308 di Registrazione del MATTM) sottoscritto dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con l'allora Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, recante "Indirizzi metodologici per la predisposizione dei quadri prescrittivi nei provvedimenti di Valutazione Ambientale di competenza statale".

CONSIDERATO che la Giunta della Regione Autonoma della Sardegna con Deliberazione n. 36/7 del 05/09/2006 (pubblicata sul BURAS n. 30 dell'8/09/2006) ha approvato in via definitiva ai sensi dell'articolo 143 del D.Lgs. 42/2004 il Piano paesaggistico regionale – Primo ambito omogeneo e le relative Norme Tecniche di Attuazione e che il Presidente della Regione Autonoma della Sardegna, in ottemperanza alla suddetta Deliberazione del 05/09/2006, ha emanato il decreto n. 82 del 07/09/2006 (pubblicato sul BURAS n. 30 dell'8/09/2006) con il quale si è stabilita la pubblicazione del Piano paesaggistico regionale – Primo ambito omogeneo ai fini della sua entrata in vigore.

CONSIDERATO che la Regione Autonoma della Sardegna con Deliberazione della Giunta Regionale n. 23/14 del 16 aprile 2008 ha approvato l'elenco del Repertorio del mosaico dei beni paesaggistici ed identitari definiti dal Piano paesaggistico regionale – Primo ambito omogeneo (Norme tecniche di attuazione, articoli 48 e 51).

CONSIDERATO che la Regione Autonoma della Sardegna con Deliberazione della Giunta Regionale n. 39/1 del 10/10/2014 ha unilateralmente revocato la Deliberazione della Giunta Regionale n. 45/2 del 25/10/2013 di approvazione preliminare del Piano paesaggistico regionale e contemporaneamente approvato unilateralmente il "Repertorio del Mosaico, aggiornato al 3 ottobre 2014", disponendone la pubblicazione sul BURAS, avvenuta nel relativo Supplemento Ordinario n. 54 al n. 51 del 23/10/2014.

CONSIDERATO che nella suddetta Deliberazione n. 39/1 si specifica "... di dare atto che il Repertorio di cui al punto precedente sostituisce ad ogni effetto quello pubblicato sul supplemento straordinario n. 1 al BURAS n. 17 del 20 maggio 2008 ...".

CONSIDERATO che la Regione Autonoma della Sardegna con Deliberazione della Giunta Regionale n. 70/22 del 29/12/2016, recante "Approvazione aggiornamento al 30 settembre 2016 del Mosaico dei beni paesaggistici e beni identitari" (cosiddetto Repertorio del Mosaico 2016), resa pubblica con il relativo allegato sul sito della medesima Regione il 18/01/2017, ha unilateralmente approvato il "Repertorio del Mosaico, aggiornato al 30 settembre 2016", disponendone la pubblicazione sul BURAS.

CONSIDERATO che nella suddetta Deliberazione della Giunta Regionale n. 70/22 si delibera "... di dare atto che il Repertorio di cui al punto precedente sostituisce ad ogni effetto quello approvato con la deliberazione della Giunta regionale n. 39/1 del 10 ottobre 2014 e pubblicato sul supplemento straordinario n. 54 al BURAS n. 51 del 23 ottobre 2014 ...".



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

CONSIDERATO che con Deliberazione della Giunta Regionale n. 18/14 dell'11/04/2017, la Regione Autonoma della Sardegna ha unilateralmente approvato un *addendum* al *Repertorio del Mosaico 2016* per quanto riguarda i risultati di alcune copianificazioni paesaggistiche attuate dal 01/10/2016 al 31/03/2017 per l'adeguamento degli strumenti urbanistici locali al Piano paesaggistico regionale.

CONSIDERATO che il livello vincolistico delle aree interessate dal progetto è stato oggetto di verifica da parte della competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio.

CONSIDERATE le valutazioni e motivazioni espresse dalla competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio con i pareri endoprocedimentali sopra integralmente riportati, anche a riguardo delle controdeduzioni alle osservazioni del proponente di cui alla relativa nota del 24/06/2019.

CONSIDERATI i contributi istruttori del Servizio II, *Scavi e tutela del patrimonio archeologico*, della Direzione generale ABAP, sopra integralmente riportati.

CONSIDERATI i contributi istruttori del Servizio III, *Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico*, della Direzione generale ABAP, sopra integralmente riportati.

CONSIDERATO che sono stati acquisiti i prescritti pareri dei competenti Uffici periferici e centrali del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo.

CONSIDERATA ED ESAMINATI gli elaborati progettuali, il SIA, la *Relazione paesaggistica* e tutta l'ulteriore documentazione originariamente presentata con l'istanza e quindi successivamente integrata a seguito della richiesta del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dell'allora Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo quali prodotte dalla Società Siemens Gamesa Renewable Energy Italy S.p.A., come anche quella prodotta a seguito della comunicazione della Direzione generale ABAP prot. n. 16395 del 13/06/2019.

CONSIDERATO quanto impartito dall'allora Direzione generale BeAP con la Circolare n. 34 del 31/07/2015 avente ad oggetto "*MiBACT – esercizio delle funzioni di tutela – Sentenza Consiglio di Stato, sez. VI n. 3652/2015*".

VISTO che l'allora Direzione Generale per il paesaggio, le belle arti, l'architettura e l'arte contemporanee (PBAAC) ha collaborato con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare alla redazione delle "*Specifiche tecniche per la predisposizione e la trasmissione della documentazione in formato digitale per le procedure di VAS e VIA ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.*" (Rev. 4 del 03/12/2013; http://www.va.minambiente.it/media/13922/specifiche_tecniche_va_03122013.pdf).

CONSIDERATO quanto descritto nelle suddette "*Specifiche Tecniche*", oggetto anche della Circolare n. 5 del 15/01/2014 dell'allora Direzione Generale PBAAC.

CONSIDERATO quanto previsto nella Circolare dell'allora Direzione Generale PBAAC n. 5 del 19/03/2010, "*Procedure di competenza della Direzione Generale PBAAC in materia di tutela del paesaggio – Indicazioni operative per il coordinamento degli Uffici centrali e periferici*".

CONSIDERATO quanto previsto nella Circolare dell'allora Direzione Generale PBAAC n. 6 del 19/03/2010, "*Procedure di competenza della Direzione Generale PBAAC in materia di VIA, VAS e progetti sovraregionali o transfrontalieri – Disposizioni per la presentazione delle istanze e della relativa documentazione progettuale*".

CONSIDERATO quanto previsto nella Circolare dell'allora Direzione Generale Belle arti e paesaggio n. 3 del 12/01/2016, "*Procedure di valutazione di piani, programmi, opere e interventi di competenza della Direzione generale BeAP in materia di tutela del paesaggio - Indicazioni operative per il coordinamento degli uffici centrali e periferici*".

CONSIDERATO che la dichiarazione di compatibilità ambientale del progetto di cui trattasi si determina solo a seguito dell'emanazione del relativo decreto ministeriale di concerto tra il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo e che, pertanto, i pareri tecnici istruttori nel frattempo emessi dalle Amministrazioni pubbliche interessate non possono esserne considerati quali sostitutivi e direttamente determinanti la conseguente espressione ministeriale, rimessa in realtà – per quanto di competenza di questo Dicastero – alla successiva determinazione del Ministro come stabilito dal DPCM n. 76 del 19/06/2019 (art. 14, co. 2, lett. r).



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

Per tutto quanto sopra considerato, visto ed esaminato; a conclusione dell'istruttoria condotta per la procedura in oggetto e per le valutazioni sopra narrate, tra le quali le motivazioni espresse dalla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Sassari e Nuoro con i relativi pareri endoprocedimentali, che si fanno proprie quali parti integranti del presente parere tecnico istruttorio; visti i contributi istruttori del Servizio II e del Servizio III della Direzione generale ABAP; considerato quanto comunicato al proponente dalla Direzione generale ABAP con la nota prot. n. 16395 del 13/06/2019, con allegata la nota prot. n.16384 del 13/06/2019; considerate le osservazioni del proponente del 24/06/2019 e le relative controdeduzioni della Direzione generale ABAP come sopra riportate; la **Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio**, per quanto di competenza, esprime parere tecnico istruttorio negativo alla dichiarazione di compatibilità ambientale del **Progetto per la realizzazione di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza nominale di 45,045 mW, denominato "PARCO EOLICO GOMORETTA"**, localizzato nei Comuni di Bitti e Orune (NU) e di Buddusò (SS), proposto dalla Società Siemens Gamesa Renewable Energy Italy S.p.A.

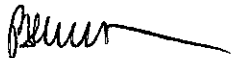
Il Responsabile del Procedimento

UOTT n. 1 - Arch. Piero Aebischer

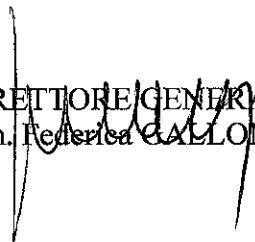
(tel. 06/6723.4681 - piero.aebischer@beniculturali.it)

Il Dirigente del Servizio

Arch. Roberto Banchini



IL DIRETTORE GENERALE
(Arch. Federica GALLONI)



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it